Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1956, n. 2.
Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla modifica del sistema d'imposizione fiscale degli apparecchi d'accensione;
Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;
Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il diritto fisso dovuto all'Erario sugli apparecchi di accensione e sui relativi pezzi di ricambio a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, numero 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, è abolito.

E' del pari abolito il sistema di riscossione mediante punzonatura degli apparecchi previsto dal penultimo comma dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105.

Art. 2.

Per la detenzione di apparecchi capaci di produrre fiammella, scintilla od incandescenza, che nell'uso sostituiscano i fiammiferi, è dovuto all'Erario un diritto annuale nella misura di L. 300 per ognuno degli apparecchi medesimi.

Art. 3.

La riscossione del diritto annuale si effettua a mezzo di apposite marche contrassegno, che l'utente può apporre sull'apparecchio ovvero su qualsiasi documento di riconoscimento personale.

Finchè restano in vigore le convenzioni con il Consorzio Industrie Fiammiferi, annesse al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, successivamente rinnovate, la distribuzione primaria delle marche è affidata al predetto Consorzio che è tenuto a prestare per tale servizio idonea cauzione.

Le caratteristiche delle marche, le modalità per la distribuzione e riscossione del diritto, l'aggio da corrispondere ai distributori e l'ammontare della cauzione di cui al precedente comma sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La detenzione di apparecchi di accensione senza il simultaneo possesso delle corrispondenti marche attestanti il pagamento del diritto annuale dovuto è punita con la pena pecuniaria da un minimo di cinque a un massimo di cinquanta volte il diritto evaso, oltre il pagamento del diritto annuale dovuto.

Art. 5.

I viaggiatori che entrano nello Stato ed i destinatari di pacchi postali provenienti dall'estero possono introdurre in Italia non più di un apparecchio a condizione che posseggano o si provvedano presso la Dogana della apposita marca contrassegno di cui all'art. 3.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli avranno effetto a partire dal novantesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Per la durata di anni quattro dalla pubblicazione del presente decreto è consentita la detenzione in esenzione dal pagamento del diritto annuale di cui all'art. 2, degli apparecchi di accensione muniti del contrassegno a punzone e già estratti dalla fabbrica all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Per gli apparecchi bollati non ancora estratti dalla fabbrica e per quelli detenuti dal Consorzio Industrie Fiammiferi alla data suindicata è consentito il rimborso entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria, del diritto fisso pagato, previo annullamento del contrassegno, da farsi con le modalità e le cautele che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa, nelle forme previste dall'art. 3 ultimo comma.

Art. 8.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni sugli apparecchi di accensione non in contrasto con il presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 60. — CARLOMAGNO

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1956, n. 3.

Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermuth e degli altri vini aromatizzati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della produzione e del commercio del vermouth, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 aprile 1935, n. 745, riguardante la disciplina della produzione e del commercio degli aperitivi a base di vino, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 2164, di approvazione del regolamento per la esecuzione delle leggi sul vermouth e sugli aperitivi a base di vino, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1950 che determina le caratteristiche e il prezzo del contrassegno di Stato per i condizionamenti per la minuta vendita degli estratti per la preparazione di liquori;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 1069, recante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « marsala »;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1952 che modifica i tagli del contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori, spirito puro e acquaviti;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 561, concernente la difesa della genuinità dei vini e dell'aceto;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare nuove norme concernenti l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la grazia e giustizia;

Decreta:

CAPO I

Prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici

Art. 1.

I prezzi dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti spirito non denaturato, di cui all'art. 13 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono modificati come segue:

fino a litri	0,100	L. 20
da litri	0,250	» 50
»	0,500	» 100
»	0,750	» 150
»	1,000	» 200
»	1,500	» 300
»	2,000	» 400

I prezzi dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti liquori o acquaviti indicati nel decreto Ministeriale 30 dicembre 1952 sono stabiliti nelle seguenti misure:

fino a litri	0,100	L. 10
da litri	0,250	» 10
»	0,500	» 15
»	0,750	» 25
»	1,000	» 30
»	1,500	» 45
»	2,000	» 60

Il prezzo dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcool, indicati nel decreto Ministeriale 20 settembre 1950, è stabilito in L. 50 per ciascun contrassegno.

Art. 2.

Per i contrassegni di Stato in consegna ai fabbricanti ed agli imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati ancora applicati ai recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori ed acquaviti, estratti ed essenze per liquori, è dovuta la differenza fra il prezzo stabilito nel precedente articolo e il prezzo già corrisposto.

A tale uopo i fabbricanti e gli imbottigliatori devono denunciare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data. Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e taglio il numero dei contrassegni ancora non applicati.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione eseguite le verifiche di competenza notifica l'ammontare della somma dovuta che dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data della notifica.

Art. 3.

Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dall'art. 2.

Capo II

Disciplina della produzione e del commercio dei vini vermouth e degli altri vini aromatizzati.

Art. 4.

E' vietata la vendita al pubblico di estratti ed essenze, anche se non contenenti alcole, atti alla preparazione di vini vermouth ed altri vini aromatizzati.

I trasgressori sono puniti con la pena dell'ammenda da L. 20.000 a L. 500.000 oltre la confisca del prodotto.

Art. 5.

Sono « vini aromatizzati » i vini speciali aventi un contenuto in alcole inferiore al 21 % in volume, costituiti in prevalenza da vino addizionato o non di alcole e di saccarosio nonchè di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei al vino.

Salva diversa disposizione le norme del presente decreto si applicano ai vini aromatizzati denominati « marsale speciali » soltanto quando non contrastino con le disposizioni della legge 4 novembre 1950, n. 1069.

Art. 6.

Nella preparazione dei vini aromatizzati deve essere impiegato vino nazionale normale, di gradazione complessiva, effettiva e potenziale non inferiore al 10 % in volume.

Esso deve essere presente nel prodotto finito in percentuale non inferiore al 75 % in volume, fatta eccezione per i vermouth qualificati secchi per i quali detta percentuale è ridotta al 70 %.

Nella preparazione dei vini aromatizzati diversi dal vermouth è ammesso l'impiego, come prodotto base, di vermouth o di marsala non speciale purchè in percentuale rispettivamente non inferiore al 95 % ed all'85 % in volume.

Nella preparazione dei vini aromatizzati è permessa l'aggiunta di alcole etilico rettificato ad almeno 95° o di acquavite di vino ad almeno 65°, di filtrato dolce, di mosto muto, mosto concentrato, di saccarosio, di caramello (saccarosio bruciato) nonchè delle sostanze permesse dalle vigenti disposizioni atte a conferire al prodotto odori e sapori estranei al vino, i quali devono essere nettamente percepibili per via organolettica.

Per i vini aromatizzati messi in commercio con la denominazione « aperitivo a base di vino » o « americano » è consentita anche la colorazione con cocciniglia od oricello.

Art. 7.

Nei vini aromatizzati il contenuto effettivo di alcole deve essere non inferiore al 16 % in volume, ed il contenuto in zuccheri complessivi, espressi come zucchero invertito, non inferiore ai 14 grammi per 100 centimetri cubici. Nei vermouth qualificati secchi il contenuto minimo di alcole è elevato al 18 % e il contenuto in zuccheri complessivi non può eccedere i 4 grammi.

Nella preparazione del vermouth deve essere impiegata una quantità di alcole etilico rettificato o di acquavite di vino fruenti di regime agevolato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200, non inferiore a 5 e non superiore ad 8 litri anidri per ettolitro di prodotto finito.

Nella preparazione del vermouth secco i limiti predetti sono elevati rispettivamente a 7 e a 10 litri anidri.

I vini aromatizzati all'uovo devono avere il contenuto minimo in zuccheri complessivi espressi come zucchero invertito di 25 grammi per cento centimetri cubici.

Art. 8.

Il nome di « vermouth » è riservato al vino la cui tradizionale caratteristica aromatizzazione è stata conseguita con l'impiego di una miscela di sostanze tra le quali deve essere sempre presente l'assenzio, tranne che il prodotto non sia destinato alla esportazione verso Paesi che non ne consentono l'impiego.

Il nome di « aperitivo a base di vino » è riservato ai vini amaricati.

Il nome di « vino chinato » è riservato ai vini i cui caratteri organolettici derivano in modo predominante dalla corteccia di china.

Art. 9.

Chiunque produce o detiene a scopo di commercio, commercia o pone altrimenti in circolazione, vini aromatizzati non corrispondenti alle prescrizioni stabilite nei precedenti articoli è punito con l'ammenda di L. 20.000 per ogni ettolitro di prodotto o frazione dello stesso, e la pena non può essere inferiore alle L. 50.000.

In caso di recidiva e di particolare gravità si applica anche l'arresto da cinque a trenta giorni.

Quando l'infrazione consiste in uno scarto delle gradazioni prescritte non superiore ad un grado di alcole ed un grammo di zucchero la pena è dell'ammenda da L. 30.000 a L. 100.000.

Art. 10.

La produzione a scopo di vendita e l'imbottigliamento per la vendita dei vini aromatizzati sono consentiti soltanto a coloro che ne abbiano ricevuta licenza dal Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle finanze.

Il taglio fra vini aromatizzati è considerato ad ogni effetto come operazione di produzione.

La licenza per l'esercizio della produzione o dell'imbottigliamento è concessa ad ogni stabilimento a tempo indeterminato ed è soggetta al pagamento a favore dell'Erario — secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste — per ogni anno solare o sua frazione, di un diritto commisurato alla potenzialità di produzione o di imbottigliamento, nella misura di L. 20.000 per quantità fino a 1000 ettolitri annui, di L. 40.000 da oltre 1000 fino a 2000, di L. 80.000 da oltre 2000 fino a 5000, di L. 150.000 oltre 5000 ettolitri.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle finanze, può sospendere per non più di due mesi o revocare la licenza nei casi di infrazione alle disposizioni del presente decreto senza pregiudizio delle altre penalità.

Contro il provvedimento di sospensione non è ammesso alcun gravame.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali ad eccezione di quelli ad aromatizzazione amara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio saranno emanate le norme per il rilascio delle licenze di cui al presente articolo.

Art. 11.

La preparazione dei vini aromatizzati di cui al precedente articolo può essere fatta anche in stabilimenti dai quali si estraggono vini nella cui preparazione non è consentito l'impiego del saccarosio e dell'alcole. In tale caso la conservazione dell'alcole e dello zucchero deve avvenire in magazzino fiduciario e le aggiunte al vino devono essere effettuate sotto vigilanza, contemporaneamente o dopo la definitiva concia con tutte le sostanze aromatiche ed amaricanti.

I produttori e gli imbottigliatori debbono tenere aggiornato, in ogni stabilimento, un registro di produzione ed un registro di imbottigliamento.

Col decreto di cui all'art. 10 verranno stabilite anche le norme per la vigilanza della preparazione dei vini aromatizzati di cui al primo comma del presente articolo e per la tenuta dei registri di produzione e di imbottigliamento.

Art. 12.

Chiunque, senza la prescritta licenza, produce o imbottiglia a scopo di vendita i prodotti di cui al presente decreto è punito con l'ammenda di L. 50.000 per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a L. 500.000.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino a tre mesi.

La stessa pena si applica per la evasione alle norme di cui al primo comma dell'art. 11.

La infrazione alle norme di cui al secondo comma dell'art. 11 è punita con l'ammenda da L. 300.000 a L. 1.000.000.

Art. 13.

Salvo le disposizioni di cui al successivo art. 14 i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in recipienti di capacità:

1) di un litro;
2) di mezzo litro;
3) non superiore a un decilitro.

Per le capacità dei recipienti è consentita la tolleranza del 3 % in più o in meno, elevata al 5 % per i flaconcini non superiori a un decilitro.

I recipienti devono essere muniti di un contrassegno di Stato applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Sui recipienti dovrà essere applicata una etichetta resistente, solidamente fissata, recante:

a) la denominazione « vino aromatizzato », o « vermouth », o « aperitivo a base di vino », o « vino chinato », o « vino aromatizzato all'uovo » a seconda dei casi;

b) la capacità del recipiente e la gradazione alcoolica e zuccherina del contenuto. E' ammessa una tolleranza di mezzo grado in più o in meno rispetto a quella indicata, purchè venga rispettata la gradazione prescritta;

c) nome o ragione sociale della ditta intestataria della licenza dello stabilimento ove il prodotto è stato imbottigliato e indirizzo di quest'ultimo.

L'imbottigliatore è responsabile a tutti gli effetti della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute sulla etichetta.

Le indicazioni obbligatorie prescritte nel presente articolo debbono essere ben leggibili ed indelebili; sui recipienti da un litro e da mezzo litro esse dovranno apparire in caratteri di altezza non inferiore a cinque millimetri e 2,5 di larghezza per quelle di cui alla lettera *a*); e di tre millimetri di altezza per 1,5 di larghezza quelle di cui alle lettere *b*) e *c*).

Per i flaconcini di capacità non superiore ad un decilitro, una parte delle scritte obbligatorie potrà figurare anzichè sulla etichetta, sulla capsula o sul tappo, o comunque sulla chiusura.

In ogni caso le iscrizioni obbligatorie possono essere smaltate, impresse, stampate o altrimenti permanentemente apposte sul recipiente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali, diversi da quelli ad aromatizzazione amara.

Art. 14.

I contrassegni di Stato di cui all'articolo precedente saranno forniti dal Ministero delle finanze al prezzo di lire 20 per i recipienti da un litro e di lire 10 per quelli da mezzo litro e di lire 5 per quelli di capacità non superiore a un decilitro.

Le caratteristiche dei contrassegni saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 15.

La spedizione ed il trasporto dei prodotti di cui all'art. 13 possono essere effettuati in recipienti di qualsiasi capacità e tipo purchè avvengano:

a) dagli stabilimenti di produzione o dalle dogane di confine ai magazzini di imbottigliamento;

b) dagli stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione per l'ultimazione della lavorazione e rilavorazione;

c) dagli stabilimenti di produzione all'esportazione.

Sui recipienti dovranno tuttavia essere chiaramente indicati il nome della ditta produttrice, l'indirizzo dello stabilimento di produzione ed il numero della sua licenza, nonchè il nome della ditta destinataria, l'indirizzo ed il numero della licenza dello stabilimento di destinazione.

Art. 16.

I trasporti dei prodotti di cui all'articolo precedente, comunque e da chiunque effettuati debbono essere giustificati da apposita bolletta di legittimazione emessa sotto il controllo dell'autorità finanziaria, che darà diritto al ricevente di ritirare i contrassegni di Stato per l'imbottigliamento.

La suddetta bolletta deve essere staccata dal bollettario rilasciato dalla autorità finanziaria che, una volta esaurito, dovrà essere restituito a quest'ultima.

La bolletta che ha seguito il carico deve essere conservata dal destinatario a documentazione del registro di imbottigliamento di cui al comma successivo.

Con il decreto di cui all'art. 10 verranno stabilite norme circa la composizione, la distribuzione e la conservazione dei bollettari e delle bollette, e circa l'emissione delle bollette medesime.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo ed a quello precedente sono punite con l'ammenda di L. 50.000 per ogni ettolitro o frazione di prodotto e si applica inoltre la confisca a norma dell'articolo 240 del Codice penale.

Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva si applica l'arresto da cinque giorni a tre mesi.

Art. 17.

Negli esercizi per la vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, i vini aromatizzati, esclusi i marsala speciali ad aromatizzazione non amara, non possono essere detenuti che nei recipienti prescritti nell'art. 13.

Nei locali autorizzati alla mescita è consentito tenere aperti per ogni marca e tipo di prodotto non più di un recipiente da un litro o da mezzo litro per ogni banco di mescita.

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 ed a quelle del presente articolo sono punite con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000, che viene raddoppiata in caso di recidiva, sempre che non costituiscano violazioni al successivo art. 18.

Art. 18.

Chiunque detenga vini aromatizzati, esclusi i marsala speciali ad aromatizzazione non amara, non confezionati a norma del presente decreto, in luogo diverso dallo stabilimento autorizzato alla loro produzione od al loro imbottigliamento è punito con le pene stabilite dall'art. 16.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al prodotto importato dall'estero.

Sulle bottiglie importate già confezionate, che devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per quelle nazionali devono essere apposti i contrassegni di Stato da parte dell'importatore, sotto vigilanza della Dogana.

L'importatore deve essere munito di licenza di imbottigliamento ed è considerato a tutti gli effetti come imbottigliatore.

Le dogane, prima di ammettere all'importazione partite di vini aromatizzati provenienti dall'estero, prelevano da esse dei campioni che sono sottoposti ad analisi a cura del competente Laboratorio chimico delle dogane, allo scopo di accertare che rispondano alle disposizioni del presente decreto ed a quelle generali sui vini

E' esentato da tale formalità il prodotto che venga presentato alla importazione accompagnato da un certificato di origine attestante tale rispondenza, gradito al Governo italiano.

Sulle etichette principali del vermouth importato dal l'estero o su appositi talloncini posti sotto l'etichetta principale, dev'essere riportato in caratteri ben leggibili ed indelebili, di formato non inferiore a millimetri 5 di altezza e 2,5 di larghezza, l'indicazione « vermouth estero » ed il nome e l'indirizzo del produttore straniero.

Art. 20.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio, delle finanze e del commercio con l'estero di consentire la preparazione di vini aromatizzati compresi i marsala speciali destinati alla esportazione in difformità delle norme vigenti per il mercato interno, purchè in modo rispondente alla legislazione del Paese di destinazione.

La preparazione dei prodotti, in questo caso, può essere fatta soltanto sotto vigilanza finanziaria, con alcole e saccarosio nazionali in cauzione o in temporanea importazione.

I prodotti così preparati devono essere spediti dagli stabilimenti direttamente all'estero o ai depositi doganali e non potranno essere nazionalizzati.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei punti franchi e nelle zone franche.

Art. 21.

Sono abrogati:

1) la lettera *D*) dell'art. 50 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

2) il regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 224, portante norme per la disciplina della preparazione e del commercio del vermouth;

3) il regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, recante disposizioni complementari del precedente;

4) il regio decreto 8 aprile 1935, n. 745, recante norme per la disciplina della produzione e del commercio degli aperitivi a base di vino;

5) il regio decreto 31 dicembre 1936, n. 2464, portante disposizioni complementari al regio decreto precedente;

6) il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 2164, portante norme per la esecuzione delle norme precedenti;

7) il regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2287, portante modificazioni del precedente.

Art. 22.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

La misura delle ammende di cui agli articoli 4, 9, 12 e 17 è stabilita in deroga alle norme del Codice penale e successive modificazioni.

Art. 23.

Per lo smaltimento dei vermouth e dei vini aromatizzati già in commercio o giacenti presso gli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso, dalla suddetta data, un termine di giorni novanta elevato a dodici mesi per quelli in bottiglia. E' concessa altresì una tolleranza di sei mesi per l'applicazione delle nuove caratteristiche di composizione del prodotto destinato all'estero e per l'attuazione delle norme contenute negli articoli 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 24.

Per tutto il periodo in cui non hanno attuazione le norme contenute nel presente decreto continuano ad avere efficacia le disposizioni corrispondenti abrogate dall'art. 21.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — VANONI — GAVA — ANDREOTTI — CORTESE — MATTARELLA — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 59. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 4.

Avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C* del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono conferite mediante concorso per esame speciale nei casi previsti dalle disposizioni seguenti.

L'esame speciale consiste in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione cui appartiene il candidato.

Art. 2.

I concorsi per esame speciale di cui al precedente articolo sono banditi semestralmente, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto e fino a tutto l'anno 1957 per il gruppo *A*, 1959 per il gruppo *B* e 1958 per il gruppo *C*.

Il numero dei posti da mettere a concorso sarà determinato di volta in volta sulla base delle disponibilità dei posti di organico negli anzidetti gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, tenendo conto del rapporto tra il numero degli impiegati che hanno titolo per partecipare ai concorsi predetti ed il restante personale che ha maturato l'anzianità prescritta dalle vigenti disposizioni per l'avanzamento ai gradi medesimi mediante esami di concorso per merito distinto ed esami di idoneità per i gruppi *A* e *B*, e concorso per esame, nonchè per anzianità congiunta al merito per il gruppo *C*.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma si tien conto anche dei posti relativi a concorsi per la promozione ai predetti gradi banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e le cui prove non siano ancora iniziate alla data stessa. Tali concorsi saranno nuovamente banditi per il numero di posti disponibili in applicazione del richiamato secondo comma.

Art. 3.

Oltre che per i posti determinati in applicazione del precedente articolo, le promozioni agli anzidetti gradi mediante esame speciale di concorso sono conferite, ove occorra, anche in soprannumero, nel limite massimo del 15 % della dotazione organica prevista per i gradi 8°, 9° e 11° dei ruoli appartenenti rispettivamente ai gruppi *A*, *B* e *C* dall'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Per gli impiegati ex combattenti, invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, numero 375, vedove di guerra non rimaritate ed orfani di guerra che, per il posto occupato nella graduatoria di merito degli esami di concorso speciale, non conseguano la promozione ai posti stabiliti dal precedente art. 2 e dal primo comma del presente articolo, è riservata un'aliquota di posti in soprannumero in ragione del 20 % dei posti di organico previsti per gli anzidetti gradi.

In corrispondenza dei soprannumeri derivanti in applicazione del presente articolo, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado iniziale dei singoli ruoli.

Art. 4.

Sono ammessi agli esami speciali di concorso di cui al precedente art. 1:

a) gli impiegati nominati in ruolo organico entro il 31 dicembre 1951 che, alla data del bando di concorso, hanno compiuto, nel ruolo di appartenenza, un servizio effettivo, compreso quello di prova, pari a 2/3 dell'anzianità di servizio che, a norma delle vigenti disposizioni, è richiesta per l'avanzamento mediante esami di idoneità ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito per l'accesso al grado 11° di gruppo *C*;

b) fermi i limiti di servizio di cui alla precedente lettera *a*), gl'impiegati nominati in ruolo dopo il 31 dicembre 1951 in base a concorsi banditi entro tale data;

c) gl'impiegati nominati nel ruolo di appartenenza anche dopo il 31 dicembre 1951 purchè alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame abbiano maturata l'anzianità prescritta dagli articoli 21 e 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, per gli esami di merito distinto per le promozioni ai gradi 8° di gruppo *A* e 9° di gruppo *B* e per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° di gruppo *C*.

I periodi di servizio stabiliti dalla lettera *a*) del precedente comma sono ridotti di due anni per gli impiegati

che rivestono la qualifica di ex combattente, invalido di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, vedova di guerra non rimaritata e orfano di guerra o, per gli ex combattenti, del servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo se più favorevole.

Nell'applicazione dei precedenti commi si osservano i limiti minimi di permanenza nel ruolo stabiliti dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367.

Art. 5.

Ai soli fini della partecipazione ai predetti concorsi per esame speciale è data facoltà agli impiegati non di ruolo in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, attualmente inquadrati nei ruoli speciali transitori in applicazione dell'art. 13, 1° comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, di chiedere di essere ammessi nei gradi iniziali dei ruoli organici, con la decorrenza, secondo i limiti e alle condizioni stabiliti dal successivo terzo comma del citato art. 13.

Art. 6.

Le promozioni conferite in applicazione del presente decreto saranno riportate, con esclusione degli effetti economici, fino alla data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianità minima richiesta dal precedente art 4 per partecipare al concorso. La cennata retrodatazione, fermo l'ordine di graduatoria del concorso, non può essere anteriore al 31 dicembre 1951, e, in ogni caso, alla data di decorrenza delle promozioni agli anzidetti gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C* conferite dopo il 31 dicembre 1951 mediante esami o per merito comparativo in applicazione della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Coloro i quali conseguano la promozione con decorrenza retroattiva in base alle disposizioni di cui al precedente comma non possono essere scrutinati per la promozione al grado superiore sino a quando non avranno raggiunta l'anzianità prescritta per la promozione medesima i pari grado che li precedono nell'ordine di ruolo.

Art. 7.

Le promozioni conseguite in applicazione del presente decreto dagli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo almeno al 23 marzo 1939 sono conferite con la stessa decorrenza stabilita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1955, n. 448, e nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

Art. 8.

Coloro che, pur avendo i requisiti prescritti, non prendono parte al primo concorso per esame speciale cui avrebbero diritto di partecipare ai termini dei precedenti articoli o al concorso successivo quando sia stato accertata l'impossibilità per ragioni di salute di partecipare al primo, oppure, partecipandovi, non conseguano la idoneità, non possono ulteriormente avvalersi delle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Gl'impiegati che hanno conseguita la idoneità in un concorso per esame speciale hanno titolo ad essere inseriti nella graduatoria dei successivi concorsi per esame speciale in base alla votazione riportata nel concorso cui hanno partecipato.

Coloro che conseguono la promozione agli anzidetti gradi mediante concorso per esame speciale sono collocati in ruolo dopo coloro che tale promozione conseguono quali vincitori di concorso per merito distinto espletato nello stesso anno, salvo che per effetto della applicazione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 la promozione per esame speciale venga riportata ad una data anteriore all'anno in cui è stato espletato il concorso per merito distinto.

Art. 10.

Gli impiegati che hanno conseguito l'idoneità negli esami per la promozione ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C* eventualmente espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno promossi ai predetti gradi, anche in soprannumero, con la stessa data di decorrenza dei vincitori del primo concorso per esame speciale e collocati in ruolo prima dei vincitori stessi, purchè abbiano a tale data maturata l'anzianità di servizio stabilita dal precedente art. 4.

Gli eventuali soprannumeri risultanti dall'applicazione del precedente comma si intendono stabiliti in aggiunta alle aliquote di soprannumero previste dal precedente art. 3.

Per le promozioni conferite ai sensi del presente articolo si osservano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 6 e 7.

Art. 11.

I periodi di permanenza evenualmente prescritti dalle norme in vigore per l'accesso ai gradi 7° di gruppo *A*, 8° di gruppo *B* e 10° di gruppo *C* sono ridotti, nei confronti degli impiegati che, per mancanza di posti disponibili, non conseguirono, rispettivamente, il grado immediatamente inferiore per merito comparativo in applicazione della legge 1° dicembre 1949, n. 868, del tempo intercorso tra il 1° gennaio 1952 e la data delle promozioni ad essi conferite successivamente mediante esami di concorso.

La detta riduzione dei periodi di permanenza non opera quando i predetti impiegati siano preceduti in ruolo da coloro che hanno conseguito la promozione agli stessi gradi mediante esami di merito distinto o di idoneità espletati successivamente al 1° gennaio 1952.

Art. 12.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'avanzamento ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C* del personale che non si trova nelle posizioni previste dal presente decreto, gli impiegati nei cui confronti il decreto medesimo trova applicazione possono anche avvalersi delle richiamate disposizioni, per la promozione ai predetti gradi.

I concorsi per esame di merito distinto debbono essere banditi annualmente.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche per i passaggi dai gradi 9° e superiore di gruppo *B* al grado 8° di gruppo *A*, che i vigenti ordinamenti di talune Amministrazioni prevedono mediante esame di concorso per il personale munito di laurea appartenente ai dipendenti ruoli provinciali e che si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 4.

Ai candidati che rivestono la qualifica di ex combattente, invalido militare o civile per fatti di guerra, vedova di guerra non rimaritata e orfano di guerra sono estese le disposizioni di cui al precedente art. 6.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano a coloro che hanno conseguito la promozione al grado 9° di gruppo *B* mediante l'esame speciale previsto dal presente decreto.

Art. 14.

Per il procedimento degli esami di concorso previsti dal presente decreto si osservano, in quanto non modificate dai precedenti articoli, le altre disposizioni vigenti per l'avanzamento mediante esami ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai ruoli del personale delle Amministrazioni, i cui vigenti ordinamenti stabiliscono l'avanzamento per esame di concorso a gradi diversi da quelli menzionati nei precedenti articoli, operando la riduzione di anzianità prevista dal precedente art. 4 sui periodi di anzianità stabiliti dai predetti ordinamenti.

Art. 16.

In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati banditi ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, è riconosciuto, ai soli fini del computo del servizio utile per la pensione, il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

Art. 17.

Ai soli fini del computo del servizio utile per il trattamento di quiescenza, è retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio all'entrata in vigore del presente decreto avvenuta dopo la predetta data con graduatoria di merito formate in sostituzione di quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate per la eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti e demografici.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 61. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 gennaio 1956, n. 5.

Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per le emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, può essere corrisposto un gettone di presenza di lire 1000 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Art. 2.

Agli effetti dell'attribuzione del gettone di presenza previsto dal precedente articolo, l'istituzione e la composizione di commissioni, consigli, comitati o collegi non previste da disposizioni legislative o regolamentari, deve aver luogo con decreto interministeriale da ~~emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro.~~

Il decreto interministeriale di cui al precedente comma deve indicare, fra l'altro, il capitolo di bilancio su cui grava la spesa e il termine dei lavori della commissione, del consiglio, del comitato o del collegio che s'intende istituire. Qualora non sia indicato alcun termine, questo s'intende senz'altro referito alla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale avviene l'istituzione della commissione, del consiglio, del comitato o del collegio. L'eventuale proroga deve seguire la stessa procedura di cui al precedente comma.

I membri facenti parte di commissioni, consigli, comitati o collegi, collocati a riposo ovvero destinati ad altro servizio decadono dall'avvenuta designazione anche prima del termine di cui al precedente comma, salvo conferma da parte delle Amministrazioni da cui sono stati originariamente designati.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e seguenti per i concorsi a carico del bilancio di ciascuna Amministrazione non può gravare, per un medesimo componente o segretario, anche se facente parte di più commissioni, consigli, comitati o collegi, un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese.

Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata, compreso il lavoro eventualmente necessario in preparazione o a seguito delle sedute.

Qualora il compenso per la partecipazione alle sedute sia regolato da norme particolari, ai segretari compete il medesimo compenso previsto per i componenti, salvo che sia diversamente disposto dalle norme stesse.

Se il compenso previsto da norme particolari risultasse differenziato in rapporto alle funzioni o alla carica dei singoli membri, ai segretari compete il compenso meno elevato.

Nessun compenso spetta agli estranei alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che partecipano a commissioni, consigli, comitati o collegi per rappresentare interessi di soggetti diversi dalla Amministrazione statale.

Art. 4.

A ciascun componente di commissioni giudicatrici dei concorsi per esami per l'ammissione di personale di gruppo *A* o equiparato nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è corrisposto un compenso di lire 100 per ogni prova scritta o pratica esaminata.

Per i concorsi di gruppo *A* per titoli ed esami è corrisposto inoltre a ciascun componente, per l'esame dei titoli di ogni concorrente che abbia sostenuto tutte le prove, un compenso di lire 40, da elevare a lire 80 quando si tratti di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie. Lo stesso compenso è dovuto anche quando i regolamenti delle singole Amministrazioni prevedono una valutazione dei titoli che preceda una o più prove.

Per i concorsi di gruppo *A* per soli titoli è corrisposto a ciascun componente, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di lire 80, da elevare a lire 100 quando si tratti di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun componente un compenso di lire 200 per ogni concorrente che abbia sostenuto le prove stesse.

A ciascuno dei componenti aggregati per l'esame delle prove su materie specifiche sono attribuiti i compensi relativi alle sole prove per le quali sono chiamati.

Al segretario delle commissioni giudicatrici, anche se scelto tra il personale amministrativo, compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti.

La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo esclude per le stesse riunioni delle commissioni giudicatrici la corresponsione di gettoni di presenza.

Art. 5.

I compensi di cui al precedente articolo sono ridotti di un quarto quando trattasi di concorsi per l'ammissione alle carriere di gruppo *B* o equiparati e della metà quando trattasi di concorsi per l'ammissione nelle carriere di gruppo *C* e in quelle dei sottufficiali delle Forze armate dello Stato ovvero per l'ammissione di personale subalterno, salariato od equiparato.

Art. 6.

A ciascun componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, è corrisposto, in sostituzione dei compensi previsti dagli articoli 1 e 4, un compenso fisso di L. 30.000.

Per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a professore ordinario, nonchè a quelli delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'abilitazione alla libera docenza, il compenso fisso di cui al comma precedente è ridotto a lire 20.000.

Art. 7.

A ciascun componente o segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami nonchè al personale addetto alla vigilanza spetta inoltre un'indennità di lire 1500 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche.

Non competono per tali giorni i gettoni di presenza.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per esami ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino i 1000, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto; a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente i compensi spettanti ai membri ed ai segretari aggiunti sono calcolati in rapporto ai candidati assegnati alla sottocommissione rispettiva.

Al presidente spettano i compensi calcolati sulla base dei candidati assegnati alla sottocommissione che abbia il maggior numero di esaminandi e sul relativo importo sono inoltre concesse tante maggiorazioni del 5% pari al numero delle altre sottocommissioni.

La costituzione delle sottocommissioni giudicatrici di cui al primo comma del presente articolo è obbligatoria quando i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino il numero di tremila.

Art. 9.

Ai componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze ovvero dove si svolgono gli esami di concorso, è dovuto — in aggiunta all'eventuale gettone di presenza od ai compensi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto — il normale trattamento economico di missione.

Il trattamento economico di missione per gli estranei all'Amministrazione dello Stato anche con ordinamento autonomo nonchè per il personale a riposo la cui designazione avvenga dopo la cessazione dell'attività di servizio, deve essere indicato nel decreto costitutivo di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 10.

Gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 si applicano anche alle commissioni giudicatrici di concorsi da qualunque legge previsti per promozioni o per passaggi di ruolo o gruppo nelle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo.

Art. 11.

Ogni disposizione precedente incompatibile col presente decreto rimane abrogata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 62. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 6.

Disposizioni sull'inquadramento dei direttori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni di direttore degli Osservatori astronomici di Catania, Firenze (Arcetri), Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino (Pino Torinese) e Trieste sono rispettivamente devolute al professore di ruolo, titolare della cattedra di astronomia nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali delle Università di Catania, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino e Trieste. Al professore di astronomia nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli sono devolute anche le funzioni di direttore dell'Osservatorio astronomico di Teramo.

Il ruolo organico dei professori di ciascuna delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali delle Università di Catania, Milano, Napoli, Padova, Torino e Trieste è aumentato di un posto che è assegnato allo insegnamento di astronomia.

Restano, altresì, attribuiti stabilmente all'insegnamento di astronomia i due posti di ruolo in atto assegnati all'insegnamento stesso rispettivamente presso le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma e dell'Università di Firenze.

Nessuna speciale retribuzione od assegno compete ai professori predetti, in dipendenza dell'esercizio delle funzioni di direttore dell'Osservatorio.

Art. 2.

Le funzioni di direttore dell'Osservatorio vesuviano sono devolute al professore titolare dell'insegnamento della fisica terrestre nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli.

Art. 3.

Sono soppressi i cinque posti di ruolo di direttore degli Osservatori astronomici ed il posto di ruolo di direttore dell'Osservatorio vesuviano, di cui alla tabella *A* della legge 8 agosto 1942, n. 1145, modificata dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 481.

I direttori di ruolo degli Osservatori astronomici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati ai posti di nuova istituzione previsti al secondo comma del precedente art. 1 nello organico dei professori di ruolo della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della rispettiva sede, con il grado rivestito e con la anzianità acquisita nel grado stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 7.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, per l'integrazione del conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 punti 12 e 13 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le tabelle degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui agli allegati I, II, VI e VII del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

I primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono sostituiti dal seguente:

« Per i personali il cui trattamento per stipendi, paghe e retribuzioni è stabilito dalle tabelle allegate al presente decreto sono soppressi:

a) l'indennità di carovita — escluse le quote complementari — di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;

b) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

c) il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni;

d) il premio di rendimento e d'interessamento al servizio di cui al regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte;

e) il premio d'interessamento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, e successive modificazioni ».

Le maggiorazioni dei premi d'interessamento di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente comma rimangono in vigore nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 3.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato continuano a percepire per il rendimento e l'interessamento al servizio i soli importi corrispondenti alle maggiorazioni percentuali di cui all'art. 60 delle disposizioni sulle competenze accessorie, computate sulle misure del soppresso premio previsto al 30 giugno 1955 dall'art. 59 delle disposizioni medesime e con esclusione dell'aumento previsto dall'art. 3, comma secondo, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Per i dirigenti esecutivi dei gradi 6°, 7°, 8°, 9° e 10°, per gli addetti alle manovre e per i verificatori, l'ammontare delle maggiorazioni previste dal precedente comma viene ridotto di un importo pari all'aumento previsto dalle lettere *c*) e *d*) dell'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie nonchè dal decreto interministeriale 12 febbraio 1953, n. 3041-*bis*, per i giorni in cui, a norma delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1955, non avrebbero avuto titolo all'aumento stesso.

Per gli addetti all'accudienza locomotive, nonchè per gli operai e i manovali comandati in aiuto ai verificatori e che non percepiscono il premio di maggior produzione nei giorni in cui, a norma delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1955, avrebbero avuto titolo all'aumento di cui alla lettera *d*) in nota all'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, spetta, in aggiunta alla maggiorazione percentuale dovuta a norma del primo comma del presente articolo, una somma pari all'aumento della predetta lettera *d*).

Per gli agenti utilizzati in mansioni superiori a quelle della propria qualifica, la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata di un importo pari a quello spettante, per differenza del premio di interessamento, in base alle disposizioni in vigore al 30 giugno 1955.

Art. 4.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano a corrispondersi, per l'interessamento al servizio, i soli importi corrispondenti alle maggiorazioni percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, allegato 1, capo III, art. 11, comma secondo, computate sulle misure del soppresso premio spettante al 30 giugno 1955, ai sensi dell'art. 10, del predetto decreto legislativo, con esclusione dell'aumento previsto dall'art. 3 — comma secondo — della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 5.

Gli articoli 42, 50, 58 e 80 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, convertite nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 42 (Premio per ora di lavoro). — Al personale di condotta delle locomotive e delle automotrici viene corrisposto un premio per ora di lavoro delle seguenti misure:

macchinista	L.	40
aiuto macchinista	»	27

Il premio viene corrisposto per ogni ora effettivamente impiegata nella condotta delle locomotive e delle automotrici e per le ore a disposizione del Movimento.

Agli effetti della corresponsione del premio per ora di lavoro, si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie, computate in ore 1, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45 minuti per i treni elettrici e per le automotrici ed elettromotrici. Per i casi di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, la durata del periodo accessorio sarà fissata dal direttore generale su proposta del capo servizio;

b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;

c) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

Il premio per ora di lavoro viene inoltre corrisposto:

1) per 2/3 del tempo impiegato:

nelle manovre in residenza;

nell'esecuzione di lavori in deposito, inerenti al servizio di macchina;

nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa località o considerati tali per decisione del direttore generale.

Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni o scali di particolare importanza, il direttore generale ha però la facoltà di autorizzare il pagamento del premio in misura intera;

2) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio e nella riserva presenziata;

3) per 1/3 del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito;

4) per 1/6 del tempo impiegato nei periodi di disponibilità.

Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero dei giorni in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione

della Amministrazione, escluse le giornate di assenza per qualsiasi causa, ed il numero delle ore effettive di lavoro prestato nel mese stesso.

Nel caso di servizio prestato ai treni materiali, si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiale, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

Art. 50 (Premio per ora di lavoro). — Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio, nel servizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio delle seguenti misure:

conduttore capo di 1ª classe e conduttore capo	L.	32
conduttore principale	»	16
conduttore	»	14
frenatore	»	12

Il premio viene corrisposto per ogni ora effettivamente impiegata nel servizio di scorta.

Agli effetti della corresponsione del premio per ora di lavoro, si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie, computate in mezza ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;

b) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

Il premio per ora di lavoro viene inoltre corrisposto:

1) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni e locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati come tali per decisione del direttore generale.

Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza, il direttore generale ha però facoltà di autorizzare il pagamento del premio in misura intera;

2) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;

3) per un terzo del tempo impiegato nella riserva inattiva in deposito;

4) per un sesto del tempo impiegato nei periodi di disponibilità.

Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero dei giorni in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione della Amministrazione, escluse le giornate di assenza per qualsiasi causa, ed il numero di ore di effettivo lavoro prestato nel mese stesso.

Nel caso di servizio prestato ai treni materiali, si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

Art. 58 (Premio di maggior produzione). — Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore alle seguenti misure:

operaio di 1ª classe	L.	564
operaio	»	547
aiutante operaio	»	481
manovale	»	402

Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale.

Art. 80 (Premio per ora di lavoro). — Al personale di equipaggio delle navi traghetto, in servizio nello stretto di Messina, viene corrisposto un premio per ora di lavoro sulle seguenti misure:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	112
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	»	60
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a.p. e di 3ª classe, ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a.p. e di 3ª classe	»	54
primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe	»	40
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe	»	32
marinaio scelto, fuochista e carpentiere	»	26
marinaio e carbonaio	»	22

Il premio viene liquidato per ogni ora di effettivo servizio prestato giornalmente a bordo in navigazione nello stretto e durante la sosta della nave fra una corsa e l'altra.

Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche delle operazioni accessorie, computate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.

Il premio viene inoltre corrisposto:

1) per metà del tempo impiegato nella riserva presenziata;

2) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva;

3) per un sesto del tempo impiegato nei periodi di disponibilità.

Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero delle giornate in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione dell'Amministrazione, escluse le giornate di assenza per qualsiasi causa, ed il numero delle ore di effettivo lavoro prestato nel mese stesso.

Art. 6.

Per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956 la ritenuta per la corresponsione, al personale delle Ferrovie dello Stato, dell'assegno di malattia previsto dall'art. 7 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, e successive modificazioni, è stabilito per ciascun grado nella seguente misura mensile:

Grado		Misura
1°	L.	180
2°	»	125
3°	»	105
4°	»	90
5°	»	80
6°	»	70
7°	»	65
8°	»	60
9°	»	55
10°	»	50
11°	»	45
12°	»	40
13°	»	35
14°	»	30

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dai seguenti:

« Per il periodo indicato nel primo comma, agli effetti del computo dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, si considerano gli emolumenti, già soggetti a contributo, in vigore al 30 giugno 1955. Agli stessi effetti, l'indennità di carovita si considera nella misura, in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

« Per lo stesso periodo, ai fini dell'applicazione della ritenuta tesoro, o altra analoga, sulla tredicesima mensilità del personale in servizio e ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennità di carovita nella misura prevista al precedente comma ».

Art. 8.

Nel primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, la locuzione « le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 hanno effetto, a decorrere dal 1° settembre 1955, sui compensi per lavoro straordinario » è sostituita con la seguente: « le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto, a decorrere dal 1° luglio 1955 e limitatamente al numero delle ore consentite dai successivi articoli 10 e 12, sui compensi per lavoro straordinario ».

Art. 9.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dal seguente:

« A decorrere *dal 1° settembre 1955*, l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, è così modificato:

« Le ore di lavoro straordinario da effettuarsi ai sensi del precedente articolo non possono superare, per ciascun impiegato, il numero di *48 ore* mensili ed il loro corrispettivo è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/7 dello stipendio *medio* lordo mensile ragguagliato a giornata. Nei riguardi del personale dei ruoli speciali transitori e del personale civile non di ruolo, contemplati, rispettivamente, dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, la retribuzione da computarsi ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario è quella in godimento in base all'anzianità di servizio. Ai funzionari dei gradi superiori al 7° i compensi per lavoro straordinario possono venire corrisposti in misura forfetaria mensile ragguagliata al corrispettivo di 48 ore, retribuite con le modalità ed i criteri predetti.

Per il personale subalterno, le ore di lavoro straordinario non possono superare le 60 mensili. Il coefficiente fisso di cui al precedente comma è ridotto ad 1/8 dello stipendio *medio* lordo mensile ragguagliato a giornata.

Gli importi dei compensi per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi sono aumentati del 15 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno, nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della sera alle ore cinque del giorno successivo), e nei giorni festivi, *sempre che non si tratti di lavoro compensativo*.

Solo nel caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brevi periodi di tempo — previo assenso del Ministro per il tesoro — prestazioni straordinarie non eccedenti, in alcun caso, 60 ore e 75 ore mensili, rispettivamente per i personali di cui ai precedenti primo e secondo comma. Tali prestazioni vanno retribuite, in ogni caso, secondo i criteri previsti dai precedenti commi del presente articolo.

I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale di ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non possono, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dalla applicazione dei precedenti commi.

Restano salve le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, ad eccezione di quanto si riferisce ai limiti normali stabiliti dal presente decreto ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è modificato come segue:

« L'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, e l'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni, sono soppressi ».

Art. 11.

L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dal seguente:

« Restano in vigore le aliquote di maggiorazione previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1946, n. 585, per i compensi del lavoro straordinario diurno, notturno o festivo, per il guadagno del cottimo e per i soprassoldi di responsabilità ».

Art. 12.

Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il lavoro straordinario viene compensato a norma degli articoli 37, 38 e 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato con il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454. Per il lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa l'aliquota del 10%, prevista dal primo comma del predetto art. 39, è elevata al 15% Il secondo comma del predetto art. 39 è sostituito dal seguente:

« La retribuzione media ordinaria è data per ciascun grado dalla media degli stipendi attribuiti alle varie qualifiche del grado stesso, con esclusione di ogni altra competenza ».

La spesa mensile complessiva relativa ai compensi per il lavoro straordinario da corrispondere al predetto personale non può eccedere la somma corrispondente a 24 ore mensili per ciascuno degli agenti in servizio.

All'art. 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Ai funzionari di grado pari o superiore al 3°, i compensi per lavoro straordinario possono venire corrisposti in misura mensile forfetaria ».

Art. 13.

Gli stipendi, paghe e retribuzioni fissati con le tabelle previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, hanno effetto, dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, nella aliquota dell'80%, ai fini della liquidazione dei trattamenti di previdenza.

Per il sopra indicato periodo di tempo, i contributi previdenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti a favore dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'E.N.P.A.S., ed a favore dell'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato, sono computati sull'80% degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al precedente comma; la parte dei contributi stessi che deve far carico al personale continua ad essere commisurata sugli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955, restando a carico delle Amministrazioni statali la relativa differenza.

Art. 14.

La locuzione « per il personale di grado 6° e superiore » contenuta nell'art. 7, secondo comma, e nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è sostituita con quella: « per il personale di grado 7° e superiore dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e di grado 5° o superiore delle Ferrovie dello Stato ».

Le competenze previste dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, spettanti al personale di grado 7° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e dei gradi 4° e 5° delle Ferrovie dello Stato sono maggiorate del 4,66 per cento. Le misure dell'indennità di missione e di prima sistemazione previste, per lo stesso personale, dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni, sono maggiorate dell'1,75 per cento.

Sull'importo lordo risultante dall'applicazione del precedente comma, si applica l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a 10 centesimi per le competenze orarie.

Art. 15.

Al personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di retribuzione, di importo pari alla differenza tra l'ammontare del premio di presenza spettante al 30 giugno 1955 in base a 25 giornate di presenza a norma del predetto comma e l'importo del premio di presenza, calcolato per un uguale numero di giorni, previsto alla stessa data per il personale dei ruoli speciali transitori dello stesso gruppo e con la stessa anzianità e per il personale di ruolo organico di pari grado ed anzianità, a seconda che si tratti di personale inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici.

Art. 16.

Gli articoli 8, 14 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono soppressi.

Art. 17.

Il servizio prestato in reparti combattenti che, a norma delle disposizioni vigenti, è considerato utile agli effetti della progressione economica in ciascun grado o qualifica dei dipendenti di ruolo, viene computato in favore del personale dei ruoli speciali transitori ai fini dell'anticipo del periodo di servizio, in corso di maturazione, richiesto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, per l'applicazione degli aumenti quadriennali previsti dallo stesso decreto.

Il diritto alla suddetta anticipazione è operante altresì nel periodo successivo a quello nel quale è sorto il godimento, limitatamente al tempo non computato nel periodo precedente.

Art. 18.

Agli impiegati delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di cui all'art. 4 — secondo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, sono attribuiti, in sostituzione dell'assegno perequativo stabilito con la legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, l'indennità di funzione o l'assegno perequativo previsti dalla stessa legge n. 130 e successive modificazioni, nonchè l'assegno integratore previsto dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 19, per i gradi iniziali del personale di ruolo cui i predetti impiegati sono equiparati quanto al trattamento economico in base al decreto Ministeriale 30 dicembre 1946.

Il miglioramento derivante dall'applicazione del precedente comma riassorbe, fino alla concorrenza del miglioramento stesso, la eventuale eccedenza dello stipendio in godimento su quello previsto per il grado del personale di ruolo cui è parificato dal decreto Ministeriale 30 dicembre 1946 in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 19.

Al personale delle Ferrovie dello Stato che sia stato promosso anteriormente al 1° luglio 1955 e che venga a trovarsi in una posizione di stipendio inferiore a quella spettante al personale di pari qualifica ed anzianità di stipendio promosso in data successiva, va attribuito lo stesso stipendio assegnato a quest'ultimo personale.

Art. 20.

Gli importi delle quote di aggiunta di famiglia — già quote complementari dell'indennità di carovita — di lire 3930 e 4240, previsti dall'art. 6, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 5530 e 7440. Del pari, gli importi delle quote me-

desime di lire 3090 e 3320, previsti dall'art. 7 della stessa legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati, rispettivamente, a lire 4690 e 6520.

L'assegno personale di sede di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, non spetta al personale che gode di quote di aggiunta di famiglia per la moglie o per i figli a carico.

La lettera *e*) del secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituita dalla seguente:

« *e*) cessa di essere corrisposto in caso di trasferimento del beneficiario ad una sede di servizio nella quale l'assegno stesso non sarebbe spettato in applicazione del precedente comma; è attribuito nella misura prevista nella nuova sede per il personale ivi in servizio al 30 giugno 1955, in caso di trasferimento ad una sede nella quale l'assegno medesimo sarebbe spettato ».

Art. 21.

Il secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito col seguente:

« Le locuzioni « ai due terzi » e « di due terzi » indicate rispettivamente negli articoli 2, terzo comma, 4, quinto comma, e 6, secondo comma, e nell'art. 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, sono sostituite dalle altre « alla metà » e « della metà ». Sono del pari sostituite, nell'art. 10 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 1002, la locuzione, di cui alla lettera *a*), « ad un decimo » con la locuzione « ad un dodicesimo »; alle lettere *b*) e *d*) la locuzione « ad un quinto » con la locuzione « al quarantacinque per cento »; alle lettere *c*) ed *e*) la locuzione « ad un quarto » con la locuzione « al cinquantacinque per cento ».

Art. 22.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto, fino alla concorrenza di milioni 4830, con una corrispondente aliquota dei proventi derivanti dall'applicazione dei decreti-legge 6 ottobre 1955, nn. 873, 874 e 875 — convertiti rispettivamente nelle leggi 3 dicembre 1955, nn. 1110, 1111, 1112 —, del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1955, n. 876, nonchè del provvedimento relativo all'aumento delle tasse di patenti automobilistiche, e, per l'ulteriore fabbisogno, con il provento dei provvedimenti riguardanti il diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione, l'aumento del prezzo di vendita delle banane e l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per i prodotti alcoolici, nonchè la disciplina della produzione e del commercio dei vini vermouth e degli altri vini aromatizzati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — VANONI — ANGELINI — BRASCHI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 64. — CARLOMAGNO

ALLEGATO I

Tabella N. 1-bis

PERSONALE DEI GRUPPI A, B e C DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

GRADO	STIPENDI ANNUI					ANNI RICHIESTI PER GLI AUMENTI PERIODICI		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
4°	1.999.200	2.047.200	2.095.200	—	—	4	—	—
5°	1.542.000	1.578.000	1.614.000	—	—	4	—	—
6°	1.251.960	1.287.960	1.323.960	—	—	4	4	—
7°	1.016.760	1.040.760	1.064.760	—	—	4	4	—
8°	856.560	868.560	880.560	—	—	4	4	4
9°	719.760	731.760	743.760	755.760	—	4	4-4-5	4-5-5
10°	606.960	618.960	630.960	642.960	—	3-3-4	4-4-5	4-5-5
11°	505.560	517.560	529.560	541.560	—	2	2-2-3	4
12°	452.400	458.400	464.400	470.400	476.400	—	2	3
13°	421.560	427.560	433.560	439.560	445.560	—	—	2

ALLEGATO II

Tabella N. 9

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

QUALIFICA	STIPENDI ANNUI					ANNI RICHIESTI PER GLI AUMENTI PERIODICI
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	
Commesso superiore . .	490.560	502.560	—	—	—	3
Messaggero di 1ª classe ed equiparato . . .	474.600	480.600	—	—	—	4
Messaggero di 2ª classe ed equiparato . .	453.000	465.000	471.000	477.000	—	4
Primo commesso ed equiparato.	420.000	426.000	432.000	438.000	444.000	3
Commesso ed equiparato	387.000	399.000	405.000	417.000	429.000	2

ALLEGATO VI

Tabella A

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (Iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
		PERSONALE DEGLI UFFICI						
A	1°	Capo servizio principale Capo compartimento di 1ª classe	2.074.500	2.122.500	2.170.500	—	—	2, 2
A	1°	Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	2.037.600	2.085.600	2.133.600	—	—	2, 2
A	2°	Ispettore capo superiore	1.551.900	1.587.900	1.623.900	—	—	4, 4
A	3°	Ispettore capo Cassiere principale	1.259.700	1.295.700	1.331.700	—	—	4, 4
A	4°	Ispettore principale Cassiere di 1ª classe	1.023.900	1.047.900	1.071.900	—	—	4, 4
A	5°	Ispettore di 1ª classe Cassiere di 2ª classe	861.000	873.000	885.000	—	—	4, 4
A	6°	Ispettore di 2ª classe	732.600	744.600	—	—	—	1
A	7°	Allievo ispettore	621.900	633.900	—	—	—	1
B	6°	Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo	720.600	732.600	744.600	756.600	—	4, 4, 5
B	7°	Segretario principale ad personam Segretario tecnico principale ad personam Disegnatore principale ad personam Revisore principale ad personam	633.900	645.900	—	—	—	4
B	8°	Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale	606.600	618.600	630.600	642.600	—	4,4,5
B	9°	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori	512.700	524.700 572.700	536.700	548.700	560.700	2,2,3,3,3
C	6°	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo	720.600	732.600	744.600	756.600	—	4,5,5
C	7°	Applicato principale ad personam	633.900	645.900	—	—	—	4
C	8°	Applicato principale Applicato disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale	606.600	618.600	630.600	642.600	—	4,5,5

Nota. — Lo stipendio del direttore generale è quello del grado III delle altre Amministrazioni statali.
Lo stipendio del vice direttore generale è quello del capo servizio principale.

Segue ALLEGATO VI — *Tabella A*

Segue PERSONALE DEGLI UFFICI

Gruppo	Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (Iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
C	9°	Applicato Aiutante disegnatore di 1ª classe Aiutante assistente lavori	512.700	524.700 572.700	536.700	548.700	560.700	4, 4, 4, 4, 4
d'ord.	9°	Scrivana principale	512.700	524.700 572.700	536.700	548.700	560.700	4, 4, 4, 4, 4
d'ord.	10°	Aiutante	472.500	478.500 502.500	484.500 508.500	490.500 514.500	496.500 520.500	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
d'ord.	10°	Alunno d'ordine Aiutante disegnatore Sorvegliante dei lavori	466.500	472.500 496.500	478.500 502.500	484.500	490.500	2, 2, 2, 3, 3, 3
d'ord.	10°	Scrivana	460.500	466.500 490.500	472.500 496.500	478.500	484.500	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	11°	Commesso Usciere capo	453.000	459.000 483.000	465.000 489.000	471.000	477.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	12°	Usciere di 1ª classe	444.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000	468.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	13°	Usciere	423.900	429.900 453.900	435.900 459.900	441.900	447.900	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	14°	Inserviente	414.300	420.300 444.300	426.300 450.300	432.300	438.300	2, 2, 2, 3, 3, 3

Segue ALLEGATO VI

PERSONALE DELLE STAZIONI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (Iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
5°	Capo stazione superiore	873.000	885.000	897.000	—	—	4,4
6°	Capo stazione principale Capo gestione principale Interprete principale	768.000	780.000 828.000	792.000	804.000	816.000	2, 2, 2, 3, 4
7°	Capo stazione di 1ª classe Capo gestione di 1ª classe Capo telegrafista di 1ª classe	707.400	719.400 767.400	731.400	743.400	755.400	2, 2, 2, 3, 3
7°	Interprete di 1ª classe	693.900	705.900 753.900	717.900	729.900	741.900	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo stazione di 2ª classe Capo gestione di 2ª classe Capo telegrafista di 2ª classe	634.800	646.800 694.800	658.800 706.800	670.800	682.800	2, 2, 2, 3, 3, 3
8°	Interprete di 2ª classe	618.600	630.600 678.600	642.600 690.600	654.600	666.600	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo stazione di 3ª classe ad personam Capo gestione di 3ª classe ad personam Capo telegrafista di 3ª classe ad personam	555.000	567.000 615.000	579.000 627.000	591.000	603.000	2, 2, 2, 3, 3, 3

Segue ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (Iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Segue PERSONALE DELLE STAZIONI					
9°	Interprete di 3ª classe . .	536.700	548.700 596.700	560.700 608.700	572.700	584.700	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Sottocapo	543.000	555.000 603.000	567.000 615.000	579.000	591.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Aiutante	478.500	484.500 508.500	490.500 514.500	496.500 520.500	502.500 526.500	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10°	Alunno d'ordine	472.500	478.500 502.500	484.500 508.500	490.500	496.500	2, 2, 2, 2, 3, 3
10°	Scrivana	466.500	472.500 496.500	478.500 502.500	484.500	490.500	2, 2, 2, 3, 3, 3,
11°	Manovratore capo	473.700	479.700 503.700	485.700 509.700	491.700 515.700	497.700	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
11°	Deviatore capo	453.000	459.000 483.000	465.000 489.000	471.000 495.000	477.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
11°	Guardamerci	447.000	453.000 477.000	459.000 483.000	465.000 489.000	471.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Capo squadra manovratori	462.600	468.600 492.600	474.600 498.600	480.600 504.600	486.600	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
12°	Capo squadra deviatori	444.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000 486.000	468.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Guardasala	438.000	444.000 468.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Manovratore	440.700	446.700 470.700	452.700 476.700	458.700	464.700	2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Deviatore	423.900	429.900 453.900	435.900 459.900	441.900	447.900	2, 2, 3, 3, 3, 3
		PERSONALE DEI TRENI					
7°	Capo personale viaggiante principale	683.400	689.400 737.400	701.400 749.400	713.400 761.400	725.400 773.400	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
7°	Controllore viaggiante principale	671.400	677.400 725.400	689.400 737.400	701.400 749.400	713.400 761.400	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe	616.800	622.800 670.800	634.800 682.800	646.800 694.800	658.800 706.800	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Controllore viaggiante di 1ª classe	610.800	616.800 664.800	628.800 676.800	640.800 688.800	652.800 700.800	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe ad personam	555.000	561.000 609.000	573.000 621.000	585.000 633.000	597.000 645.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante di 2ª classe ad personam	549.000	555.000 603.000	567.000 615.000	579.000 627.000	591.000 639.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante	549.000	555.000 603.000	567.000 615.000	579.000 627.000	591.000 639.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante	543.000	549.000 597.000	561.000 609.000	573.000 621.000	585.000 633.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Conduttore capo di 1ª classe	530.000	536.000 578.000	542.000 590.000	554.000 602.000	566.000	1, 1, 2, 2, 2, 3, 3
10°	Conduttore capo	520.000	526.000 550.000	532.000 556.000	538.000 562.000	544.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
11°	Conduttore principale . . .	482.000	488.000 512.000	494.000 518.000	500.000 524.000	506.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Conduttore	472.000	478.000 502.000	484.000 508.000	490.000 514.000	496.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Frenatore	455.000	461.000 485.000	467.000 491.000	473.000 497.000	479.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3

Segue ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (Iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	PERSONALE DI MACCHINA						
5°	Capo deposito superiore .	873.000	885.000	897.000	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale .	780.000	792.000	804.000	816.000	828.000	2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1ª classe	719.400	731.400 779.400	743.400	755.400	767.400	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo deposito di 2ª classe .	646.800	658.800 705.800	670.800 718.800	682.800	694.800	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe ad personam	579.000	591.000 639.000	603.000 651.000	615.000	627.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe .	579.000	591.000 639.000	603.000 651.000	615.000	627.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Macchinista di 1ª classe . .	570.000	576.000 618.000	582.000 630.000	594.000 642.000	606.000	1, 1, 2, 2, 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe . .	565.000	571.000 595.000	577.000 601.000	583.000 607.000	589.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
11°	Macchinista di 3ª classe .	520.000	526.000 550.000	532.000 556.000	538.000 562.000	544.000	2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
11°	Aiuto macchinista . . .	480.000	486.000 510.000	492.000 516.000	498.000 522.000	504.000	2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
12°	Capo squadra accudienti e manovali ad personam	462.600	468.600 492.600	474.600 498.600	480.600	486.600	2, 2, 2, 3, 3, 3
13°	Accudienti ad personam . .	440.700	446.700 470.700	452.700 476.700	458.700	464.700	2, 2, 2, 3 3, 3
	PERSONALE DELLA LINEA						
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	507.000	513.000 555.000	519.000 567.000	531.000 579.000	543.000 591.000	1, 1, 2, 2, 2. 3, 3, 3
10°	Sorvegliante della linea . .	492.900	498.900 522.900	504.900 528.900	510.900 534.900	516.900 540.900	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Capo squadra cantonieri	444.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000	468.000	2, 2, 3, 3, 3, 3
14°	Guardiano ad personam e cantonieri	408.300	414.300 438.300	420.300 444.300	426.300	432.300	2, 2, 3, 3, 3, 3
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA						
10°	Capo guardia ad personam .	486.900	492.900 516.900	498.900 522.900	504.900 528.900	510.900	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Sotto capo guardia ad personam	444.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000	468.000	2, 2, 3, 3, 3, 3
13°	Guardia ad personam . . .	423.900	429.900 453.900	435.900 459.900	441.900	447.900	2, 2, 3, 3, 3, 3
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO						
5°	Capo tecnico superiore . . .	873.000	885.000	897.000	—	—	4, 4
6°	Capo tecnico principale . . .	768.000	780.000 828.000	792.000	804.000	816.000	2, 2, 2, 3, 4
7°	Capo tecnico di 1ª classe . .	707.400	719.400 767.400	731.400	743.400	755.400	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo tecnico di 2ª classe . .	634.800	646.800 694.800	658.800 706.800	670.800	682.800	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe ad personam	567.000	579.000 627.000	591.000 639.000	603.000	615.000	2, 2, 2, 3, 3, 3

Segue ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (Iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Segue PERSONALE TECNICO ED OPERAIO						
9°	Capo tecnico di 3ª classe	543.000	555.000 603.000	567.000 615.000	579.000	591.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Capo verificatori	534.600	540.600	546.600	552.600	558.600	2, 2, 2, 3
10°	Sottocapotecnico	522.900	528.900	534.900	540.900	546.900	2, 2, 2, 3
11°	Verificatore	496.500	502.500 526.500	508.500 532.500	514.500 538.500	520.500	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Operaio di 1ª classe	450.000	456.000 480.000	462.000 486.000	468.000 492.000	474.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Operaio	429.900	435.900 459.900	441.900 465.900	447.900 471.900	453.900	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
14°	Aiutante operaio	408.300	414.300 438.300	420.300 444.300	426.300 450.300	432.300	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
	PERSONALE DI MANOVALANZA						
12°	Capo squadra manovali	444.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000 486.000	468.000 492.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
14°	Manovale	408.300	414.300 438.300	420.300 444.300	426.300	432.300	2, 2, 3, 3, 3, 3
	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO						
5°	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	923.000	935.000	947.000	—	—	4, 4
6°	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	830.000	842.000	854.000	866.000	878.000	2, 2, 2, 4
7°	Ufficiale navale di 1ª classe Ufficiale macchinista di 1ª classe	755.000	767.000 815.000	779.000	791.000	803.000	2, 2, 2, 3, 3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe Ufficiale macchinista di 2ª classe	660.000	672.000 720.000	684.000 732.000	696.000	708.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe ad personam Ufficiale macchinista di 3ª classe ad personam	590.000	602.000 650.000	614.000 662.000	626.000	638.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe Ufficiale macchinista di 3ª classe	590.000	602.000 650.000	614.000 662.000	626.000	638.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Primo nostromo Capo motorista Capo elettricista	560.000	566.000	572.000	578.000	584.000	2, 2, 2, 3
11°	Secondo nostromo Motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe	510.000	516.000 540.000	522.000 546.000	528.000 552.000	534.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Motorista Elettricista Carpentiere di 1ª classe	495.000	501.000 525.000	507.000 531.000	513.000 537.000	519.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	465.000	471.000 495.000	477.000 501.000	483.000	489.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
14°	Marinaio	447.000	453.000 477.000	459.000 483.000	465.000 489.000	471.000	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
14°	Carbonaio	420.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000	444.000	2, 2, 3, 3, 3, 3

Nota. — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

ALLEGATO VII *Tabella N. 1-bis*

PERSONALE DEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI E NON DI RUOLO DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
CATEGORIA I - Personale in possesso di diploma di laurea:								
1) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado X o superiore	43.280	45.280	47.280	49.280	51.280	53.280	55.280	4
2) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado XI	39.480	41.480	43.480	45.480	47.480	49.480	51.480	4
CATEGORIA II - Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile, proprie dei ruoli di gruppo *B*	37.700	39.700	41.200	43.200	44.700	46.700	48.200	4
CATEGORIA III - Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C* e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia	34.580	36.080	37.580	39.080	40.580	42.080	43.580	4
CATEGORIA IV - Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno	31.900	33.400	34.400	35.900	36.900	38.400	39.400	4

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 8.

Conglobamento del trattamento economico del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 381 e 17 agosto 1955, n. 767;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella di cui all'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1015, è sostituita dalla seguente:

Misura del compenso annuo lordo	Numero degli incaricati
L. 156.000	2.700
L. 221.000	1.000
L. 260.000	1.000
L. 299.000	1.000
L. 325.000	700
L. 364.000	500
L. 429.000	400

L'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 381, è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 9.

Conglobamento del trattamento economico dei graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferma speciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 punti 12 e 13 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 384, concernente l'attribuzione di un assegno integrativo mensile ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, raffermati o vincolati a ferme speciali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati sono fissate nelle seguenti misure nette:

1) dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio L. 151
2) durante il secondo anno di servizio . . » 173
3) durante il terzo anno di servizio . . » 232
4) durante il quarto anno di servizio . . » 275
5) durante il quinto anno di servizio . . . » 305
6) durante il sesto anno di servizio . . . » 355
7) durante il settimo anno di servizio » 375
8) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio » 430
9) dopo undici anni di servizio . . . . . » 456

Art. 2.

Le paghe giornaliere dei sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare sono fissate nelle seguenti misure nette:

A) *Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra*:

1) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di prima classe . L. 151
2) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe . . » 173
3) durante il secondo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe » 232
4) durante il terzo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe . . . . » 275
5) durante il quarto anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe . . . . . . L. 305
6) durante il quinto anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe fino alla promozione a sergente . . » 355

B) *Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo e a terra*:

1) durante il primo vincolo annuale . . . . L. 232
2) durante il secondo vincolo annuale » 275
3) durante il terzo ed il quarto vincolo annuale » 305
4) durante il quinto vincolo annuale » 355
5) durante il sesto vincolo annuale . . . . » 375

Art. 3.

L'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 384, conglobato nelle paghe contemplate nei precedenti articoli, è soppresso nei riguardi del precitato personale.

L'indennità speciale e l'indennità complementare previste, per lo stesso personale, dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1387, sono fissate nella misura mensile lorda di L. 2000. L'indennità speciale è ridotta a L. 1500 per i militari provvisti di alloggio gratuito, in natura.

E' soppressa, in quanto conglobata nell'indennità complementare di cui al precedente comma, l'indennità caropane dovuta al predetto personale in applicazione dell'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1387.

Art. 4.

Le paghe giornaliere ordinarie dei primi avieri raffermati dell'Arma aeronautica, ruolo servizi — categoria governo — e ruolo specialisti, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, sono fissate nelle seguenti misure nette:

1) dopo sei anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio L. 660
2) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio . » 700
3) dopo undici anni di servizio . . » 720

La differenza tra l'intera misura dell'indennità carovita dovuta, in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, al personale contemplato nel precedente comma in servizio effettivo negli aeroporti dove siano regolarmente costituite mense obbligatorie di servizio e la misura ridotta della medesima indennità prevista dall'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modifiche, è conservata al personale predetto quale indennità giornaliera lorda di L. 220.

Art. 5.

Per il personale indicato nel precedente art. 4, l'indennità di carovita — escluse le quote complementari

— di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 384, ed il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nelle paghe o trasformati nell'indennità giornaliera di cui all'art. 4, sono soppressi.

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 - secondo comma e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato nel precedente art. 4. A detto personale non competono le indennità di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 66. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 10.

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle delle retribuzioni spettanti al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, sono sostituite con quelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennità di carovita — escluse le quote complementari — di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 400, ed il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nelle retribuzioni di cui al precedente art. 1, sono soppressi.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al presente decreto.

Restano ferme le norme dell'art. 8 dei decreti Ministeriali 6 luglio 1948 e 23 giugno 1952, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1948, n. 197, e del 3 novembre 1952, n. 255.

Art. 4.

Gli assegni personali, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 23 giugno 1952 richiamato nel precedente art. 3, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzione, non vengono ridotti e riassorbiti in sede di prima applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 67. — CARLOMAGNO

TABELLA I

SANITARI

GRUPPI	Retribuzione annua Lire
1°	316.800
	320.400
	324.000
	328.800
	333.600
	336.000
2°	339.600
	345.600
	351.600
	356.400
	361.200
	367.200
3°	361.200
	368.400
	376.800
	384.000
	390.000
	396.000
4°	381.600
	391.200
	398.400
	402.000
	406.800
5°	399.600
	415.200
	420.000
6°	422.400
	440.400
	446.400
7°	464.400
	502.800
8°	507.600
	542.400
9°	548.400
	584.400

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA II

CAPPELLANI

GRUPPI	Retribuzione annua Lire
1°	294.000
	300.000
	310.800
	314.400
2°	315.600
	319.200
	324.000
	328.800
3°	326.400
	332.400
	337.200
4°	338.400
	344.400
	351.600
5°	351.600
	358.800
6°	370.800
	380.400

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA III

SUORE

GRUPPI	Retribuzione annua Lire
1°	315.600
	319.200
	324.000
2°	326.400
	332.400
	337.200
3°	338.400
	344.400
	351.600
4°	351.600
	358.800

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA IV

MAESTRI ED INSEGNANTI DIVERSI

GRUPPI	Retribuzione annua Lire
1°	294.000
	301.200
	310.800
	314.400
	318.000
2°	327.600
	337.200
	344.400
	354.000
3°	351.600
	358.800

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA V

FARMACISTI E VETERINARI

GRUPPI	Retribuzione annua Lire
1°	295.200
	312.000
	319.200
	328.800
	336.000
2°	354.000
	360.000
	369.600
	379.200
3°	363.600
	381.600
	398.400
	418.800

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 11.

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale straordinario già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa Italiana ed iscritto in appositi quadri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nei confronti del personale straordinario già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa Italiana, iscritto in appositi quadri speciali a cura del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, ed in servizio presso le Amministrazioni statali, in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, il trattamento economico a titolo di stipendio è fissato, con effetto dal 1° luglio 1955, nelle misure di cui alla annessa tabella.

Art. 2.

Per il personale indicato nel precedente articolo l'indennità di carovita — escluse le quote complementari — di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 749, il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati negli stipendi indicati nella allegata tabella, sono soppressi a decorrere dal 1° luglio 1955.

Art. 3.

Al personale indicato nel precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 10 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 68. — CARLOMAGNO

ALLEGATO I

Stipendi per il personale straordinario ex municipale iscritto nei quadri speciali presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, ed in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

CONGLOBAMENTO PARZIALE DAL 1° LUGLIO 1955

Personale delle categorie 1ª - 2ª 3ª:

	Stipendio annuo-lordo iniziale
Grado 9°	L. 648.000
Grado 10°	» 552.000
Grado 11°	» 474.000
Grado 12°	» 426.000
Grado 13°	» 396.000

Personale subalterno (categoria 4ª):

Classe 1ª	L. 444.000
Classe 2ª	» 414.000
Classe 3ª	» 390.000

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 12.

Conglobamento del trattamento economico degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per la emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 382, e 17 agosto 1955, n. 767;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le misure delle retribuzioni annue spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia sono stabilite come segue:

incaricati marittimi di 1ª classe . . . L. 182.400
incaricati marittimi di 2ª classe . . . » 165.600
delegati di spiaggia di 1ª classe . . . » 140.400
delegati di spiaggia di 2ª classe . . . » 130.800
delegati di spiaggia di 3ª classe . . » 120.600

L'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 382, è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *Il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 69. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 13.

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per l'emigrazione e la colonizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 383;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le misure degli stipendi per il personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono stabilite dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 2.

L'indennità di carovita — escluse le quote complementari — di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 383, il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati negli stipendi di cui al precedente articolo, sono soppressi.

Art. 3.

Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *Il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 70. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

Tabella degli stipendi per il personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione dei gruppi « A » e « B » dal 1° luglio 1955

(Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767)

QUALIFICHE	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento
Ispettore principale	984.000	992.000	1.003.000	
Primo ispettore Segretario principale aggiunto Ragioniere principale	828.000	837.000	847.000	
Ispettore Primo segretario aggiunto Primo ragioniere	694.000	702.000	710.000	
Ispettore aggiunto Segretario aggiunto Ragioniere	600.000	606.000	614.000	
Vice ispettore Vice segretario aggiunto Vice ragioniere	492.000	498.000	504.000	

TABELLA *B*

Tabella degli stipendi per il personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione del gruppo « C » dal 1° luglio 1955

(Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767)

QUALIFICHE	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento
Primo archivista	636.000	641.000	651.000	656.000
Archivista	526.000	532.000	540.000	550.000
Applicato Aiuto archivista	464.000	470.000	476.000	483.000
Alunno d'ordine Dattilografo	426.000	431.000	433.000	—

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 gennaio 1956, n. 14.

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale di commutazione telefonica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 391;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La paga lorda giornaliera del personale di commutazione telefonica addetto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, disciplinato dal regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838, è stabilito come appresso:

iniziale	L.	1.200
al 1° aumento	»	1.320
al 2° aumento	»	1.440
al 3° aumento	»	1.560
al 4° aumento	»	1.680

Art. 2.

Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennità di carovita — escluse le quote complementari — di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 391, e il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nella paga giornaliera di cui al precedente articolo, sono soppressi.

Art. 3.

Al personale di cui al precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 10 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 71. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 gennaio 1956, n. 15.

Determinazione della pianta organica degli operai permanenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni sull'assunzione, nomina, conferma, passaggio a categoria superiore ed inquadramento professionale del personale salariato del predetto Ministero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione:
Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visti gli articoli 6, 9 e 11 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della detta legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La pianta organica del personale salariato di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è fissata, per ciascun servizio e mestiere e per ciascuna categoria, con le tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 2.

L'assunzione dei salariati di ruolo e non di ruolo, il passaggio dei medesimi a categorie superiori, nonchè le nomine dei capi operai, vengono disposti, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con provvedimenti del direttore generale, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Le Commissioni esaminatrici di cui alla citata legge n. 67, sono composte da un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente, e da due funzionari di qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Ha le funzioni di segretario un funzionario di qualifica non superiore a consigliere di 2ª classe.

Nel bando di concorso saranno stabilite le sedi alle quali verranno assegnati i vincitori, nonchè i criteri di valutazione e le sedi di esame.

Art. 3.

La nomina degli operai permanenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'inquadramento professionale e l'importo del salario o della paga e

successivamente qualsiasi variazione dell'inquadramento stesso o del salario o della paga, nonchè la cessazione del servizio, sono disposti con provvedimenti del direttore generale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, ferma restando l'osservanza delle altre norme stabilite dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

L'assunzione, la conferma in servizio, e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Tali contratti sono approvati con provvedimenti del direttore generale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono stabiliti con contratto di lavoro approvato con provvedimenti del direttore generale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto i salariati non di ruolo, comunque assunti e denominati, in servizio da almeno due anni e in possesso della prescritta idoneità fisica, sono immessi in ruolo.

Un'apposita Commissione, nominata dal Ministro, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato, sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

Art. 5.

Il personale salariato giornaliero, che, alla data del 1° marzo 1952, non trovavasi in servizio nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è immesso nel contingente del personale temporaneo, purchè, a partire dal 270° giorno anteriore alla predetta data, abbia complessivamente effettuato almeno 90 giorni di servizio.

Ogni disposizione precedente incompatibile col presente decreto rimane abrogata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 72. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

SERVIZI E MESTIERI VARI	Capi operai, conduttori di automezzi e trattori con patente di 3° gr.	CATEGORIE 1ª Operai specializzati conduttori di automezzi e trattori con patente di 3° gr.	2ª Operai guardafili e autisti	3ª Operai comuni	4ª Manovali	TOTALE
Conduttori di automezzi e di carretti elettrici	150	600	950	300	—	2.000
Guardalinee TT., attrezzatori di linee elettriche e di antenne R. T.	185	750	1.130	—	—	2.065
Operai comuni .	—	—	—	415	—	415
Altri mestieri .	65	250	420	785	1.000	2.520
	400	1.600	2.500	1.500	1.000	7.000

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA *B*

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

MESTIERI	Capi operai sorveglianti e simili	CATEGORIE 1ª	2ª	3ª	4ª	TOTALE
Conduttori di automezzi	5	106	30	—	—	141
Attrezzatori di linee elettriche ed antenne R. T. . . .	2	6	12	—	—	20
Mestieri vari . . .	5	12	12	22	88	139
	12	124	54	22	88	300

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 16.

Ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE E AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

CAPO I

Classificazione

Art. 1.

(Distinzione delle carriere).

Le carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici, delle Amministrazioni dello Stato sono distinte come segue:

carriere direttive;

carriere di concetto;

carriere esecutive;

carriere del personale ausiliario.

Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna Amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.

CAPO II

Ammissione agli impieghi

Art. 2.

(Requisiti generali).

Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono, tuttavia, ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.

Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dalle norme seguenti.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

(Concorsi di ammissione).

Ferme restando le norme per le nomine di competenza del Consiglio dei Ministri, l'assunzione agli impieghi è effettuata mediante pubblico concorso per esami ai gradi iniziali.

L'Amministrazione stabilisce di volta in volta il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso nei gradi iniziali, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio.

E' in facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nei gradi superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo al bando. Le nomine a tali posti in eccedenza saranno conferite al verificarsi di ciascuna vacanza.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Art. 4.

(Esclusione dal concorso).

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

(Riserva dei posti).

Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dall'art. 66 i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione di carriera.

Art. 6.
(Svolgimento delle prove).

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alle prove orali deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 7.
(Graduatoria del concorso).

Espletate le prove di concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.
(Conferimento di posti disponibili agli idonei).

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.
(Nomina in prova).

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Ministro, salvo che la legge prescriva diversamente.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 10.
(Periodo di prova).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'Amministrazione.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da un ruolo di corrispondente carriera della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle dei posti per i quali hanno concorso. L'Amministrazione ha facoltà di obbligare tali vincitori a frequentare i corsi di formazione.

Art. 11.
(Nullità delle assunzioni).

L'assunzione di impiegati senza il concorso previsto dal presente decreto per le singole carriere è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, salva la responsabilità personale dell'impiegato che vi ha provveduto.

TITOLO II

CARRIERE DIRETTIVE

CAPO I

Qualifiche ed attribuzioni

Art. 12.
(Qualifiche).

Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche:

direttore generale;
ispettore generale;
direttore di divisione;
direttore di sezione;
consigliere di 1ª classe;
consigliere di 2ª classe;
consigliere di 3ª classe.

Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti risulta, a tutti gli effetti, dai quadri numeri da 1 a 19 annessi al presente decreto.

Le carriere direttive del personale tecnico per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree per il cui conseguimento è previsto un corso di studi universitario della durata di almeno cinque anni o di altra laurea seguita da corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera, hanno inizio dalla qualifica di consigliere di 2ª classe o equiparata.

Art. 13.

(Attribuzioni del personale direttivo).

Il personale delle carriere direttive con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparato svolge attività normativa in applicazione di legge e regolamenti; di coordinamento; di propulsione e di controllo; cura l'organizzazione tecnico-scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed economiche; attende a compiti di studio e ricerche; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'Amministrazione; nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta l'Amministrazione e ne cura gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla vigilanza dello Stato; è preposto alla direzione dei vari rami dell'Amministrazione centrale e degli organi periferici provinciali, o di circoscrizione più estesa, da essa dipendenti.

Il personale delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di sezione collabora nella attività dei dirigenti predetti ai sensi dell'art. 18.

Art. 14.

(Attribuzioni dei direttori generali).

I direttori generali e i capi degli uffici centrali equiparati alle Direzioni generali esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nelle materie ad essi delegate dal Ministro; coadiuvano il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al Ministro i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, la imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza della Amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

Art. 15.

(Attribuzioni degli ispettori generali).

Gli ispettori generali od equiparati provvedono, secondo le direttive del Ministro e del competente direttore generale, alla vigilanza sugli organi ed uffici inferiori, nonchè sugli enti soggetti alla vigilanza della Amministrazione mediante ispezioni ed altri mezzi consentiti dalla legge; riferiscono all'organo dal quale dipendono sull'esito delle ispezioni o inchieste ad essi affidate; segnalano tutte le irregolarità da essi accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare, ed adottano in caso di urgenza i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Il Ministro, con proprio decreto, può conferire ad un ispettore generale l'incarico di sostituire il direttore generale in caso di assenza o impedimento, od altri speciali incarichi.

Gli ispettori generali od equiparati possono essere preposti ad uffici dell'Amministrazione centrale e periferici, particolarmente importanti.

Art. 16.

(Attribuzioni dei direttori di divisione).

I direttori di divisione ed i capi degli uffici od equiparati organizzano e dirigono il servizio di competenza e adottano tutti i provvedimenti sugli affari loro attribuiti dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal Ministro o dal direttore generale; riferiscono periodicamente al direttore generale sull'andamento del loro ramo di servizio; adottano o propongono i provvedimenti per ridurne il costo o migliorarne l'efficienza anche in relazione a nuove esigenze; promuovono il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Art. 17.

(Attribuzioni dei direttori di sezione).

I direttori di sezione ed equiparati dirigono la sezione, l'ufficio o il reparto cui sono preposti; provvedono agli affari di competenza e predispongono gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispongono per quelli di mera esecuzione ed esercitano le altre attribuzioni ad essi deferite dagli organi superiori.

Art. 18.

(Attribuzioni dei consiglieri).

I consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe o equiparati, collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti. Istruiscono le pratiche loro affidate, provvedono anche agli adempimenti di carattere interlocutorio, e riferiscono su di esse al direttore di sezione; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dalla Amministrazione; rilasciano certificazioni.

Il personale di cui al precedente comma, durante il periodo di permanenza complessiva nelle qualifiche ivi previste, deve essere adibito almeno a tre diversi settori di attività. Tale requisito è indispensabile ai fini della ammissione agli esami di concorso e di idoneità per la promozione a direttore di sezione, salvo che non sussista possibilità di avvicendamento o che l'Amministrazione non vi abbia provveduto.

Art. 19.

(Attribuzioni di funzioni particolari).

I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari dei direttori generali, dei direttori di divisione, dei direttori di sezione, dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe.

CAPO II

Accesso alle carriere direttive

Art. 20.

(Nomina alla qualifica iniziale).

La nomina in prova a consigliere di 3ª classe, o a consigliere di 2ª classe per le carriere previste dal terzo comma dell'art. 12, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2.

Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio per l'ammissione al concorso e le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali.

Le prove scritte debbono essere almeno tre.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado. Va tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dallo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico.

CAPO III

Svolgimento della carriera

Art. 21.

(Promozione a consigliere di 2ª classe).

La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica compreso il periodo di prova.

Art. 22.

(Promozione a consigliere di 1ª classe).

La promozione a consigliere di 1ª classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 23.

(Promozione a direttore di sezione).

La promozione a direttore di sezione si consegue mediante:

1) concorso per esami di merito distinto, nei limiti di un quarto dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera;

2) esame di idoneità, nel limite dei restanti tre quarti dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.

Per determinare l'anzianità di servizio agli effetti considerati nei precedenti commi va computato anche il periodo di prova.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto è valutato per metà e per non più di quattro anni complessivi.

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni anno. L'ammissione ad essi è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, terrà conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini all'esercizio delle funzioni direttive e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di aggiornamento previsti dallo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 24.

(Concorso per merito distinto ed esame di idoneità).

Il concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte e una prova orale. L'esame di idoneità consiste in tre prove scritte e una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto della Amministrazione.

Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti.

Negli esami di concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Negli esami d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati del concorso per esame di merito distinto che superino le prove d'esame, ma non siano utilmente collocati nella graduatoria del concorso per il conseguimento di uno dei posti per i quali esso è indetto, qualora abbiano l'anzianità richiesta per la ammissione agli esami di idoneità, sono collocati in unica graduatoria, in base alla votazione riportata, con gli impiegati che abbiano superato l'esame di idoneità. A parità di votazione, costituisce titolo di preferenza l'aver superato la prova dell'esame di concorso. Qualora i candidati predetti non abbiano l'anzianità prevista nel numero due del primo comma dell'art. 23 sono collocati nella graduatoria unica formata per l'esame d'idoneità al quale essi avrebbero dovuto partecipare dopo aver compiuto undici anni di servizio nella carriera.

La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto in quelli di idoneità, è stabilita

dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voto ha la preferenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Al concorso per merito distinto e agli esami di idoneità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, però, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza sui promossi mediante esame di idoneità.

Art. 25.

(Promozione a direttore di divisione).

La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:

1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre un anno di anzianità nella qualifica. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre tre anni di anzianità nella qualifica.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto, sempre che vi siano disponibilità di posti, nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale.

Entro il mese di settembre nel bollettino ufficiale del Ministero deve essere pubblicato il bando del concorso speciale nel quale vanno indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le promozioni avranno effetto dal primo gennaio successivo. I vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio per merito comparativo.

Art. 26.

(Concorso speciale e scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione).

L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte. Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attività dell'Amministrazione cui appartengono.

Nello scrutinio per merito comparativo il Consiglio di amministrazione forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli e all'esito di un colloquio, al quale devono essere ammessi tutti gli scrutinabili.

Il colloquio del concorso speciale e quello integrativo dello scrutinio per merito comparativo devono concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonchè all'attitudine alle funzioni superiori.

Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo va tenuto conto del profitto tratto nei corsi di perfezionamento.

Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, però, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale della Amministrazione.

Art. 27.

(Promozione ad ispettore generale).

La promozione ad ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di divisione che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 28.

(Norme generali sullo scrutinio per merito comparativo).

Nel procedere agli scrutini per merito comparativo il Consiglio di amministrazione deve preliminarmente determinare, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli in relazione alle esigenze delle singole carriere; con riguardo alla qualità di servizio prestato, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento previsti dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, all'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche nonchè alla cultura ed ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale. L'anzianità nella qualifica immediatamente inferiore e l'anzianità di carriera possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parità di merito. I titoli valutati per ogni scrutinio devono risultare dalle schede personali. Ogni scrutinato ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia del provvedimento con cui si sono predeterminati i criteri di valutazione, dei quaderni di scrutinio e della propria scheda personale.

Art. 29.

(Nomina a direttore generale).

I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con decreto del presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre Amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

TITOLO III

Carriere di concetto

CAPO I

Qualifiche e attribuzioni

Art. 30.

(Qualifiche).

Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:

segretario capo;
segretario principale;
primo segretario;
segretario;
segretario aggiunto;
vice segretario.

Per le carriere di concetto che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti risulta a tutti gli effetti dai quadri numeri da 20 a 37 annessi al presente decreto.

Art. 31.

(Attribuzioni).

Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati. Nell'espletamento del proprio compito ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

CAPO II

Accesso alle carriere

Art. 32.

(Nomina a vice segretario).

La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e in possesso degli altri requisiti stabiliti dallo art. 2. Le prove scritte devono essere almeno due.

Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio, nonchè le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

La disposizione del comma precedente non si applica per l'accesso alle carriere di concetto del personale tecnico.

CAPO III

Svolgimento delle carriere

Art. 33.

(Promozione a segretario aggiunto).

La promozione a segretario aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova.

Art. 34.

(Promozione a segretario).

La promozione a segretario si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 35.

(Promozione a primo segretario).

La promozione a primo segretario si consegue mediante:

1) concorso per esami di merito distinto, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto nove anni di servizio nella carriera;

2) esami di idoneità, nel limite dei restanti tre quarti dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto undici anni di servizio nella carriera.

Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea e titoli equipollenti.

Per determinare l'anzianità di servizio agli effetti considerati nei precedenti commi va computato anche il periodo di prova.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con qualifica non inferiore ad archivista è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni anno. L'ammissione ad essi è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tale fine, terrà conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

Art. 36.

(Esami per le promozioni a primo segretario).

Il concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte e in una prova orale. L'esame di idoneità è costituita da due prove scritte e da una prova orale. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente pratico e una di esse deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto della Amministrazione.

Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti.

Al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dell'art. 24.

I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza sui promossi mediante esami di idoneità.

Art. 37.

(Promozione alle qualifiche superiori a primo segretario).

Le promozioni a segretario principale e a segretario capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 38.

(Procedimento dello scrutinio).

Negli scrutini per merito comparativo previsti dal presente capo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 28.

TITOLO IV

CARRIERE ESECUTIVE

CAPO I

Qualifiche ed attribuzioni

Art. 39.

(Qualifiche).

Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:

archivista capo;
primo archivista;
archivista;
applicato;
applicato aggiunto.

Per le carriere esecutive che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle precedenti risulta a tutti gli effetti dai quadri numeri da 38 a 57 annessi al presente decreto.

Art. 40.

(Attribuzioni).

Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti delle singole Amministrazioni.

CAPO II

Accesso alle carriere

Art. 41.

(Nomina ad applicato aggiunto).

La nomina in prova ad applicato aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.

Gli esami debbono comprendere, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova obbligatoria di dattilografia o stenografia ed una facoltativa sull'impiego di altri mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio necessario per la ammissione agli esami, nonchè le materie che debbano formare oggetto degli esami scritti e orali.

CAPO III

Svolgimento delle carriere

Art. 42.

(Promozione ad applicato).

La promozione ad applicato si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica compreso il periodo di prova.

Art. 43.

(Promozione ad archivista).

La promozione ad archivista si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica.

Art. 44.

(Promozione a primo archivista).

La promozione a primo archivista si consegue mediante:

1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, nominati all'impiego civile in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, l'anzianità di servizio richiesta dal precedente comma è ridotta di quattro anni.

Art. 45.

(Promozione ad archivista capo).

La promozione ad archivista capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi archivisti dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 46.

(Esami e scrutini per le promozioni).

Gli scrutini per merito comparativo previsti dall'art. 44, n. 2), devono essere tenuti, sempre che vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso previsto dal n. 1) dell'art. 44.

Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

L'esame di concorso consta di due prove scritte a carattere pratico sui servizi di istituto e di una prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Le materie delle prove scritte e orali sono determinate dai singoli ordinamenti. Si applicano al concorso le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, però, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

I vincitori del concorso per esame hanno la precedenza sui promossi per merito comparativo.

Negli scrutini per merito comparativo previsti dal presente capo si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 28.

TITOLO V

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

CAPO I

Qualifiche e mansioni

Art. 47.

(Qualifiche).

Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:

commesso capo;
commesso;
usciere capo;
usciere;
inserviente.

Le carriere del personale ausiliario tecnico comprendono le seguenti qualifiche:

agente tecnico capo;
agente tecnico.

Per le carriere che contemplano qualifiche diverse la equiparazione alle precedenti risulta, a tutti gli effetti, dai quadri numeri da 58 a 77 annessi al presente decreto.

Art. 48.

(Mansioni).

Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto della carta, dei fascicoli o di altri oggetti dell'ufficio, ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

Il personale ausiliario tecnico è addetto alla guida degli automezzi, ne cura la pulizia e la piccola manutenzione; esplica le mansioni previste dagli ordinamenti che contemplano qualifiche particolari.

CAPO II

Accesso alle carriere

Art. 49.

(Nomina ad inserviente o ad agente tecnico).

La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie, salvo per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

CAPO III

Svolgimento delle carriere

Art. 50.

(Promozione ad usciere).

Gli inservienti che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica conseguono la promozione ad usciere mediante scrutinio per merito assoluto.

Su tale scrutinio il Consiglio di amministrazione designa secondo l'ordine di ruolo gli impiegati che abbiano dimostrato diligenza e buona condotta.

Art. 51.

(Promozioni ad usciere capo).

La promozione ad usciere capo si consegue mediante scrutini per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 52.

(Promozioni a commesso e commesso capo).

Le promozioni a commesso e commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore cinque anni di effettivo servizio.

Art. 53.

(Promozioni ad agente tecnico capo).

Le promozioni ad agente tecnico capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.

TITOLO VI

CARRIERE SPECIALI

CAPO I

Ordinamento

Art. 54.

(Qualifiche).

Le carriere del personale degli uffici periferici per i quali sono attualmente stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo *A* e *B* si distinguono nelle carriere direttive e di concetto, secondo l'ordinamento previsto dagli allegati quadri numeri 78, 79 e 80.

Le carriere direttive comprendono le seguenti qualifiche:

ispettore generale, compartimentale o equiparato;
direttore di 1ª classe, o equiparato;
direttore di 2ª classe, o equiparato;
vice direttore, o equiparato.

Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:

segretario o equiparato;
segretario aggiunto o equiparato;
vice segretario o equiparato.

Al personale delle carriere direttive o di concetto di cui ai precedenti commi sono estese le disposizioni stabilite negli altri titoli del presente decreto in quanto siano applicabili e non si sia provveduto nel presente titolo.

CAPO II

Accesso alle carriere direttive

Art. 55.

(Nomina a vice direttore).

L'accesso a ciascuna delle carriere direttive istituite per gli uffici periferici di cui al precedente articolo è riservato agli impiegati appartenenti alle carriere di concetto degli stessi uffici.

La nomina alla qualifica di vice direttore ed equiparata si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi gli impiegati delle predette carriere di concetto con qualifica di segretario ed equiparata che abbiano compiuto nove anni di complessivo servizio nella carriera e siano in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente.

Allo stesso concorso sono ammessi anche i segretari ed equiparati, che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma precedente purchè abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado ed abbiano complessivamente compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, tredici anni di effettivo servizio nella carriera.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, terrà conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni direttive e del risultato conseguito nei corsi di formazione e integrazione previsti dallo statuto degli impiegati dello Stato.

Il concorso consiste in tre prove scritte ed una orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956. n. 4, concernente l'avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni.

Art. 56.

(Promozione a direttore di 2ª classe).

La promozione alla qualifica di direttore di 2ª classe, ed equiparata, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di 3ª classe, ed equiparati, dello stesso ruolo i quali abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo nella qualifica.

Art. 57.

(Inquadramento).

Gli impiegati appartenenti ai ruoli di gruppo *A* e *B* previsti dal primo comma del precedente art. 54 sono inquadrati, secondo l'ordine di anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

Carriere direttive

Gruppo A	Gruppo B	Qualifica
Grado 5°	—	ispettore generale, compartimentale ed equiparato;
Grado 6°	6°	direttore di 1ª classe ed equiparato;
Grado 7°	7°	direttore di 2ª classe ed equiparato;
Grado 8°	8°	vice direttore ed equiparato.

Carriere di concetto

Gruppo B	
Grado 9°	segretario ed equiparato;
Grado 10°	segretario aggiunto ed equiparato;
Grado 11°	vice segretario ed equiparato.

L'inquadramento previsto dal precedente comma per gli impiegati provenienti dai gradi 8° e superiori di gruppo *B* è effettuato previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione in base alle funzioni esercitate ed ai precedenti di servizio. Gli impiegati così inquadrati nelle carriere direttive non potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno maturato l'anzianità prescritta per la promozione medesima i pari grado provenienti dal ruolo di gruppo *A*.

Gli impiegati già di gruppo *B* che siano stati inquadrati nel gruppo *A* e non vi abbiano potuto ottenere la promozione al grado superiore per mancanza di posti disponibili, mentre i pari grado rimasti al gruppo *B* con uguale o minore anzianità sono stati già promossi al grado superiore, potranno, previo giudizio del Consiglio di amministrazione, essere promossi, anche in soprannumero, al grado superiore e inquadrati come previsto al primo comma. I posti così conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che verranno a verificarsi.

Gli impiegati previsti dalla prima parte del precedente secondo comma che non ottengano inquadramento nelle carriere direttive conservano « ad personam » la qualifica acquisita. Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione ai gradi superiori previsti dal soppresso ruolo di provenienza in occasione e nella stessa proporzione delle promozioni effettuate nella corrispondente qualifica della carriera direttiva. Agli impiegati promossi è attribuita « ad personam » la qualifica immediatamente superiore prevista dal precedente ordinamento.

Nella qualifica di vice direttore ed equiparata della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano « ad personam » la qualifica del ruolo di provenienza.

TITOLO VII

PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE O AD ALTRA CARRIERA

CAPO I

Passaggio ad altra Amministrazione

Art. 58.

(Modalità del passaggio).

L'Amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra Amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali servizi, può avanzarne motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sentiti l'Amministrazione cui l'impiegato appartiene e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione richiedente.

Analoga richiesta può essere avanzata dalle Amministrazioni che, in relazione alla situazione di organico e alle esigenze di servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di altre Amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli aggiunti.

Il Presidente del Consiglio, sentita l'Amministrazione cui appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto.

Alle conseguenti variazioni di organico si provvede con regolamento di esecuzione.

L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra Amministrazione spetta altresì al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono trasferiti ad altra Amministrazione sono collocati nei ruoli di questa, con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con la relativa anzianità.

CAPO II

Passaggio ad altre carriere

Art. 59.

(Modalità del passaggio).

Gli impiegati dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 60.

(Valutazione di anzianità).

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto o applicato; per l'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni a direttore di sezione o a primo segretario nonchè per l'ammissione al concorso e agli scrutini per la promozione a primo archivista, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori è valutato per intero e per non più di quattro anni complessivi, ivi compresa la valutazione dell'anzianità eventualmente spettante ai sensi dell'art. 23, terzo comma, e dell'art. 35, quarto comma.

In ogni caso la promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto o applicato non potrà aver luogo se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo, compreso l'eventuale periodo di prova, per almeno un anno, se trattasi di carriera direttiva, e per almeno due anni, per le altre carriere.

Art. 61.

(Assegno personale nei passaggi di carriera).

Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione agli impiegati provenienti da qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE

CAPO I

Attribuzioni del personale di particolari ruoli

Art. 62.

(Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico).

Le attribuzioni del personale appartenente ai ruoli ispettivi e del personale degli uffici tecnici speciali delle Amministrazioni centrali sono stabilite dai singoli ordinamenti.

Art. 63.

(Attribuzioni del personale degli uffici locali).

I capi degli uffici locali delle Amministrazioni dello Stato esercitano le funzioni attribuite dalla legge alla competenza di detti uffici.

I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto agli uffici locali.

CAPO II

Svolgimento delle carriere

Art. 64.

(Requisito generale di ammissibilità agli esami o agli scrutini di promozione).

Non sono ammessi in ogni caso agli esami o agli scrutini per promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato una qualifica inferiore a buono.

Art. 65.

(Promozioni a posti disponibili).

Le promozioni non possono essere conferite se non ci sia disponibilità di posti nella qualifica cui si deve accedere o in quella ad essa superiore.

Art. 66.

(Valutazione del servizio militare).

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione o di primo segretario, o equiparati, nonchè per l'ammissione al concorso per esami o allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo archivista o equiparato, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo in reparti combattenti è valutato per intero come servizio civile di ruolo.

Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è cumulabile con quello valutato ai sensi degli articoli 23, comma terzo, 35 comma quarto e 60.

In ogni caso, ai fini della partecipazione agli esami o agli scrutini suddetti, è richiesta una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nel ruolo.

I criteri stabiliti dai commi precedenti per la valutazione del servizio militare prestato in reparti combattenti si osservano anche per l'ammissione al concorso di cui all'art. 55.

Le stesse disposizioni si applicano ai fini della ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di commesso, o agente tecnico capo, con la permanenza minima nel ruolo di due anni.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella carriera.

Art. 67.

(Passaggio-promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti).

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti di cui allo art. 71 i quali abbiano compiuto in tali ruoli un'anzianità di servizio pari a quella richiesta dagli articoli 23, 35 e 44 sono ammessi a partecipare rispettivamente al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, o equiparato, di primo segretario, o equiparato, ed agli esami di concorso per la promozione alla qualifica di primo archivista, o equiparato, nei ruoli corrispondenti, ove esistano.

Art. 68.

(Indennità di missione per partecipazione a esami di promozione).

Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione della indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento.

Perdono il diritto al rimborso e alla indennità di cui sopra coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.

Art. 69.

(Ruoli organici).

Fino alla revisione prevista dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, rimangono in vigore i ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto, con le modifiche derivanti dai quadri annessi.

Rimangono altresì in vigore i ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituiti alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato con decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e 16 settembre 1955, n. 1304.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

Inquadramento del personale nelle nuove carriere

Art. 70.

(Conferimento di speciali incarichi).

Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le singole Amministrazioni centrali.

In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedano la particolare competenza tecnica di estranei alle Amministrazioni, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato, con decreto del Ministro interessato di concerto col Ministro per il tesoro. La durata dell'incarico non può superare l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte.

Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.

Gli incarichi già conferiti in base alle precedenti disposizioni cessano alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e potranno essere rinnovati in base alle norme di cui ai precedenti commi.

Art. 71.

(Ruoli aggiunti).

I ruoli speciali transitori istituiti con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono sostituiti da ruoli aggiunti che comprendono le qualifiche seguenti:

per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di 3ª classe e di consigliere di 2ª classe o equiparate;

per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario e segretario aggiunto o equiparate;

per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto ed applicato o equiparate;

per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente ed usciere o equiparate e per le carriere del personale ausiliario tecnico quella di agente tecnico.

I dipendenti statali collocati negli attuali ruoli transitori e quelli che avendo maturato l'anzianità richiesta per l'inquadramento in tali ruoli non abbiano ancora ottenuto il relativo provvedimento formale saranno inquadrati nei corrispondenti ruoli aggiunti presso l'Amministrazione di appartenenza.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni tre per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche superiori all'iniziale previste nel primo comma.

Gl'impiegati dei ruoli speciali transitori e quelli in possesso dei requisiti per l'inquadramento nei predetti ruoli i quali abbiano ottenuto, nei ruoli speciali transitori, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la nomina in ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data predetta, il collocamento nei ruoli aggiunti. In tal caso, sarà computata per intero l'anzianità complessiva cui avevano diritto per il collocamento nel ruolo transitorio e quella maturata nel ruolo organico, semprechè i ruoli appartengano alla carriera corrispondente. Se i ruoli appartengono a carriere diverse il servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore si calcola per metà.

Art. 72.

(Inquadramento nei nuovi ruoli).

Il personale dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nei ruoli rispettivamente delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, istituiti per i medesimi servizi. Il personale subalterno è inquadrato nei nuovi ruoli del personale ausiliario.

L'inquadramento è effettuato secondo l'anzianità posseduta nel ruolo.

Art. 73.

(Inquadramento del personale di gruppo *A* nelle carriere direttive).

Gli impiegati dei vari gradi dei soppressi ruoli di gruppo *A* sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

grado 4° direttore generale o equiparato;
» 5° ispettore generale o equiparato;
» 6° direttore di divisione o equiparato;
» 7° direttore di sezione o equiparato;
» 8° consigliere di 1ª classe o equiparato;
» 9° consigliere di 2ª classe o equiparato;
» 10° } consigliere di 3ª classe o equiparato.
» 11° }

Gli impiegati provenienti dal grado 10° dei ruoli di gruppo *A* corrispondenti alle carriere previste dall'articolo 12, ultimo comma, sono inquadrati nella qualifica di consigliere di 2ª classe o equiparato.

Art. 74.

(Inquadramento nella qualifica di consigliere di 1ª classe in base ad esami espletati o in corso di espletamento).

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione al grado 8° di gruppo *A* in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data da cui ha effetto il presente decreto, le prove scritte siano già state iniziate.

Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati, collocati nella graduatoria unica di cui all'art. 42, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i quali non abbiano ancora conseguito la promozione alla data in cui ha effetto il presente decreto, nonchè i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma e i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame d'idoneità saranno collocati nel corrispondente ruolo della carriera direttiva con la qualifica di consigliere di 1ª classe, o equiparata, subito dopo gli impiegati provenienti dal grado 8°, nell'ordine seguente:

1) vincitori nel concorso per merito distinto, di cui al primo comma;

2) idonei collocati nella graduatoria unica predetta;

3) idonei del concorso per merito distinto con otto anni di servizio complessivo nel gruppo *A* ed idonei dell'esame di idoneità, da portare a termine ai sensi del precedente primo comma, previo collocamento in unica graduatoria da formare a norma dell'art. 42, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

4) idonei del concorso per merito distinto, che non abbiano compiuto otto anni di servizio complessivo nel gruppo *A*.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 4, concernente l'avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni.

Art. 75.

(Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di 1ª classe).

Gli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di 1ª classe, o equiparata, in attuazione degli articoli 73 e 74 possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante:

a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nel grado 8° del gruppo *A* e nella qualifica di consigliere di 1ª classe, salvo il disposto dell'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri indicati nell'art. 28, il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado 8° o alla qualifica di consigliere di 1ª classe attraverso concorsi per merito distinto, per esami di idoneità o mediante l'esame speciale previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, attribuendo per le tre differenti ipotesi diversi coefficienti;

b) concorsi per merito distinto o esami di idoneità ai sensi dell'art. 23 quando abbiano compiuto rispettivamente nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto complessivamente nel grado 8° o nella qualifica di consigliere di 1ª classe tre anni di effettivo servizio.

Le stesse disposizioni si applicano anche agli impiegati indicati nel secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del precedente articolo, decorrendo il periodo di tre anni stabilito nelle lettere *a*) e *b*) del precedente comma dalla data di approvazione delle relative graduatorie.

Le promozioni a direttore di sezione da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma, lettera *a*), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 76.

(Promozione a direttore di divisione degli impiegati provenienti dal grado di capo sezione).

Entro tre anni dalla data di efficacia del presente decreto, gli impiegati inquadrati nella qualifica di direttore di sezione, od equiparata, in attuazione del precedente art. 73, possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo, senza colloquio, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo al compimento di tre anni di complessivo ed effettivo servizio nel grado 7° di gruppo *A* e nella qualifica di direttore di sezione o equiparata.

Art. 77.

(Inquadramento del personale di gruppo *B* nelle carriere di concetto).

Gli impiegati dei vari gradi dei soppressi ruoli di gruppo *B* sono inquadrati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

grado 6° - segretario capo o equiparato;
grado 7° segretario principale o equiparato;
grado 8° - primo segretario o equiparato;
grado 9° - segretario o equiparato;
grado 10° segretario aggiunto o equiparato;
grado 11° - vice segretario o equiparato.

Art. 78.

(Inquadramento nella qualifica di segretario in base ad esami espletati o in corso di espletamento).

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione al grado 9° di gruppo *B* in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data da cui ha effetto il presente decreto, siano state già iniziate le prove scritte.

Gli idonei di concorsi ad esami precedentemente espletati, collocati nella graduatoria unica di cui all'art. 42, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i quali alla data in cui ha effetto il presente decreto non abbiano ancora conseguito la promozione nonchè i vincitori del concorso per merito distinto previsto dal precedente comma e i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità, saranno collocati nel corrispondente ruolo della carriera di concetto, con la qualifica di segretario od equiparato, subito dopo gli impiegati provenienti dal grado 9°, nell'ordine seguente:

1) vincitori del concorso per merito distinto, previsto dal primo comma;

2) idonei collocati nella graduatoria unica predetta;

3) idonei del concorso per merito distinto con otto anni di servizio complessivo nel gruppo *B* ed idonei dell'esame di idoneità, da portare a termine ai sensi del precedente primo comma, previo collocamento in unica graduatoria da formare a norma dell'art. 42, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

4) idonei del concorso per merito distinto, che non abbiano compiuto otto anni di servizio complessivo nel gruppo *B*.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 4, concernente l'avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni.

Art. 79.

(Promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario).

Gli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario o equiparata, in attuazione degli articoli 77 e 78 possono conseguire la promozione a primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo, salvo il disposto dell'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri dell'art. 28, il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado 9° o alla qualifica di segretario attraverso concorsi per merito distinto, per esami di idoneità o mediante l'esame speciale previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, attribuendo per le tre differenti ipotesi diversi coefficienti.

Le promozioni a primo segretario da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente comma hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero di vice segretari, segretari aggiunti e segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 80.

(Inquadramento del personale di gruppo *C* nelle carriere esecutive).

Gli impiegati dei vari gradi dei soppressi ruoli di gruppo *C* sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo

dei gradi di provenienza, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

grado 9° archivista capo o equiparato;
grado 10° primo archivista o equiparato;
grado 11° archivista o equiparato;
grado 12° applicato o equiparato;
grado 13° applicato aggiunto o equiparato.

Art. 81.

(Esami per la promozione al grado 11° di gruppo *C* in via di espletamento).

I concorsi per la promozione al grado 11° di gruppo *C* in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data da cui ha effetto il presente decreto, siano state già iniziate le prove scritte.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella qualifica di archivista o equiparato secondo l'ordine di graduatoria, subito dopo gli impiegati provenienti dal grado 11°, a decorrere dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie.

Gli impiegati provenienti dal grado 11° e i vincitori dei concorsi di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo archivista mediante:

a) scrutinio per merito assoluto ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

b) esami di concorso ai sensi del precedente art. 44 prescindendosi dall'anzianità ivi prevista.

Le promozioni a primo archivista da effettuare ai sensi del precedente comma mediante scrutinio per merito assoluto sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati di grado 11° di gruppo *C* che hanno titolo a partecipare allo scrutinio anzidetto e il numero degli archivisti e degli applicati che abbiano compiuto undici anni di complessivo effettivo servizio.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956 n. 4, concernente l'avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni.

Art. 82.

(Inquadramento del personale subalterno nelle carriere del personale ausiliario).

Gli impiegati dei vari gradi dei soppressi ruoli del personale subalterno sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

Grado	Qualifica
commesso capo	commesso capo
primo commesso	commesso
usciere capo	usciere capo
usciere	usciere
inserviente	inserviente
capo agente tecnico	agente tecnico capo
agente tecnico	agente tecnico

Art. 83

(Anzianità acquisite).

Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di cui già sono in possesso.

Conservano altresì, nella nuova qualifica, l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

I consiglieri di 3ª classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo *A*, conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza e in quello inferiore dello stesso ruolo.

Art. 84.

(Norme sullo svolgimento degli esami).

Le norme sullo svolgimento degli esami di ammissione alle carriere e sullo svolgimento dei concorsi ed esami di promozione sono stabilite, in quanto non previsto dal presente decreto, con regolamento di esecuzione.

Fino a che tali norme non saranno emanate, ed in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, si continueranno ad applicare le disposizioni sullo svolgimento degli esami di ammissione e di promozione contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 85

(Determinazione del trattamento economico del personale in servizio).

Agli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono attribuiti gli stipendi delle qualifiche nelle quali essi vengono inquadrati.

Ai fini delle attribuzioni degli aumenti periodici si computa l'anzianità del grado di provenienza. Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è valutabile ai fini del successivo aumento.

Art. 86.

(Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti).

Al personale dei ruoli aggiunti di cui al precedente art. 71 spetta il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica del ruolo organico con la relativa progressione economica. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si computa l'anzianità posseduta nel ruolo speciale transitorio. Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è valutabile ai fini del successivo aumento.

Art. 87.

(Impiegati dei ruoli transitori della Corte dei conti).

Gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio di gruppo *A* della Corte dei conti a norma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sono, ai sensi ed agli effetti dell'art. 67, ammessi a partecipare agli esami per la promozione alla qualifica di direttore di sezione

nel ruolo transitorio di revisione della Corte, per un numero di posti non superiore a quello previsto dall'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 489.

Art. 88.

(Carriere del personale dipendente dal Ministero delle finanze).

Con legge ordinaria sarà provveduto all'unificazione dei ruoli e delle carriere del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero delle finanze ed all'inquadramento nei nuovi ruoli del personale stesso.

Art. 89.

(Norme particolari per il personale del Ministero degli esteri).

Gli esami e i concorsi per l'avanzamento nelle carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, che non sono disciplinati da ordinamenti speciali, sono limitati alle prove scritte. Le norme relative ai programmi, alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alle modalità ed allo svolgimento delle prove, alla formazione delle graduatorie saranno stabilite con regolamento.

Art. 90.

(Applicabilità).

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato salvo gli ordinamenti speciali, che continuano ad essere applicati sino a quando non sarà provveduto al coordinamento previsto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 91.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 *gennaio* 1956

Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 73. — CARLOMAGNO

CARRIERE DEL PERSONALE DIRETTIVO

QUADRO 1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D. **Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale**

RUOLO AMMINISTRATIVO		RUOLO TECNICO (AD ESAURIMENTO)	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—
—	—	—	—
Direttore generale	1	—	—
Ispettori generali	4	Esperto capo	1
Direttori di divisione	15	Esperti superiori	2
Direttori di sezione	18	Esperto principale	1
Consiglieri di 1ª classe	23	Esperti	2
Consiglieri di 2ª classe	72	—	—
Consiglieri di 3ª classe		—	—
	133		6

QUADRO 2

D. **Commissariato per il turismo**

RUOLO AMMINISTRATIVO	
Qualifica	Organico
—	—
—	—
Direttore generale	1
Ispettore generale	1
Direttori di divisione	5
Direttori di sezione	6
Consiglieri di 1ª classe	7
Consiglieri di 2ª classe	24
Consiglieri di 3ª classe	
	44

QUADRO 3/*a*.

D. **Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica**

Amministrazione della sanità pubblica						Istituto superiore di sanità			
Medici		Veterinari		Chimici farmacisti		Direzione generale		Segreteria didattica del Museo	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Direttore generale dei servizi medici	1	Direttore generale dei servizi veterinari	1	—	—	Direttore generale	1	—	—
Ispettori generali medici	21	Ispettori generali veterinari	4	Ispettore generale. .	1	—	—		
Ispettori superiori e medici provinciali capi	66	Ispettori superiori e veterinari provinciali capi	38	Ispettore capo	1	—	—		
Medici provinciali superiori	89	Veterinari provinciali superiori	48	Ispettori superiori e chimici farmacisti capi	2	—	—	Capo della segreteria didattica e del Museo di I classe	1
Medici provinciali principali	62	Veterinari provinciali principali	55	Ispettori e chimici farmacisti principali	2	—	—		
Medici provinciali . . .	78	Veterinari provinciali		Assistenti		—	—		
			42		4				
—	—	Veterinari provinciali aggiunti		Assistenti aggiunti . .		—	—	—	—
	317		188		10		1		1

2° S. P. *Segue:* **Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica** QUADRO 3/*b*.

STITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Laboratorio di biologia		Laboratorio di chimica		Laboratorio di chimica terapeutica		Laboratorio di fisica		Laboratorio di ingegneria sanitaria	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capo laboratorio, vice capo laboratorio e ispettore generale	3	Capo laboratorio, Vice capo laboratorio e ispettori generali	7	Capo laboratorio, Vice capo laboratorio e ispettore generale	3	Capo laboratorio, vice capo laboratorio e ispettore generale	3	Capo laboratorio, vice capo laboratorio e ispettore generale	3
Assistenti capi.	4	Assistenti capi	6	Assistenti capi	3	Assistenti capi	3	Assistenti capi	3
Primi assistenti	4	Primi assistenti.	6	Primi assistenti.	3	Primi assistenti.		Primi assistenti.	
Assistenti	4	Assistenti .	8	Assistenti	3	Assistenti . .	3	Assistenti .	3
Assistenti aggiunti.		Assistenti aggiunti		Assistenti aggiunti		Assistenti aggiunti		Assistenti aggiunti	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15		27		12		9		9

3° *S. P.* *Segue:* **Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica** QUADRO 3/*c*.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ							
Laboratorio di microbiologia		Laboratori di parassitologia		Biblioteca		Servizi amministrativi	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
Capo laboratorio, vice capo laboratorio e ispettori generali	7	Capo laboratorio, vice capo laboratorio e ispettore generale	3	Capo della biblioteca . . .	1	Capo doi servizi	1
Assistenti capi	4	Assistenti capi .	4	—	—		
Primi assistenti	6	Primi assistenti				Direttori di sezione	2
				Bibliotecari	3		
Assistenti	10	Assistenti	4			Consiglieri di 1ª classe .	3
Assistenti aggiunti.		Assistenti aggiunti				Consiglieri di 2ª classe . .	6
	—	—	—	—	—	Consiglieri di 3ª classe . . .	
	27		11		4		12

QUADRO 4

D. **CONSIGLIO DI STATO**

QUALIFICA	ORGANICO
—	—
—	—
—	—
Direttori di segreteria di 1ª classe	2
Direttori di segreteria di 2ª classe	2
Vice direttori di segreteria	3
Vice direttori di segreteria aggiunti	4
—	—
—	—
	11

QUADRO 5

D. **CORTE DEI CONTI**

QUALIFICA (Ruolo ad esaurimento)	ORGANICO
—	—
—	—
—	—
Ispettori capi di revisione	4
Direttori di divisione	5
Direttori di sezione	9
Segretario capo	1
—	—
—	—
	19

QUADRO 6

D. **Consiglio nazionale delle ricerche**

QUALIFICA	ORGANICO
Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche	1
—	—
Segretario generale	1
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
	2

QUADRO 7

D. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UFFICI SPECIALI						PERSONALE DEI COMMISSARI CONSOLARI (Ruolo ad esaurimento)	
Archivio storico		Servizio crittografico		Biblioteche			
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	Ispettore de commissari consolari	1
Direttore di archivio storico	1	Capo del servizio crittografico	1	—	—	Commissari consolari capi	2
—	—	—	—	Bibliotecario	1	Commissari consolari superiori	3
—	—	—	—	—	—	Commissari consolari di 1ª classe	5
—	—	—	—	—	—	Commissari consolari di 2ª classe	5
—	—	—	—	—	—	Commissari consolari di 3ª classe	
	1		1		1		16

QUADRO 8-a

D. MINISTERO DELL'INTERNO

CARRIERA AMMINISTRATIVA		SERVIZI ANTINCENDI		ARCHIVI D. STATO		AMMINISTRAZIONE DELLA P. S.	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
Capo della polizia	1	—	—	—	—	—	—
Prefetti di 1ª classe	(a) 58						
Prefetti	64	—	—	Soprintendente Archivio centrale di Stato	1	Ispettori generali capi	4
Vice prefetti	170	Comandante della Scuola .	1	Ispettore generale, soprintendente 1ª classe e direttori capi 1ª classe	6	Questori . .	110
Vice prefetti ispettori . . .	175	Ispettori capi . .	10	Soprintendenti 2ª classe e direttori capi 2ª classe	18	Vice questori	110
		Ispettore sanitario .	1				
Direttore di Sezione . . .	440	Ispettori superiori . . .	14	Direttori 1ª classe	28	Commissari capi	282
Consiglieri di 1ª classe		Primi Ispettori .	27	Direttori 2ª classe	31	Commissari	410
Consiglieri di 2ª classe .	580	Ispettori . .	124	Direttori 3ª classe	79	Commissari aggiunti	995
Consiglieri di 3ª classe .		—	—	Archivisti di Stato		Vice commissari	
	1488		177		163		1911

(a) Oltre 15 prefetti che possono essere messi a disposizione

QUADRO 8-*b*

D. *Segue:* **Ministero dell'Interno**

RUOLI AD ESAURIMENTO

Affari di culto		Fondo per il culto		Servizio speciale riservato	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
Ispettori generali	2	Ispettore generale	1	Capo del servizio	1
Direttori di divisione	6	Direttori di divisione	4	Dirigenti di 1ª classe	3
Direttori di sezione	10	Direttori di sezione	8	Dirigenti di 2ª classe	3
Consiglieri di 1ª classe	16	Consiglieri di 1ª classe	10	Dirigenti di 3ª classe	4
Consiglieri di 2ª classe	30	Consiglieri di 2ª classe	16	Vice dirigenti	5
Consiglieri di 3ª classe		Consiglieri di 3ª classe		—	—
	64		39		16

QUADRO 9

D. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Amministrazione centrale		Istituti di prevenzione e di pena						Archivi notarili	
Ufficio traduzioni		Ruolo amministrativo		Ruolo tecnico alienistico		Ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario			
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Ispettori generali . .	5	Ispettore generale	1	—	—	Ispettori generali	5
Traduttore capo	1	Direttori di divisione	18	Direttore capo alienista	1	Ispettore di 1ª classe	2	Conservatori capi	13
Traduttore	1	Direttori di sezione	45	Direttori superiori alienisti	2	Ispettore .		Conservatori superiori	22
Traduttore aggiunto	1	Consiglieri di 1ª classe	50	Direttori alienisti .	3	—	—	Primi conservatori	26
Vice traduttore . .	1	Consiglieri di 2ª classe	122	Medici primari .	20	—	—	Conservatori	72
—	—	Consiglieri di 3ª classe		—	—	—	—	Vice conservatori .	
	4		240		27		2		138

QUADRO 10

D. **MINISTERO DELLE FINANZE**

Amministrazione centrale		Intendenze di finanza		Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari-ipoteche		Amministrazione dogane e imposte indirette – Laboratori chimici		Amministrazione dogane e imposte indirette – Uffici tecnici imposte fabbricazione		Catasto e servizi tecnici erariali		Personale già addetto al soppresso Commissariato per i Servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti dotazione della Corona (ad esaurimento)	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Direttori generali	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettori generali	21 (a)	Ispettori generali e intendenti 1ª classe	7+45	Conservatori capi	6	Direttori Laboratori chimici e chimici ispetti.	7	Ispettori generali	4	Ispettori generali	20 (f)	—	—
Direttori di divisione	75 (b)	Intendenti 2ª cl.	46	Conservatori superiori	23	Chimici capi . .	24	Ingegneri capi	29	Ingegneri capi	85 (f)	Agenti agronomi	2
Direttori di sezione	93	Vice intendenti	170	Conservatori 1ª cl.	31	Chimici superiori	26	Ingegneri superiori	25	Ingegneri superiori	89 (g)		
Consiglieri di 1ª classe	105 (c)	Consiglieri di 1ª classe	190	Conservatori 2ª cl.	37	Primi chimici .	29 (e)	Primi ingegneri.	26	Primi ingegneri	90		
Consiglieri di 2ª classe	286 (d)	Consiglieri di 2ª classe	728	—	—	Chimici	39	Ingegneri . . .	34	Ingegneri . .	160		
Consiglieri di 3ª classe		Consiglieri di 3ª classe		—	—	Chimici aggiunti		—	—	—	—	—	—
	588		1186		97		125		118		444		2

(a) Di cui uno per il coordinamento tributario, uno per i servizi del lotto e lotterie e uno per i servizi amministrativi del Comando generale della Guardia di finanza. — (b) Di cui quattro per i servizi della Finanza locale. — (c) Compreso un posto di statistico. (d) Comprese un posto di attuario. — (e) Compreso un posto di chimico della Zecca. — (f) Compreso un posto per la carica di amministratore generale dei Canali Cavour. — (g) Compreso un posto di vice-direttore della Zecca.

QUADRO 11

D. MINISTERO DEL TESORO

Amministrazione centrale		Ragioneria generale dello Stato — Servizi centrali e ispettorato generale di finanza				Scuola dell'arte della medaglia	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Ragioniere generale dello Stato . 1			—	—	—
Direttori generali	8	Ispettori generali capi .	3	Ispettore generale capo	1	—	—
Ispettori generali . .	20	Ispettori generali o direttori di ragioneria centrale di 1ª classe	24	Ispettori generali	15	—	—
Direttori di divisione . .	88	Direttori di ragioneria centrale di 2ª classe o direttori di divisione	95	Ispettori capi	40	Direttore della Scuola dell'arte della medaglia	1
Direttori di sezione	111	Direttori di sezione	180	Ispettori superiori	38	—	—
Consiglieri di 1ª classe	114	Consiglieri di 1ª classe	190	Consiglieri di 1ª classe	15	—	—
Consiglieri di 2ª classe .	267	Consiglieri di 2ª classe	460	—	—	—	—
Consiglieri di 3. classe		Consiglieri di 3ª classe		—	—	—	—
	608		952		94		1

Quadro 12-*a*

D. MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Amministrazione centrale		Istituto geografico militare		Servizio chimico militare		Servizio del Genio militare			
						Personale tecnico		Personale del Commissariato	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Direttori generali . . .	2	—		—	—	—	—	—	—
Ispettori generali . . .	12	—		—	—	—	—	—	—
Direttori di divisione .	28	Ingegnere geografo capo e Geodeta capo	2	Chimici capi e fisici capi	3	Ingegnere elettrotecnico capo	1	—	—
Direttori di sezione . .	40	Ingegnere geografi superiore	2	Chimici superiori e fisici superiori	5	Ingegnere elettrotecnico superiore	1	Ingegnere superiore	
Consiglieri di 1ª classe .	50	Ingegneri geografi principali	2	Chimici e fisici principali	7	Ingegnere elettrotecnico *principale*	1	Ingegnere principale .	2
Consiglieri di 2ª classe .	171	Ingegneri geografi . . .	5	Chimici e fisici	13	Ingegnere elettrotecnico	2	Ingegnere	
Consiglieri di 3ª classe .		—	—	Chimici e fisici aggiunti		—	—	—	—
	303		11		28		5		2

QUADRO 12-*b*

D. **MINISTERO DELLA DIFESA-MARINA**

CARRIERA AMMINISTRATIVA		DIREZIONI ARMI ED ARMAMENTI NAVALI				PERSONALE PER IL LABORATORIO SPERIMENTALE LA SPEZIA	
		Chimici		Fisici ed ingegneri elettrotecnici			
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
Direttori generali. . .	2	—	—	—	—	—	—
Ispettori generali. . .	4	Ispettore chimico	1	—	—	—	—
Direttori di divisione .	16	Chimici capi. .	2	Fisico capo o ingegnere elettrotecnico capo	1	Direttore .	1
Direttori di sezione. . .	20	Chimici superiori	3	Fisici superiori o ingegneri elettrotecnici superiori	4	Specialista superiore .	1
Consiglieri di 1ª classe .	21	Chimici principali	5	Fisici principali o ingegneri elettrotecnici principali	5	Specialisti principali . .	3
Consiglieri di 2ª classe	93	Chimici	18	Fisici o ingegneri elettrotecnici	13	Specialisti	13
Consiglieri di 3ª classe		—	—	—	—	Specialisti aggiunti . .	
	156		29		23		18

QUADRO 12-c

D. MINISTERO DELLA DIFESA-AERONAUTICA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE		PERSONALE TECNICO PER IL SERVIZIO AEREOLOGICO — Ruolo ad esaurimento	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—		—	—
—		—	—
Direttore generale	1	—	—
Ispettori generali	[illegible]	—	—
Direttori di divisione	16	Geofisico capo	1
Direttori di sezione	31	Geofisici superiori	4
Consiglieri di 1ª classe	36	Geofisici principali	5
Consiglieri di 2ª classe	135	Geofisico	1
Consiglieri di 3ª classe		—	—
	222		11

QUADRO 13/*a*

D. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AMMINISTRAZIONE CENTRALE										BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE	
Carriera amministrativa		Ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica		Ispettori centrali per le antichità e belle arti		Ispettori centrali per l'istruzione elementare		Provveditorati agli studi			
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Direttori generali . .	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettori generali . .	24	Ispettori di 1ª classe	10	Ispettori di 1ª classe	2	Ispettori di 1ª classe	6	Provveditori agli studi di 1ª classe	45	Ispettori generali bibliografi direttori di biblioteche di 1ª classe	5
Direttori di divisione e ispettori capi	75	Ispettori di 2ª classe	34	Ispettori di 2ª classe	4	Ispettori di 2ª classe	12	Provveditori agli studi di 2ª classe	50	Ispettori capi e direttori di biblioteche di 2ª classe	16
Direttori di sezione	50	—	—	—	—	—	—	Vice provveditori	45	Direttori biblioteche di 3ª classe e ispettori superiori di Soprintendenze	18
Consiglieri di 1ª classe	65	—	—	—	—	—	—	Consiglieri di 1ª classe	50	Bibliotecari di 1ª classe e ispettori di Soprintendenza di 1ª classe	38
Consiglieri di 2ª classe	148	—	—	—	—	—	—	Consiglieri di 2ª classe	240	Bibliotecari di 2ª classe e ispettori di Soprintendenza di 2ª classe	80
Consiglieri di 3ª classe		—	—	—	—	—	—	Consiglieri di 3ª classe		Vice bibliotecario e vice direttori di Soprintendenza	
	370		44		6		18		430		157

QUADRO 13/*b*

2° P. I.

Segue: **Ministero della pubblica istruzione**

Istituto di patologia del libro		Amministrazione delle antichità e belle arti		Istituto centrale del restauro		Accademie di belle arti, Conservatori di musica, ed Accademia di arte drammatica		Amministrazione universitaria	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—		Soprintendenti 1ª classe	10	-	—	—	—	Direttori amministrativi di 1ª classe	5
Direttore . . .	1	Soprintendenti 2ª classe	28	—	—	Direttore amministr	1	Direttori amministrativi di 2ª classe	16
—	—	Direttori di 1ª classe	21			Direttori segreteria	3	Direttori di Sezione	20
—	—	Direttori di 2ª classe	38	Chimico e fisico .	1+1	Consiglieri di 1ª classe	4	Consiglieri di 1ª classe	28
		Ispettori e architetti	80			Consiglieri di 2ª classe	24	Consiglieri di 2ª classe	105
Assistenti	4	Ispettori aggiunti e architetti aggiunti				Consiglieri di 3ª classe		Consiglieri di 3ª classe	
	5		177		2		32		174

(80, 24 and 105 are each bracketed across the last two rows.)

QUADRO 13/c

3° P. I. *Segue:* **Ministero della pubblica istruzione**

Convitti nazionali		Giardino coloniale di Palermo	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
Rettori di 1ª classe	45	—	—
Vice rettori	60	Vice direttore agronomo	1
Vice rettori aggiunti di 1ª classe	155	—	—
Vice rettori aggiunti di 2ª classe		—	—
Vice rettori aggiunti di 3ª classe		—	—
	260		1

QUADRO 13/*d*

4° P. I. *Segue:* **Ministero della pubblica istruzione**

Ispettorato centrale istruzione elementare		Ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico della carriera amministrativa centrale		Ruolo transitorio del personale proveniente dal Consiglio nazionale delle ricerche		Ruolo transitorio del personale proveniente dall'E.N.I.M.S.		Personale già addetto al soppresso commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministraz. dei beni già costituenti dotazione della Corona (ad esaurimento)	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Ispettori generali .	2	—	—	—	—	Ispettore centrale	1
Ispettori centrali . .	9 (a)	Direttori di divisione	2	Ricercatori	2	Direttori di divisione	1	Direttore di divisione	1
—	—	—	—	—	—	Direttore di sezione	1	Direttori di sezione	2
—	—	—	—	—	—	Consigliere di 1ª classe	1	Consigliere di 1ª classe	1
—	—	—	—	—	—	Consigliere di 2ª classe	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9		4		2		5		5

(a) In corrispondenza ai posti coperti dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti nel ruolo ispettivo centrale della carriera direttiva per l'istruzione elementare.

QUADRO 14

D. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE		PERSONALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE (ad esaurimento)		GENIO CIVILE				PERSONALE DEI SERVIZI RADIOTECNICI	
				Ingegneri		Architetti urbanistici			
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Presidente del Consiglio superiore dei LL. PP.	1	—	—	—	—
Direttori generali	7	—	—	Presidenti di sez. del Consiglio superiore.	6	—	—	—	—
Ispettori generali	11	Ispettori generali	7	Ispettori generali	44	—	—	—	—
Direttori di divisione	34	Ispettori capi	17	Ingegneri capi	140	—	—	—	—
Direttori di sezione	50	Ispettori superiori	32	Ingegneri superiori	150	Architetti superiori e ingegneri urbanistici superiori	5	Direttore di servizi	1
Consiglieri di 1ª classe.	60	Ispettori principali		Ingegneri principali	160	Architetti principali e ingegneri urbanistici principali	6	—	—
Consiglieri di 2ª classe.		Ispettori	86	Ingegneri	497	Architetti e ingegneri urbanistici	15	—	—
	180								
Consiglieri di 3ª classe		Ispettori aggiunti		—	—	—	—	—	—
	342		142		998		26		1

QUADRO 15-*a*

D. MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

RUOLO AMMINISTRATIVO		RUOLO TECNICO SUPERIORE DELL'AGRICOLTURA		SERVIZIO DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE Ruolo tecnico superiore		ISTITUTO DI SPERIM. AGRARIA E TALASSOGR.			
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	Direttori ordinari capi	2		
Direttori generali	(*a*) 7	Presidente Consiglio superiore agricoltura e foreste	1	—	—	Direttori ordinari capi			
Ispettori superiori	12	Ispettori generali	28	Ispettori generali	6	Direttori ordinari superiori	30		
Direttori di divisione	33	Ispettori capi	115	Ispettori capi	(*b*) 40	Direttori straordinari			
Direttori di sezione	40	Ispettori superiori	116	Ispettori superiori	50	Direttori straordinari		Aiuto direttori di 1ª cl.	84
Consiglieri di 1ª classe	34	Ispettori principali	220	Ispettori principali	80			Aiuto direttori di 2ª cl.	
Consiglieri di 2ª classe	118	Ispettori	500	Ispettori	228			Sperimentatori di 1ª cl.	113
Consiglieri di 3ª classe		Ispettori aggiunti		Ispettori aggiunti				Sperimentatori di 2ª cl.	
	249		980		404		30		197

(*a*) *Di cui uno transitorio per i servizi dell'alimentazione ed uno per i servizi dell'economia montana e delle foreste.*
(*b*) Oltre i posti residui dei soprannumeri previsti o da riassorbire a norma del disposto di cui alla nota alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

QUADRO 15-*b*

A.F.

Segue: **Ministero dell'agricoltura e foreste**

SERVIZI DI METEREOLOGIA E ECOLOGIA AGRARIA		ENOTECNICI E DIRETTORI VIVAI VITI AMERICANE		SERVIZIO PESCA		SERVIZI DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE (ruolo ad esaurimento)		ISTITUTI INCREMENTO IPPICO	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Direttore	1	—	—	Ispettore generale	1	Ispettore generale	1	—	—
Vice direttore	1	Direttore enotec. capo.	1	Esperti capi	2	Ispettori capi . . .	11	Direttore capo.	1
Ecologi superiori. . . .	3	Direttori enotecnici . .	2	Esperti superiori	2	Ispettori superiori	10	Direttori	4
Ecologi principali . . .	3	Enotecnici principali .	2	Esperti principali	2	Ispettori principali	15	—	—
Ecologi	6	Enotecnici	7	Esperti	4	Ispettori .	7	—	—
Ecologi aggiunti		Assistenti		Esperti aggiunti		—	—	—	—
	14		12		11		44		5

D — MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — QUADRO 16/*a*

Amministrazione centrale — Ruolo ordinario — Qualifica	Organico	Amministrazione centrale — Ruolo ad esaurimento — Qualifica	Organico	Proprietà intellettuale — Qualifica	Organico	Corpo delle miniere — Ruolo tecnico — Qualifica	Organico	Corpo delle miniere — Servizio geologico — Qualifica	Organico	Corpo delle miniere — Servizio chimico — Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
Direttori generali . .	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettori generali .	10	Ispettori generali .	2	—	—	Ispettori generali .	5	Ispettore generale, direttore	1	Ispettore generale, direttore	1
Direttori di divisione	30	Direttori di divisione	5	Esaminatori capi	2	Ingegneri capi.	23	Geologi capi. .	4	Chimici capi. . . .	3
Direttori di sezione .	32	—	—	Esaminatori principali	2	Ingegneri principali	25	Geologi principali .	5	Chimici principali .	3
Consiglieri di 1ª classe	42	—	—	Primi esaminatori	2	Ingegneri . . .	34	Geologi	8	Chimici	4
Consiglieri di 2ª classe	95	—	—	Esaminatori . . .	11	Ingegneri aggiunti	52	Geologi aggiunti. .	9	Chimici aggiunti. .	5
Consiglieri di 3ª classe		—	—	Vice esaminatori		—	—	Vice geologi . . .		Vice chimici	
	214		7		17		139		27		16

QUADRO 16-*b*

2° I. C. *Segue*: **Ministero dell'industria e commercio**

Stazioni sperimentali per l'industria				Uffici provinciali dell'industria e del commercio			
				Direttore e sostituto direttore		Capi uffici statistica	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
Direttore superiore .	8	—	—	—	—	—	—
Direttori principali .		—	—	Ispettori generali e direttore superiore	16	—	—
Direttori ordinari .		—	—	Ispettori capi e direttori capi . .	41	Capi ufficio di 1ª cl.	3
Direttori straordinari		Vice direttori . . .	8	Direttori. . . .	45	Capi ufficio di 2ª cl.	20
—	—	Aiuto direttori . . .	8	Direttori aggiunti .	45	Capi ufficio di 3ª cl.	20
—	—	Assistenti	21	Sostituti direttori .	53	Capi ufficio di 4ª cl.	51
—	—	Assistenti aggiunti .		Sostituti direttori aggiunti		Capi ufficio aggiunti	
	8		37		200		94

QUADRO 17

D **MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Amministrazione centrale		Ispettorati del lavoro		Uffici del lavoro	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
Direttori generali	5	—	—	—	-
Ispettori generali	11	Ispettori generali { centrali regionali	2 9	Ispettori generali.	3
Direttori di divisione	40	Ispettori capi . { centrali provinciali	6 40	Direttori capi	20
Direttori di sezione	45	Ispettori superiori provinciali	53	Direttori principali	75
Consiglieri di 1ª classe	48	Ispettori principali	60	Direttori	130
Consiglieri di 2ª classe	110	Ispettori di 1ª classe . . .	181	Consiglieri di 2ª cl.	380
Consiglieri di 3ª classe		Ispettori di 2ª classe . . .		Consiglieri di 3ª cl.	
	259		351		608

QUADRO 18

D. MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Personale amministrativo		Personale tecnico	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—
—	—	—	—
Direttori generali	4	—	—
Ispettori generali	4	—	—
Direttori di divisione	14	Ingegnere capo	1
Direttori di sezioni	19	Ingegneri superiori	2
Consiglieri di 1ª classe	22	Ingegnori	2
Consiglieri di 2ª classe	71	—	—
Consiglieri di 3ª classe		—	—
	134		5

D. QUADRO 19

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Qualifica	Organico
—	—
—	—
Direttori generali	4
Ispettori generali	11
Direttori di divisione	25
Direttori di sezione	30
Consiglieri di 1ª classe	34
Consiglieri di 2ª classe	120
Consiglieri di 3ª classe	
	224

CARRIERE DEL PERSONALE DI CONCETTO

QUADRO 20

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

C. **Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale**

RUOLO DI SEGRETERIA

Qualifica	Organico
—	—
—	—
Segretari principali	9
Primi segretari	11
Segretari	13
Segretari aggiunti Vice segretari	18
	51

C.

QUADRO 21

Commissariato per il turismo

RUOLO DI SEGRETERIA

Qualifica	Organico
—	—
—	—
Segretari principali	3
Primi segretari	3
Segretari	5
Segretari aggiunti Vice segretari	6
	17

QUADRO 22

C. **Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica**

AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA		ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ							
		Segreteria didattica		Personale dei laboratori		Biblioteca		Servizi amministrativi	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—			Espert principali.	2			Segretario contabile principale	1
Prime assistenti sanitarie	2			Primi esperti .	3			Primi segretari contabili	3
Assistenti sanitarie . .	5	Addetti alla segreteria didattica	3	Esperti	3	Traduttori . .	3	Segretari contabili .	3
Assistenti sanitarie aggiunte	10			Esperti aggiunti . .	4			Segretari contabili aggiunti	4
Vice assistenti sanitarie				Vice esperti				Vice segretari contabili	
	17		3		12		3		11

QUADRO 23

C. **Consiglio di Stato**

QUALIFICA	Organico
—	—
Segretario capo di sezione	1
Segretari principali di sezione	2
Primi segretari di sezione	3
Segretari di sezione	4
Segretari aggiunti di sezione di I classe	4
Segretari aggiunti di sezione di II classe	
	14

QUADRO 24

C. **Corte dei conti**

QUALIFICA	Organico
—	—
Segretari capi o revisori capi	12
Segretari principali o revisori principali	52
Primi segretari o primi revisori	73
Segretari o revisori	83
Segretari aggiunti o Revisori aggiunti	108
Vice segretari o vice revisori	
	328

C. QUADRO 25

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Personale dei cancellieri		Personale dei cancellieri «ruolo ad esaurimento»		Personale degli uffici commerciali all'estero		Personale degli uffici commerciali all'estero «ruolo ad esaurimento»		Servizi speciali – Tipografia riservata		Servizi speciali – Servizio corrieri	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cancellieri capi di 1ª classe	11	Cancellieri capi di 1ª classe	5	—	—	—	—	—			
Cancellieri capi di 2ª classe	21	Cancellieri capi di 2ª classe	9	—	—	—	—	Capo della tipografia riservata	1	—	—
Cancellieri	31	Cancellieri	13	Segretari commerciali	5	Segretari commerciali	15	—			
Cancellieri aggiunti .	51	Cancellieri aggiunti .	1	Segretari commerciali aggiunti	18	—	—	—	—	Capo del servizio corrieri	1
Vice cancellieri . . .		—	—	Vice segretari commerciali		—	—	—	—	—	—
	114		23		23		15		1		1

C

QUADRO 26

MINISTERO DELL'INTERNO

Archivi di Stato		Affari di culto		Servizio antincendi		Servizio speciale riservato	
		Ruoli ad esaurimento					
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Ragionieri capi	2	—	—	—	—
Segretari principali	2	Ragionieri principali	7	—	—	Interpreti principali .	11
Primi segretari	3	Primi ragionieri . . .	9	Primi coadiutori	5	Primi interpreti . .	29
Segretari	7	Ragionieri	15	Coadiutori . . .	10	Interpreti	153
Segretari aggiunti	18	Ragionieri aggiunti	13	Coadiutori aggiunti	2	Interpreti aggiunti . .	261
Vice Segretari		Vice ragionieri. .		—	—	Vice interpreti . . .	
	40		46		17		454

QUADRO 27

C. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE — Personale uff. pubblicazione leggi		PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE		PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA — Ruolo di ragioneria		PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA — Capi tecnici industriali o agrari		PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA — Ruolo di educazione		ARCHIVI NOTARILI	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Cancellieri capi di Corte di Cassazione e di Corte di Appello e segretari capi di procura generale di Corte di Cassazione e di Corte di Appello	46	Ragionieri capi	8	—	—	—	—	—	—
—	—	Cancellieri e segretari capi di 1ª classe	627	Ragionieri principali	35	—	—	—	—	Ragionieri principali	3
—	—	Cancellieri e segretari capi di 2ª classe	897	Primi ragionieri	48	Capo tecnico principale	1	Censori	25	Primi ragionieri	6
—	—	Cancellieri e segretari di 1ª classe	1709	Ragionieri . .	67	Primi capi tecnici	2	Censori aggiunti	55	Ragionieri	12
—	—	Cancellieri e segretari di 2ª classe	2823 (con la riga seguente)	Ragionieri aggiunti	82 (con la riga seguente)	Capitecnici . . .	5 (con la riga seguente)	Istitutori	80 (con la riga seguente)	Ragionieri aggiunti	14 (con la riga seguente)
Addetto all'ufficio	1	Vice cancellieri e vice segretari		Vice ragionieri		Capitecnici aggiunti		Istitutori aggiunti		Vice ragionieri	
	1		6102		240		8		100		35

QUADRO 28

C.

MINISTERO DELLE FINANZE

MINISTERO E INTENDENZE – Direzione generale per i servizi della finanza locale (ad esaurimento) – Qualifica	Organico	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - CASSIERI – Qualifica	Organico	UFFICI TECNICI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE – Qualifica	Organico	CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI – Qualifica	Organico	PERSONALE GIÀ ADDETTO AL SOPPRESSO COMMISSARIATO PER I SERVIZI DEL MINISTERO DELLA REAL CASA E PER L'AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI COSTITUENTI DOTAZIONE DELLA CORONA (AD ESAURIMENTO) – Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettori superiori .	2	—	—	Procuratori capi	8	Geometri capi	35	Ispettori superiori di ragioneria	1
—	—	Cassieri principali	30	Procuratori principali	34	Geometri principali	186	Capi sezione di ragioneria	2
—	—	Cassieri capi.	105	Primi procuratori	50	Primi geometri	496	Ragioniere capo	1
—	—	Primi cassieri	175	Procuratori .	150	Geometri	900	Primo ragioniere	1
—	—	Cassieri	250	Procuratori aggiunti	170	Geometri aggiunti	1040	Ragionieri . .	6
—	—	Vice cassieri		Vice procuratori		Vice geometri		Vice ragionieri	
	2		560		412		2657		11

Quadro 29

C. MINISTERO DEL TESORO

Personale delle pensioni di guerra		Personale della zecca		Uffici governativi di controllo	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—
Segretari capi	4	—	—	Controllore capo	1
Segretari principali	26	Incisore principale	1	Controllore principale	8
Primi segretari	36	Primo capotecnico	1	Primo controllore	16
Segretari	64	Capotecnici	2	Controllore	25
Segretari aggiunti	70 (Segretari aggiunti e Vice segretari)	Capotecnici e incisori aggiunti	10 (Capotecnici e incisori aggiunti e Vice capotecnici e vice incisori)	—	—
Vice segretari		Vice capotecnici e vice incisori		—	—
	200		14		50

QUADRO N. 30/*a*

C.

MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO

Personale della giustizia militare		Commissari di leva		Personale dell'Istituto geografico militare – Topografi		Personale dell'Istituto geografico militare – Cartografi		Personale del servizio chimico militare	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cancelliere capo	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Cancellieri principali	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Primi cancellieri	13	—	—	Primi topografi	16	Primi cartografi	4	Primi capitecnici chimici	7
Cancellieri	16	—	—	Topografi	24	Cartografi	13	Capitecnici chimici	14
Cancellieri aggiunti	33	—	—	Topografi aggiunti	29	Cartografi aggiunti	29	Capitecnici chimici aggiunti	18
Vice cancellieri		Commissari di leva (1)	152	Vice topografi		Vice cartografi		Vice capitecnici chimici	
	66		152		69		46		39

(1) I commissari di leva conservano il trattamento economico relativo al grado militare che rivestono all'atto del passaggio.

QUADRO 30/b

D. E.

Segue : **Ministero della difesa-Esercito**

RAGIONIERI E GEOMETRI DEL GENIO MILITARE		RAGIONIERI DI ARTIGLIERIA		PERSONALE DI ARTIGLIERIA E DEL GENIO				DISEGNATORI CARTONI ANIMATI	
				Capitecnici		Disegnatori			
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragionieri capi e geometri capi	4	Ragionieri càpi	5	—	—	—	—	—	—
Ragionieri principali e geometri principali	40	Ragionieri principali	40	—	—	—	—	—	—
Primi ragionieri e primi geometri	60	Primi ragionieri	60	Primi capitecnici	45	Primi disegnatori	30	Disegnatori di cartoni animati cinematografici	1
Ragionieri e geometri	100	Ragionieri	120	Capitecnici	90	Disegnatori . . .	55		
Ragionieri aggiunti e geometri aggiunti	146	Regionieri aggiunti	175	Capitecnici aggiunti	140	Disegnatori aggiunti	72		
Vice ragionieri e vice geometri		Vice ragionieri . .		Vice capitecnici		Vice disegnatori			
	350		400		275		157		1

Quadro 30/c

C. MINISTERO DELLA DIFESA-MARINA

Personale dell'Accademia navale		Personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi		Personale dei contabili della Marina		Personale dei capi tecnici		Personale dei disegnatori tecnici	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Ragionieri capi	3	—	—	—	—	—	—
—	—	Ragionieri principali	9	—	—	—	—	—	—
—	—	Primi ragionieri	16	Primi contabili	34	Primi capi tecnici .	52	Primi disegnatori. .	27
Preparatori di gabinetto		Ragionieri	30	Contabili .	81	Capi tecnici	107	Disegnatori.	64
Preparatori di gabinetto aggiunto	2	Ragionieri aggiunti	52	Contabili aggiunti	177	Capi tecnici aggiunti	291	Disegnatori aggiunti	167
Vice preparatori di gabinetto		Vice ragionieri		Vice contabili		Vice capi tecnici .		Vicè disegnatori . . .	
	2		110		292		450		258

C. QUADRO 30/*d*

MINISTERO DELLA DIFESA-AERONAUTICA

PERSONALE DI RAGIONERIA		PERSONALE DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA		PERSONALE DEI CAPI TECNICI		PERSONALE DEI GEOMETRI	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
Ragionieri principali	9	—	—	—	—	—	—
Primi ragionieri.	21	—	—	Primi capitecnici	17	Primi geometri . . .	5
Ragionieri . . .	57	Preparatori .		Capitecnici .	48	Geometri	15
Ragionieri aggiunti . .	43	Preparatori aggiunti .	2	Capitecnici aggiunti .	34	Geometri aggiunti	13
Vice ragionieri		Vice preparatori		Vice capitecnici		Vice geometri	
	130		2		99		33

QUADRO 30/a

D.M.

Segue: **Ministero della difesa-Aeronautica**

Personale dei disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche		Personale dei disegnatori tecnici per le costruzioni edili		Personale tecnico per il servizio aerologico (ad esaurimento)			
				Cartografi		Assistenti	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
Primi disegnatori	12	Primi disegnatori	5	Primi assistenti	2	Primo cartografo	1
Disegnatori	37	Disegnatori	14	Assistenti	2	Cartografi	2
Disegnatori aggiunti	27	Disegnatori aggiunti	10	Assistenti aggiunti	3	Cartografi aggiunti .	3
Vice disegnatori		Vice disegnatori		—	—	—	—
	76		29		7		6

QUADRO 31/*a*

C. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA, PERSONALE NON INSEGNANTE		PROVVEDITORI AGLI STUDI		BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE				ANTICHITÀ E BELLE ARTI					
				Aiuto bibliotecario		Ragionieri		Disegnatori		Segreteria		Istituto centrale del restauro	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Ispettori capi di ragioneria	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Ragionieri superiori	40	Bibliotecari superiori	2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Primi ragionieri	60	Bibliotecari capi	8	Primi ragionieri	2	Primi disegnatori	2	Segretari capi	3	Primo restauratore	1
Segretari . . .		Ragionieri	110	Bibliotecari.	32	Ragionieri	10	Disegnatori .	6	Segretari .	27	Restauratori	
Segretari aggiunti	577	Ragionieri aggiunti	200	Bibliotecari aggiuti	48	Ragionieri aggiunti	22	Disegnatori aggiunti	52	Segretari aggiunti	40	Restauratori aggiunti	3
Vice Segretari .		Vice ragionieri		Vice bibliotecari		Vice ragionieri		Vice disegnatori		Vice segretari .		Vice restauratori	
	577		420		90		34		60		70		4

QUADRO 31/*b*

2° P. I.

Segue : **Ministero della pubblica istruzione**

Ex opificio pietre dure di Firenze, di calcografia in Roma e gabinetto fotografico nazionale		Accademia delle belle arti, Conservatoria di musica Accademia arte dramm.		Amministrazione universitaria		Osservatori astronomici e vesuviano		Giardino coloniale		Educandanti dello Stato (a) Economo cassiere		Convitti nazionali	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Ragionieri principali	9	—	—	—	—	—	—	—	—
Direttori .	3	—	—	Primi ragionieri	22	—	—			—	—	Primi economi	21
—	—	Economi cassieri	3	Ragionieri	30	Calcolatori . . .	2	Segretario contabile economo	1	Economi cassieri	3	Economi . . .	24
—	—	Economi cassieri aggiunti	9	Ragionieri aggiunti	45	Calcolatori aggiunti	6			Economi cassieri aggiunti		Economi aggiunti	22
—	—	Vice economi cassieri		Vice ragionieri		Vice calcolatori				Segretari . .	5	Vice economi	
	3		12		106		8		1		8		67

QUADRO 31/*c*

P. I. *Segue:* **Ministero della Pubblica Istruzione**

GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE

Qualifica	Organico
—	—
—	—
Direttore	1
—	—
—	—
—	—
	1

QUADRO 32

C. **MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

Amministrazione centrale		Personale delle nuove costruzioni ferroviarie		Genio civile					
				Geometri		Ragionieri		Disegnatori	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico (1)	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Geometri principali	50	Ragionieri principali e segretari principali	20	Disegnatori principali	20
—	—	—	—	Primi geometri	230	Primi ragionieri e primi segretari contabili	60	Primi disegnatori	30
Cassiere . . .	1	Coadiutori, assistenti e disegnatori	85	Geometri	420	Ragionieri e segretari contabili	100	Disegnatori.	55
—	—	Coadiutori aggiunti, assistenti aggiunti e disegnatori aggiunti	110	Geometri aggiunti	500	Ragionieri aggiunti e segretari contabili aggiunti	140	Disegnatori aggiunti	121
—	—	Vice coadiutori, vice assistenti e vice disegnatori		Vice geometri		Vice ragionieri e vice segretari contabili		Vice disegnatori	
	1		195		1200		320		226

(1) Oltre i posti residui dei soprannumeri previsti e da riasorbire a norma della nota (a) apposta in calce alla tabella del personale dei ragionieri e segretari contabili del Genio civile, allegata al D. L. C. P. S. 9 aprile 1948, n. 282.

QUADRO 33

C. MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA		SERVIZI CONTABILI		SERVIZIO DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE		ISTITUTO SPERIMENTAZIONE AGR. E TALASS.		SERVIZI SPECIALI	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Segretario contabile capo e ispettore capo	1	—	—	—	—	—	—
Esperti principali	20	Segretari contabili principali e ispettori principali	10	Coadiutori principali	2	—	—	—	—
Primi esperti . .	70	Primi segretari contabili e primi ispettori	36	Primi coadiutori	10	Primi esperti	6	—	—
Esperti	170	Segretari contabili e ispettori	66	Coadiutori	20	Esperti	11	—	—
Esperti aggiunti . .	240	Segretari contabili aggiunti e ispettori aggiunti	121	Coadiutori aggiunti	48	Esperti aggiunti	18	Disegnatore cartografo	1
Vice esperti . . .		Vice segretari contabili e vice ispettori		Vice coadiutori		Vice esperti . .		Vice disegnatore cartografo	
	500		234		80		35		1

QUADRO 34/*a*

C. **MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

RUOLO AMMINISTRATIVO		PERSONALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE		CORPO DELLE MINIERE			
				Ruolo amministrativo		Ruolo tecnico	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Segretari capi	4	Periti capi	6
—	—	—	—	Segretari principali	5	Periti principali	10
Primi segretari	8	Primo segretario . .	1	Primi segretari	8	Primi periti	15
Segretari	12	Segretari . .	2	Segretari .	10	Periti	30
Segretari aggiunti . .		Segretari aggiunti . .		Segretari aggiunti		Periti aggiunti . .	
	20		3		18		44
Vice segretari		Vice segretari		Vice segretari		Vice periti . .	
	40		6		45		105

QUADRO 34-b

I.C. *Segue*, **Ministero dell'Industria e commercio**

Stazioni sperimentali per l'industria – Personale di segreteria – Qualifica	Org.	Stazioni sperimentali per l'industria – Personale tecnico – Qualifica	Org.	Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi – Qualifica	Org.	Uffici provinciali dell'industria e commercio – Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Capo ufficio metrico centrale ispettore capo centrale e ispettore capo e interregionali	6	—	—
—	—	—	—	Ispettorati principali	14	Ragionieri principali . . .	15
—	—	Capo laboratorio analisi	1	Primi ispettori	38	Primi ragionieri . .	20
Segretari	4	Periti analisti . .	2	Ipettori	67	Ragionieri	25
Segretari aggiunti	4	Periti analisti aggiunti .	3	Ispettori aggiunti . . .	75	Ragionieri aggiunti	34
Vice segretari		Vice periti analisti		Vice ispettori . . .		Vice ragionieri	
	8		6		200		94

C. **MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE** **Quadro 35**

Amministrazione centrale		Ispettorati del lavoro		Uffici del lavoro	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—
Ispettori capi e ragionieri capi	3	Ispettori capi aggiunti	4	Segretari capi	3
Ispettori principali e ragionieri principali	7	Ispettori principali	10	Segretari principali	15
Primi ispettori e primi ragionieri	11	Primi ispettori aggiunti	92	Primi segretari	120
Ispettori e ragionieri	15	Ispettori aggiunti di 1ª classe	141	Segretari	350
Ispettori e ragionieri aggiunti	18	Ispettori aggiunti di 2ª classe	200	Segretari aggiunti	415
Vice ispettori e vice ragionieri		Ispettori aggiunti di 3ª classe		Vice segretari aggiunti	
	54		447		903

QUADRO 36

C. MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

PERSONALE ISPETTIVO DELLA PESCA		DISEGNATORI		PERSONALE PROVENIENTE DALLA CESSATA AMMINISTRAZIONE AUSTRO-UNGARICA			
				Personale di ragioneria		Personale tecnico	
				ruoli ad esaurimento			
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore capo	1	—	—	—	—	—	—
Ispettore principale		—	—	—	—	—	—
Primo ispettore	1	—	—	Primi ragionieri .	2	Primi macchinisti navali ispettori	2
Ispettori	2	Disegnatore capo . . .	1	—	—	—	—
Ispettori aggiunti	3	Disegnatori	2	—	—	—	—
Vice ispettori							
		Disegnatori aggiunti		—	—	—	—
	7		3		2		2

QUADRO 37

C. MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

QUALIFICA	Organico
—	—
Segretario capo	1
Segretari principali	5
Primi segretari	6
Segretari	12
Segretari aggiunti	21
Vice segretari	
	45

CARRIERE DEL PERSONALE ESECUTIVO

QUADRO 38

E. **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

QUALIFICA	Organico
Archivista superiore	1
Archivista capo	1
Primi archivisti	2
Archivisti	2
Applicati Applicati aggiunti	2
	8
Assistente alla vigilanza	1
	9

QUADRO 39

E. **Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale**

RUOLO D'ORDINE		PERSONALE SUSSIDIARIO (ruolo ad esaurimento)	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	Commissari tecnici	2
Archivisti capi	8	Aiutanti tecnici capi	4
Primi Archivisti	22	Primi aiutanti tecnici	4
Archivisti	37	Aiutanti tecnici	2
Applicati	77	—	—
Applicati aggiunti		—	—
	144		12

QUADRO 40

E. **Commissariato per il turismo**

QUALIFICA	Organico
	—
Archivisti capi	2
Primi archivisti	8
Archivisti	13
Applicati Applicati aggiunti	25
	48

QUADRO 41

E. ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE SANITÀ PUBBLICA				ASSISTENTI SANITARI E VISITATRICI PROVINCIALI		ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ							
Personale tecnico di sanità		Personale serv. scherm.co				Assistenti tecnici		Preparatori		Specialisti vari		Aiutanti	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
Coadiutore tecnico superiore	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—
Archivista superiore, disegnatore Consiglio superiore sanità	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—
Coadiutore tecnico capo	1	—	—	Capo sanitario, assistente e visitatrici capo	10	Assistenti tecnici capi	4	Preparatori capi	4			Aiutanti capi	3
Coadiutori tecnici	5	Primi assistenti tecnici	5	Prime assistenti sanitarie visitatrici provinciali	30	Primi assistenti tecnici	5	Primi preparatori	5			Primi aiutanti	5
Primi applicati tecnici	6	Assistenti tecnici	10	Assistenti sanitarie e visitatrici provinciali	60	Assistenti tecnici	8	Preparatori	8	Fotografi, microfotografi, operatori cinematografici, disegnatori	8	Aiutanti	10
Applicati meccanici	6	Assistenti tecnici aggiunti	20	Assistenti sanitari e visitatrici provinciali aggiunte	100	Assistenti tecnici aggiunti	8	Preparatori aggiunti	8			Aiutanti aggiunti	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—
	19		35		200		25		25		8		28

QUADRO 42

E. **Consiglio di Stato**

QUALIFICA	Organico
	—
Archivisti capi	7
Primi archivisti	9
Archivisti	11
Applicati Applicati aggiunti	14
	41

QUADRO 43

E. **Corte dei Conti**

QUALIFICA	Organico
	—
Archivisti capi	20
Primi archivisti	50
Archivisti	75
Applicati Applicati aggiunti	140
	285
Assistente alla vigilanza	1
	286

QUADRO 44

E. **Avvocatura generale dello Stato**

QUALIFICA	Organico
—	—
Archivisti capi	7
Primi archivisti	21
Archivisti	31
Applicati Applicati aggiunti	70
	129
Assistente alla vigilanza	1
	130

QUADRO 45

E. **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

PERSONALE D'ORDINE		PERSONALE DEI CANCELLIERI (ruolo ad esaurimento)		PERSONALE D'ORDINE (ruolo ad esaurimento)	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	Cancelliere	1	—	—
Archivisti capi	20	—	—	Archivisti capi	4
Primi archivisti	59	—	—	Primi archivisti	14
Archivisti	61	—	—	Archivisti	14
Applicati Applicati aggiunti	159	—	—	—	—
	299		1		32

QUADRO 46/*a*

E. **MINISTERO DELL'INTERNO**

AMMINISTRAZIONE CIVILE								Servizi antincendi	
Personale di archivio		Personale ufficio telegrafico e cifra		Personale ufficio crittografico		Personale di biblioteca			
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	Capo dell'ufficio	1	Capo dell'ufficio	1	Capo dell'ufficio	1	Aiutanti capi.	2
Archivisti capi	100	Aiutanti	2	Aiutanti	2	Aiutante	1	Aiutanti principali	2
Primi archivisti	269	—	—	—	—	Aiutanti aggiunti.	2	Primi aiutanti	3
Archivisti	360	—	—	—	—	—	—	Aiutanti	3
Applicati		—	—	—	—	—	—	Aiutanti aggiunti.	6
	800								
Applicati aggiunti		—	—	—	—	—	—	—	—
	1529								
Addetto alla vigilanza	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	1530		3		3		4		16

E. QUADRO **46/b**

Segue: **Ministero dell'interno**

Amministrazione della P. S.						Affari di culto (Ruolo ad esaurimento)		Servizio spec. riserv. (Ruolo ad esaurimento)	
Archivi di Stato		Personale di Polizia		Personale di archivio					
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	Tecnico capo, interprete capo e elettrotecnico capo	3
Aiutanti capi	8	Aiutanti principali di polizia	95	Archivisti capi	90	Archivisti capi	3	Tecnici principali, interpreti principali e elettrotecnici principali	16
Primi aiutanti	18	Primi aiutanti di polizia	290	Primi archivisti.	230	Primi archivisti.	8	Primi tecnici, primi interpreti e primi elettrotecnici	
Aiutanti	37	Aiutanti di polizia	175	Archivisti.	350	Archivisti.	9	Tecnici, interpreti e elettrotecnici	62
Aiutanti aggiunti		—	—	Applicati		Applicati		Tecnici aggiunti, interpreti aggiunti e elettrotecnici aggiunti	
	81				740		28		
Vice aiutanti		—	—	Applicati aggiunti.		Applicati aggiunti.		—	—
	144		560		1410		48		81

QUADRO 47

E.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Amministrazione centrale		Istituti di prevenzione e di pena				Archivi notarili		Aiutanti di cancellerie e segreterie giudiziarie (Ruolo ad esaurimento)	
Assistenza alla vigilanza		Ruolo d'ordine		Ruolo di sorveglianza					
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	Aiutanti capi	5	—	—
—	—	Archivisti capi	4	Aiutanti principali	10	Aiutanti principali	25	Aiutanti principali	22
Assistente alla vigilanza	1	Primi archivisti	10	Primi aiutanti	20	Primi aiutanti	54	Primi aiutanti	95
—	—	Archivisti.	18	Aiutanti di 1ª classo	32	Aiutanti di 1ª classe	80	Aiutanti	44
—	—	Applicati	32 (Applicati + Applicati aggiunti)	Aiutanti di 2ª classe	138 (Aiutanti di 2ª classe + Aiutanti aggiunti)	Aiutanti di 2ª classe	140 (Aiutanti di 2ª classe + Aiutanti aggiunti)	Aiutanti aggiunti	256
	—	Applicati aggiunti.		Aiutanti aggiunti		Aiutanti aggiunti		—	—
	1		64		200		304		417

QUADRO 48/*a*

E.

MINISTERO DELLE FINANZE

MINISTERO E INTENDENZE				AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI			
Personale addetto agli uffici		Personale tecnico				Registro		Ipoteche	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti capi	107	Capo ufficio cifra e telegrafo	1	Aiuti procuratori	235	Aiuti procuratori	235	Aiuti conservatori	58
Primi archivisti	321	—	—	Primi archivisti	640	Primi archivisti	647	Primi archivisti	156
Archivisti	472	—	—	Archivisti	1045	Archivisti	1090	Archivisti	238
Applicati		—	—	Applicati		Applicati		Applicati	
Applicati aggiunti	942			Applicati aggiunti	1880	Applicati aggiunti	1763	Applicati aggiunti	630
	1842								
Assistente alla vigilanza	1	—	—						
	1843		1		3800		3785		1082

F. 2°

QUADRO 48/*b*

Segue **Ministero delle finanze**

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE EDELLE IMPOSTE INDIRETTE						CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI		RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO AGRARIO	
Laboratori chimici		Uffici tecnici per le imposte di fabbricazione		Dogane					
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	Ufficiali superiori	45	Ufficiali superiori	55	—	—	—	—
Preparatori chimici capi	2	Ufficiali capi	125	Ufficiali capi	150	Assistenti capi, disegnatori capi e computisti capi (*a*)	210	Assistenti agrari principali	3
Primi preparatori chimici	4	Primi ufficiali.	150	Primi ufficiali	180	Assistenti principali, disegnatori principali e computisti principali	500	Assistenti agrari di 1ª classe	3
Preparatori chimici	6	Ufficiali	180	Ufficiali	215	Primi assistenti, primi disegnatori e primi computisti	800	Assistenti agrari di 2ª classe	4
Preparatori chimici aggiunti	8	Ufficiali aggiunti	230	Ufficiali aggiunti	300	Assistenti, disegnatori e computisti	1366	Assistenti agrari di 3ª classe	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20		730		900		2876		12

(*a*) Composto un computista traduttore.

QUADRO 49

E. MINISTERO DEL TESORO

Amministrazione centrale		Ragioneria generale dello Stato — Servizio centrale		Ragioneria generale dello Stato — Personale delle ragionerie delle intendenze		Uffici provinciali del Tesoro		Uffici governativi di controllo	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti capi	50	Archivisti capi	50	Archivisti capi	50	Archivisti capi	85	Primi aiutanti controllori	8
Primi archivisti	150	Primi archivisti	150	Primi archivisti	150	Primi archivisti	250	Aiutanti controllori	12
Archivisti	220	Archivisti	220	Archivisti	220	Archivisti	420	—	—
Applicati	440	Applicati	430	Applicati	450	Applicati	920		—
Applicati aggiunti		Applicati aggiunti		Applicati aggiunti		Applicati aggiunti			—
Assistente alla vigilanza	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	861		850		870		1675		20

QUADRO 50-*a*

E. **MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO**

Amministrazione centrale		Personale del genio militare		Personale dei magazzini (ad esaurimento)		Uffici periferici – Personale d'ordine (ad esaurimento)		Uffici periferici – Massaggiatori (ad esaurimento)		Uffici periferici – Telefonisti (ad esaurimento)	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti capi	20	Assistenti capi	20	Magazzinieri capi	22	Archivisti capi	92	—	—	—	—
Primi Archivisti	60	Primi assistenti	40	Primi magazzinieri	67	Primi Archivisti	265	—	—	—	—
Archivisti	100	Assistenti	80	Magazzinieri	105	Archivisti	432	Massaggiatori		Telefonisti	
Applicati	170	Assistenti aggiunti	135	Magazzinieri aggiunti	192	Applicati	792	Massaggiatori aggiunti	24	Telefonisti aggiunti	7
—	—	—	—	—	—	Applicati aggiunti		—	—	—	—
Assistenza della vigilanza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	351		275		386		1581		24		7

E. QUADRO **50-*b***

Segue: **Ministero della difesa-Esercito**

Personale delle colombaie militari		Centri rifornimenti quadrupedi	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—
Capotecnico colombofilo.	1	Agente capo	1
—	—	Primi agenti	2
—	—	Agenti	2
—	—	Vice agenti	2
—	—	—	—
	1		7

E. QUADRO **50/*c***

MINISTERO DELLA DIFESA-MARINA

Personale d'ordine		Personale degli aiutanti tecnici		Personale degli aiutanti disegnatori		Personale contabile (ruolo ad esaurimento)	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	Contabile capo	(1)
Archivisti capi	36	Aiutanti tecnici principali	5	Aiutanti disegnatori principali	3	Contabile superiore.	
Primi Archivisti	108	Primi aiutanti tecnici	11	Primi aiutanti disegnatori	8	Primo contabile	
Archivisti	180	Aiutanti tecnici	20	Aiutanti disegnatori	12	Contabile	
Applicati	36	Aiutanti tecnici aggiunti	40	Aiutanti disegnatori aggiunti	22	—	
Applicati aggiunti		—	—	—	—	—	
	720		76		45		

(1) In relazione ai posti vacanti nei gradi dei contabili della carriera di concetto.

QUADRO 50-*d*

E. MINISTERO DELLA DIFESA-AERONAUTICA

PERSONALE D'ORDINE		PERSONALE DEGLI AIUTANTI TECNICI		PERSONALE DEGLI ASSISTENTI EDILI	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
	—	—	—	—	—
Archivisti capi	32		—		—
Primi archivisti	96		—		—
Archivisti	160	Primi assistenti tecnici	6	Primi assistenti edili	3
Applicati	353	Assistenti tecnici	26	Assistenti edili	12
Applicati aggiunti		Assistenti tecnici aggiunti		Assistenti edili aggiunti	
Assistenti alla vigilanza	1		—	—	—
	642		32		15

QUADRO 51-*a*

E.

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

Amministrazione centrale		Provveditorati agli studi		Biblioteche pubbliche governative		Istituto di patologia del libro		Amministrazione delle antichità e belle arti — Assistenti		Amministrazione delle antichità e belle arti — Restauratori		Amministrazione delle antichità e belle arti — Personale d'ordine	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti capi	32	Archivisti capi	50	Aiutanti capi	10	—	—	Aiutanti capi	8	Restauratori capi	6	Archivisti capi	5
Primi Archivisti e assistente alla vigilanza	80 + 1	Primi Archivisti	145	Primi aiutanti	28	Fotografo - Restauratore - Stampatore	6	Primi aiutanti	20	Primi restauratori	9	Primi Archivisti	15
Archivisti	130	Archivisti	210	Aiutanti	46	Meccanico - Disinfestatore - Cartaio		Aiutanti	38	Restauratori	20	Archivisti	26
Applicati	218	Applicati	435	Aiutanti aggiunti	104	—	—	—	—	—	—	Applicati	54
Appl. aggiunti		Appl. aggiunti		Vice aiutanti		—	—	—	—	—	—	Appl. aggiunti	
	461		840		183		6		66		35		100

QUADRO 51-*b*

E. *segue:* **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Opificio pietre dure Calcografia e Gabinetto fotografico nazionale		Accademia di belle arti Conservatorio di musica Accademia di arte drammatica		Amministrazione universitaria		Osservatori astronomici e vesuviano		Educandati dello Stato		Ruolo normale (Personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale)		Ruolo ad esaurimento (Personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale)	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Archivisti capi	3	Archivisti capi	24	Tecnici capi		—	—	—	—	—	
—	—	Primi Archivisti	9	Primi Archivisti	64	Tecnici di 1ª classe	12	—	—	—	—	—	—
Capi tecnici	3	Archivisti	15	Archivisti	130	Tecnici di 2ª classe		Primo applicato	1	Primi applicati di segreteria		Primi applicati	
Capi tecnici aggiunti	3	Applicati	38	Applicati	473	Tecnici di 3ª classe		—	—	Applicati di segreteria	1028	Applicati di segreteria	166
—	—	Applicati aggiunti		Applicati aggiunti				—	—	Applicati aggiunti di segreteria		Applicati aggiunti di segreteria	
	6		65		691		12		1		1028		166

QUADRO 51-C

E. *Segue:* **Ministero della pubblica istruzione**

Ruolo transitorio del personale proveniente dal soppresso E. N. I. M. S.		Personale già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti dotazione della Corona (ad esaurimento)		Personale del servizio tecnico edile già addetto al soppresso Commissariato del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti dotazione del a Corona (ad esaurimento)	
Qualifica	**Organico**	**Qualifica**	**Organico**	**Qualifica**	**Organico**
	—	—	—	—	—
Archivista capo.	1	Archivista capo . .	1	—	
Primo archivista	1	Primi archivisti	3	Assistenti edili	3
Archivisti	2	Archivisti	3	—	
Applicati Applicati aggiunti	3	Applicati Applicati aggiunti	7	—	—
	7		14		3

QUADRO 52

E.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE		PERSONALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE (ad esaurimento)		PERSONALE DI CUSTODIA DELLE OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA		GENIO CIVILE – Personale d'ordine		GENIO CIVILE – Assistenti		GENIO CIVILE – Marconisti	
Qualifica	Organico (1)	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico (2)	Qualifica	Organico (3)	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti capi	14	Archivisti capi, aiutanti assistenti capi e aiutanti disegnatori capi	22	Ufficiali idraulici capi	15	Archivisti capi	24	Assistenti capi	45	Marconisti principali	2
Primi archivisti	42	Primi archivisti, primi assistenti e primi aiutanti disegnatori	153 (Primi archivisti, Archivisti, Applicati)	Primi ufficiali idraulici	50	Primi archivisti	71	Assistenti principali	135	Primi marconisti	6
Archivisti	70	Archivisti, aiutanti assistenti e aiutanti disegnatori		Ufficiali idraulici	81	Archivisti	118	Primi assistenti	225	Marconisti	10
Applicati	154 (Applicati e Applicati aggiunti)	Applicati, aiutanti assistenti aggiunti e aiutanti disegnatori aggiunti		Ufficiali idraulici aggiunti	176 (Ufficiali idraulici aggiunti e Aiuto ufficiali idraulici)	Applicati	257 (Applicati e Applicati aggiunti)	Assistenti	495 (Assistenti e Assistenti aggiunti)	Marconisti aggiunti	17 (Marconisti aggiunti e Allievi marconisti)
Applicati aggiunti		—	—	Aiuto ufficiali idraulici		Applicati aggiunti		Assistenti aggiunti		Allievi marconisti	
Assistenti alla vigilanza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	281		175		322		470		900		35

(1) Oltre i posti residui dei soprannumeri previsti e da riassorbire a norma della nota (*a*) apposta in calce alla tabella del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei LL. PP. allegata al D.L.C.P.S. 9 aprile 1948, n. 282. — (2) Oltre i posti residui dei soprannumeri previsti e da riassorbire, a norma della nota (*a*) apposta in calce alla tabella del personale d'ordine del Genio civile, allegata al D.L.C.P.S. 9 aprile 1948, n. 282. — (3) Oltre i posti residui dei soprannumeri previsti e da riassorbire, a norma della nota (*a*) apposta in calce alla tabella del personale degli assistenti del Genio civile, allegata al D.L.C.P.S. 9 aprile 1948, n. 282.

QUADRO 53

E. **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Amministrazione centrale-periferica		Servizi dell'economia montana e delle foreste		Servizi sussidiari		Istituti di incremento ippico	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti capi	25	Archivisti capi	25	Assistente tecnico capo	1	—	—
Primi archivisti	77	Primi archivisti	65	Primo assistente tecnico	1	Capi sorveglianti	3
Archivisti	127	Archivisti	100	Aiuti assistenti tecnici	2	Primi sorveglianti	5
Applicati	281	Applicati	180	Assistenti tecnici	2	Sorveglianti	6
Applicati aggiunti		Applicati aggiunti		—	—	Aiuto sorveglianti	2
	510		370		6		16

QUADRO 54

E. MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

RUOLO AMMINISTRATIVO				CORPO DELLE MINIERE		AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI	
Personale d'ordine		Assistenti					
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti capi	12	—	—	Assistenti capi	5	Archivista capo	1
Primi archivisti	35	Primo assistente		Primi assistenti	11	Primi archivisti	5
Archivisti	45	Assistente	1	Assistenti	18	Archivisti	8
Applicati	113	Assistente aggiunto		Assistenti aggiunti	41	Applicati	16
Applicati aggiunti		Aiuto assistente		Aiuto assistenti		Applicati aggiunti	
	205		1		75		30

QUADRO 55

E. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

AMMINISTRAZIONE CENTRALE		ISPETTORATI DEL LAVORO		UFFICI DEL LAVORO	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—
Archivisti capi	14	Archivisti capi e aiutante ispettore di 1ª classe	43	Archivisti capi	25
Primi archivisti	28	Primi archivisti e aiutanti ispettori di 2ª classe	86	Primi archivisti	100
Archivisti	36	Archivisti e aiutanti ispettori di 3ª classe	186	Archivisti	320
Applicati	118	Applicati	374	Applicati	1095
Applicati aggiunti		Applicati aggiunti		Applicati aggiunti	
Assistente alla vigilanza	1				
	196		689		1540

QUADRO 56

E **MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**

AMMINISTRAZIONE CENTRALE		CAPITANERIA DI PORTO		PERSONALE PROVENIENTE DALLA CESSATA AMMINISTRAZIONE AUSTRIACA — Personale d'ordine (ad esaurimento)		PERSONALE PROVENIENTE DALLA CESSATA AMMINISTRAZIONE AUSTRIACA — Personale delle Capitanerie di porto (ad esaurimento)	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti capi	5	Archivisti capi	11	—	—	—	—
Primi archivisti.	16	Primi archivisti	30	Primi archivisti	1	Nocchieri di 1ª classe	7
Archivisti	28	Archivisti	50	—	—	Nocchieri di 2ª classe	—
Applicati	61	Applicati	94	—	—	—	—
Applicati aggiunti		Applicati aggiunti		—	—	—	—
	110		185		1		7

QUADRO 57

E. MINISTERO DEL COMMERCIO CON L' ESTERO

RUOLO TECNICO		RUOLO D'ORDINE					
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Archivisti superiori	2	—	—			—	—
				Capo ufficio cifra e telegr.	1		
Archivisti capi	2	Archivisti capi	8			—	—
Primi archivisti	4	Primi archivisti	24	—	—	Assistente alla vigilanza	1
Archivisti	10	Archivisti	40	—	—	—	—
Applicati	20	Applicati	98	—	—	—	
—	—	Applicati aggiunti			—	—	—
	38		170		1		1

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO

QUADRO 58

P. A. **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

QUALIFICA	Organico
Commesso capo	1
Commesso	1
Uscieri capi	2
	—
	—
	4

QUADRO 59

P. A. **Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale**

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI		PERSONALE TECNICO	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—		—
Commessi	3	Agente tecnico capo	1
Uscieri capi	24	Agenti tecnici	5
Uscieri	33		—
Inservienti		—	—
	60		6

QUADRO **60**

P.A.

Commissariato per il Turismo

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI		PERSONALE TECNICO	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—
Commesso .	1	Agente tecnico capo .	1
Uscieri capi	8	Agenti tecnici	2
Uscieri	13	—	—
Inservienti		—	—
	22		3

P. A.

Quadro 61

Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica

Personale della sanità pubblica		Istituto superiore di sanità				Agenti tecnici	
		Personale addetto agli uffici		Sorveglianti			
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	Sorveglianti capi	2	—	—
—	—	—	—	Sorveglianti	20	—	—
Capi guardia di sanità	26	Uscieri capi	5	—	—	Agenti tecnici	20
Guardie di sanità	130	Uscieri	13	—	—	—	
—	—	Inservienti		—	—	—	—
	156		18		22		20

QUADRO 62

P. A.

Consiglio di Stato

alifica	Organico
Commesso capo	1
Commessi	3
Uscieri capi	8
Uscieri Inservienti	13
	25

QUADRO 63

P. A.

Corte dei Conti

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI		PERSONALE TECNICO	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Commesso capo	1	—	—
Commessi	10	Agente tecnico capo	1
Uscieri capo	50	Agenti tecnici	3
Uscieri Inservienti	78	— —	— —
	139		4

QUADRO 64

P. A. **Avvocatura Generale dello Stato**

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI		PERSONALE TECNICO	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Commesso capo	1	—	—
Commessi	2	—	—
Uscieri capi	29	Agenti tecnici	3
Uscieri	48	—	—
Inservienti		—	—
	80		3

QUADRO 65

P.A. **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI		PERSONALE TECNICO	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Commesso capo	1	—	—
Commessi	4	Agente tecnico capo	1
Uscieri capi	29	Agenti tecnici	6
Uscieri	56	—	—
Inservienti		—	—
	97		7

QUADRO 65

P. A.

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione civile		Archivi di Stato		Amministrazione della P. S.		Affari di culto (ruolo ad esaurimento)		Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento)	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Commesso capo	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Commessi	25	—	—	Uscieri capi di questura	90	Commesso	1	—	—
Uscieri capi	305	Custodi	45	Uscieri di questura	452	Uscieri capi	2	Uscieri capi	12
Uscieri	489	Uscieri	84	—	—	Uscieri	15	Uscieri	16
Inservienti.		Inservienti		—	—	Inservienti		Inservienti	
	820		129		542		18		28

QUADRO 67

P. A.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE				UFFICI GIUDIZIARI		ARCHIVI NOTARILI	
Personale addetto agli uffici		Personale tecnico					
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Commesso capo	1	—	—	—	—	—	—
Commessi .	2	Agente tecnico capo	1	—	—	—	—
Uscieri capi	22	Agenti tecnici	4	Uscieri capi	100	Uscieri capi	14
Uscieri .	26	—	—	Uscieri	1200	Uscieri . .	109
Inservienti		—	—	—	—	Inservienti	
	51		5		1300		123

QUADRO 68/*a*

P. A.

MINISTERO DELLE FINANZE

Ministero e intendenze				Amministrazione provinciale delle imposte dirette		Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari					
Personale addetto agli uffici		Personale tecnico				Registro				Ipoteche	
						Personale addetto agli uffici		Personale tecnico			
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
Commesso capo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Commessi . .	15	Agente tecnico capo	1	—	—	—	—	Bollatori e indicatori capi	15	—	—
Uscieri capi . .	227	Agenti tecnici	6	Uscieri capi	90	Uscieri capi	65	Bollatori e indicatori	56	Uscieri capi.	19
Uscieri	415	—	—	Uscieri .	155	Uscieri	140	—	—	Uscieri .	35
Inservienti		—	—	Inservienti		Inservienti		—	—	Inservienti , .	
	658		7		245		205		71		54

P. A. — *Segue:* **Ministero delle finanze** — QUADRO **68/b**

CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL DEMANIO		AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE						Personale già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti dotazione della Corona (ad esaurimento)	
				Dogane		Laboratori chimici – Personale tecnico		Uffici tecnici imposte di fabbricazione			
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sorvegliante capo	4
Uscieri capi	89	Aiutanti idraulici	10	Commessi	800	Commessi tecnici	50	Uscieri capi	40	Sorvegliante di 1ª cl.	7
Uscieri	131	Custodi	100	—	—	—	—	Uscieri	60	Sorvegliante di 2ª cl.	18
Inservienti		—	—	—	—	—	—	Inservienti		Sorvegliante di 3ª cl.	
	220		110		800		50		100		29

QUADRO 69

P.A.

MINISTERO DEL TESORO

Amministrazione centrale – Personale addetto agli uffici – Qualifica	Organico	Amministrazione centrale – Personale tecnico – Qualifica	Organico	Uffici provinciali del Tesoro – Qualifica	Organico
Commesso capo.	1	—	—	—	—
Commessi	16	Agente tecnico capo	1	Commessi	5
Uscieri capi	99	Agenti tecnici	12	Uscieri capi	65
Uscieri	156	—	—	Uscieri	105
Inservienti		—	—	Inservienti	
	272		13		175

QUADRO 70/a

P.A.

MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO

Personale addetto agli uffici – Qualifica	Org.	Personale tecnico – Qualifica	Org.	Altri servizi dell'Amministrazione centrale – Personale dei legatori di libri – Qualifica	Org.	Altri servizi dell'Amministrazione centrale – Magazzinieri – Qualifica	Org.
Commesso capo.	1	—	—	—	—	—	—
Commessi	3	Agente tecnico capo	1	—	—	—	—
Uscieri capi	63	Agente tecnico	1	Legatori di libri	2	Commesso di magazzino	1
Uscieri	121	—	—	—	—	—	—
Inservienti		—	—	—	—	—	—
	188		2		2		1

QUADRO 70/*b*

P.A.

MINISTERO DELLA DIFESA-MARINA

Amministrazione centrale				Personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo	
Personale addetto agli uffici		Personale tecnico			
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Commesso capo.	1	—	—	—	—
Commessi	3	Agente tecnico capo	1	—	—
Uscieri capi e commessi di cassa	51 + 1	Agenti tecnici	3	Agenti capi	145
Uscieri	82	—	—	Agenti	341
Inservienti . . .		—	—	—	—
	138		4		486

P.A.

QUADRO 70/*c*

MINISTERO DELLA DIFESA-AERONAUTICA

Personale addetto agli uffici		Personale tecnico	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Commesso capo	1	—	—
Commessi	2	Agente tecnico capo	1
Uscieri capi	29	Agenti tecnici	17
Uscieri	34	—	—
Inservienti		—	—
	66		

Quadro 71/*a*

P. A.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Amministrazione centrate				Provveditorato agli studi		Biblioteche pubbliche governative		Amministrazione antichità e belle arti	
Personale addetto agli uffici		Personale tecnico							
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Commesso capo	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Commessi	8	Agente tecnico capo	1	—	—	Sorveglianti	60	Primi custodi	100
Uscieri capi	90	Agenti tecnici	10	Uscieri capi	90	Custodi capi	110	Custodi e guardie notturne	*a)* 327
Uscieri	141 (Uscieri e Inservienti)	—	—	Uscieri	310 (Uscieri e Inservienti)	Custodi	181	—	—
Inservienti		—	—	Inservienti		—	—	—	—
	240		11		400		351		427

a) Da ridurre gradualmente a norma del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1305.

QUADRO 71/b

P. A.

Segue : **Ministero della pubblica istruzione**

Accademie belle arti, Conservatorio di musica. Accademia di arte drammatica		Osservatori astronomici e vesuviano		Giardino coloniale di Palermo		Personale non insegnante di istruzione media, scientifica e magistrale — Personale addetto agli uffici		Personale non insegnante di istruzione media, scientifica e magistrale — Personale tecnico	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Primi custodi	17	—	—	—	—	—	—	Aiutanti tecnici di 1ª classe	244
—	—	—	—	Capo coltivatore	1	Bidelli capi	861	Aiutanti tecnici di 2ª classe	
Custodi	148	Bidelli e custodi	20	—	—	Bidelli	2697	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	165		20		1		3558		244

QUADRO 71/c

P.A.

Segue : **Ministero Pubblica Istruzione**

Personale già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti dotazione della Corona (ad esaurimento)		Personale dell'Opificio delle pietre dure in Firenze, della Calcografia in Roma e del Gabinetto fotografico nazionale		Ruolo transitorio del personale proveniente dal soppresso E. N. I. M. S.	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Sorveglianti capi	8			—	
Sorveglianti di 1ª classe	14			—	
Sorveglianti di 2ª classe	19			Usciere capi	2
Sorveglionti di 3ª classe	19	Operatori	16	Uscieri	4
—				Inservienti	
	60				

QUADRO 72

P.A.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE				PERSONALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE		GENIO CIVILE	
Personale addetto agli uffici		Personale tecnico		Personale addetto agli uffici			
Qualifica	Organico (1)	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico (2)
Commesso capo	1	—	—	—	—	—	—
Commessi	7	Agente tecnico capo	1	Commessi	11	—	—
Uscieri capi	45	Agenti tecnici	3	Uscieri capi	15	Uscieri capi	118
Uscieri	72	—	—	Uscieri	38	Uscieri	182
Inservienti		—	—	Inservienti		Inservienti	
	125		4		64		300

(1) Oltre i posti residui dei soprannumeri previsti e da riassorbire a norma della nota (*a*) apposta in calce alla tabella del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei *LL.* PP., allegato al D. L. C. P. S. 9 aprile 1948 n. 282. — (2) Oltre i posti residui dei soprannumeri previsti e da riassorbire, a norma della nota (*a*) apposta in calce alla tabella del personale Subalterno del Genio civile, allegata al D. L. C. P. S. 9 aprile 1948 n. 282.

QUADRO 73

P. A

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AMMINISTRAZIONE CENTRALE PERIFERICA				ISTITUTI SPERIMENTAZIONE AGRARIA E ISTITUTI TALASSOGRAFICI		SERVIZI DI METEOROLOGIA E DI ECOLOGIA AGRARIA		SERVIZI DELLA PESCA		ISTITUTI INCREMENTO IPPICO		PERSONALE GIÀ ADDETTO AL SOPPRESSO COMMISSARIATO PER I SERVIZI DEL MINISTERO DELLA REAL CASA E PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI GIÀ COSTITUENTI DOTAZIONE DELLA CORONA (ad esaurimento)	
Personale addetto agli uffici		Personale tecnico											
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
Commesso capo .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sorveglianti capi	6
Commessi	11	Agente tecnico capo	1	—	—	—	—	Capi piscicultori	3	—	—	Sorveglianti di 1ª classe	11
Uscieri capi	179	Agenti tecnici .	10	Preparatori .	30	—	—	Piscicultori e preparatori	6 + 3	Capi palafrenieri	100	Sorveglianti di 2ª classe	16
Uscieri	303	—	—	Bidelli .	60	Custodi.	7	—	—	Palafrenieri.	150	Sorveglianti di 3ª classe	16
Inservienti		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	494		11		90		7		12		250		49

QUADRO 74

P. A.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AMMINISTRAZIONE CENTRALE				CORPO DELLE MINIERE				STAZIONI SPERIMENTALI (ruolo ad esaurimento)		AMMINISTRAZIONE METRICA E DI SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI	
Personale addetto agli uffici		Personale tecnico		Personale addetto agli uffici		Personale tecnico					
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
Commesso capo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Commessi	3	Agente tecnico capo.	1	Commesso . .	1	—	—	—	—	Commessi	2
Uscieri capi	22	Agenti tecnici	2	Uscieri capi.	19	Agenti tecnici preparatori	4	—	—	Uscieri capi. .	14
Uscieri	48	—	—	Uscieri	30	—	—	Uscieri .	2	Bollatori uscieri. .	75
Inservienti		—	—	Inservienti		—	—	—	—	—	—
	74		3		50		4		2		91

QUADRO 75

P. A.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Amministrazione centrale				Ispettorati del lavoro				Uffici del lavoro			
Personale addetto agli uffici		Personale tecnico		Personale addetto agli uffici		Personale tecnico		Personale addetto agli uffici		Personale tecnico	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
Commesso capo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Commessi	9	Agente tecnico capo	1	Commessi	2	—	—	—	—	—	—
Uscieri capi	28	Agenti tecnici	7	Uscieri capi	20	Agenti tecnici	20	Uscieri capi	70	Agenti tecnici	96
Uscieri	51 (Uscieri e Inservienti)	—	—	Uscieri	58 (Uscieri e Inservienti)	—	—	Uscieri	284 (Uscieri e Inservienti)	—	—
Inservienti		—	—	Inservienti		—	—	Inservienti		—	—
	89		8		80		20		354		96

QUADRO 76

P.A. **MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**

Personale addetto agli uffici		Personale tecnico		Personale proveniente dalla cessata amministrazione Austro-Ungarica (ruolo ad esaurimento)	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Commessi capi	2	—	—	—	—
Commessi	2	Agente tecnico capo	1	—	—
Uscieri capi	20	Agenti tecnici	3	Uscieri capi	2
Uscieri	33	—	—	—	—
Inservienti		—	—	—	—
	57		4		2

QUADRO 77

P.A. **MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

ersonale addetto agli uffici		Personale tecnico	
Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
Commesso capo	1	—	—
Commessi	3	Agente tecnico capo	1
Uscieri capi	27	Agenti tecnici	4
Uscieri	57	—	—
Inservienti		—	—
	88		5

CARRIERE SPECIALI

QUADRO 78

MINISTERO DELL'INTERNO

CARRIERA DI RAGIONERIA DELLE PREFETTURE

Qualifica	Organico
CARRIERA DIRETTIVA	
—	—
—	—
—	—
Ispettori generali	4
Direttori di ragioneria di 1ª classe	24
Direttori di ragioneria di 2ª classe	125
Vice direttori di ragioneria	180
	333
CARRIERA DI CONCETTO	
Ragionieri	300
Ragionieri aggiunti Vice ragionieri	320
	620

QUADRO 79

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE		AMMINISTRAZIONE PROVINC. DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI — Registro		AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
CARRIERE DIRETTIVE					
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
Ispettori compartimentali.	17	Ispettori compartimentali	16 (a)	Ispettori generali e compartimentali	15
Direttori di 1ª classe e ispettori capi	165	Direttori di 1ª classe e ispettori capi	175	Direttori di 1ª classe e ispettori capi	90
Direttori di 2ª classe e ispettori superiori	675	Direttori di 2ª classe e ispettori superiori	645	Direttori di 2ª classe e ispettori superiori	410
Vice direttori e ispettori	1136	Vice direttori e ispettori	814	Vice direttori e ispettori	500
	1993		1650		1015
CARRIERE DI CONCETTO					
Procuratori	1170	Procuratori	987	Ispettori	710
Procuratori aggiunti Vice procuratori	1294	Procuratori aggiunti Vice procuratori	1255	Ispettori aggiunti Vice ispettori	825
	2464		2242		1535

(a) Di cui 1 per i servizi dell'A. C. I. e della S. I. A. E.

QUADRO **80**

MINISTERO DEL TESORO

RAGIONERIE DELLE INTENDENZE		UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO	
Qualifica	Org.	Qualifica	Org.
CARRIERE DIRETTIVE			
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
Ispettori generali	4	Ispettori generali	5
Direttori di ragioneria di 1ª classe	24	Direttori degli uffici provinciali del Tesoro di 1ª classe	32 (1)
Direttori di ragioneria di 2ª classe	123	Direttori degli uffici provinciali del Tesoro di 2ª classe	144
Vice direttori di ragioneria	178	Vice direttori degli uffici provinciali del Tesoro	180
	329		361
CARRIERE DI CONCETTO			
Ragioneri	300	Segretari	320
Ragionieri aggiunti Vice ragionieri	320	Segretari aggiunti Vice segretari	360
	620		680

(1) Nel numero dei posti indicati sono compresi: 1 tesoriere centrale, 1 controllore capo della Tesoreria centrale, 1 agente contabile dei titoli del debito pubblico, 1 controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico, 1 cassiere speciale per i biglietti di Stato, 1 Controllore capo della Cassa speciale per i biglietti di Stato, 1 controllore capo della Zecca, 1 tesoriere della Zecca

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE DEI SERVIZI DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

QUADRO 81

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
SERVIZI DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Qualifica	Organico
Marescialli maggiori	100
Marescialli capi Marescialli ordinari	300
Brigadieri	350
Vice brigadieri	450
Guardie scelte Guardie e allievi guardie	3000
	4200

Visti: gli 81 quadri che precedono

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 17.
Statuto degli impiegati civili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I
DOVERI RESPONSABILITÀ DIRITTI

CAPO I
Doveri

Art. 1.
(Promessa solenne e giuramento).

L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:
« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».
Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:
« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro impiego.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

Art. 2.
(Obbligo della residenza).

L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.
Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Art. 3.
(Comportamento in servizio).

L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi; non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi ad uno spirito di assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti col pubblico, il comportamento dell'impiegato deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'ufficio, l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza secondo il loro ordine cronologico.

Fuori dell'ufficio, l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

Art. 4.

(Orario d'ufficio).

L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.

Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedono l'impiegato è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Art. 5.

(Segreto d'ufficio).

L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio; anche se non si tratti di atti segreti, non può dare a chi non ne abbia diritto informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura, ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per terzi.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni l'impiegato, preposto ad un ufficio, rilascia a chi ne abbia interesse copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio.

Art. 6.

(Dovere verso il superiore).

L'impiegato deve eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dal superiore gerarchico.

Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà o inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferire per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente.

Art. 7

(Limiti al dovere verso il superiore).

L'impiegato, al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesamente illeggittimo, deve farne rimostranza al superiore che ha impartito l'ordine, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.

L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Capo II

Responsabilità

Art. 8.

(Responsabilità dei dipendenti verso l'Amministrazione).

L'impiegato delle Amministrazioni dello Stato, ancorchè ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle Amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità; salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.

Art. 9.

(Giurisdizione della Corte dei conti).

L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.

Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.

Art. 10.

(Obbligo di denuncia).

Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 8 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di ispezione, questi è tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti informandone, nel contempo, il direttore generale o il capo del servizio competente.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del Ministro, la denuncia è fatta a cura del Ministro.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili della omissione.

Art. 11.

(Responsabilità degli agenti contabili).

Resta regolata dalle norme vigenti la speciale responsabilità degli agenti contabili.

Art. 12.

(Responsabilità verso i terzi).

L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 13 è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione, qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. Peraltro l'Amministrazione, che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente, può rivalersi contro quest'ultimo, secondo le leggi vigenti.

Per l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici la rivalsa dell'Amministrazione prevista dal comma precedente è ammessa solo nel caso di danni arrecati per colpa grave.

Art. 13.

(Danno ingiusto).

E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 12, primo comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi, che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale dell'impiegato sussiste, tanto allorchè la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni amministrative, quanto allorchè la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni, al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.

Art. 14.

(Responsabilità negli organi collegiali).

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, anche in solido, il presidente ed i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto o alla operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 15.

(Diffida).

L'omissione di atti o di operazioni amministrative, al cui compimento l'impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constare mediante diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della istanza.

Quando l'atto o operazione facciano parte di un procedimento amministrativo, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di compimento dell'atto o operazione precedente, ovvero, qualora si tratti di atti o di operazioni di competenza di più uffici, dalla data in cui l'atto precedente, oppure la relazione o il verbale della precedente operazione, trasmessi dall'ufficio che ha provveduto, siano pervenuti all'ufficio che deve attendere agli ulteriori incombenti.

Se le leggi o i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati generali o speciali o disciplinari di concessione, stabiliscono per il compimento di determinati atti od operazioni termini più brevi o più ampi di quelli previsti nei commi precedenti, la diffida è efficace se notificata dopo la scadenza del termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo la specifica norma che li concerne.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, l'interessato può proporre l'azione di risarcimento, senza pregiudizio della riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza della omissione o del ritardo.

Art. 16.

(Inesecuzione del giudicato amministrativo).

Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento può essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, ai sensi dell'art. 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dichiara l'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato, salva la riparazione dei danni che si siano già verificati.

Art. 17

(Comunicazione della diffida).

L'impiegato convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 12 e quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli articoli 15 e 16, ha il dovere di informare senza indugio il capo dell'ufficio dal quale dipende.

I capi di ufficio hanno il dovere di informare senza indugio il Ministro degli atti di citazione e delle diffide, che siano stati notificati loro, ovvero ad impiegati dipendenti.

Debbono altresì essere comunicate al capo dell'ufficio ed al Ministro, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, le sentenze, rinuncie e transazioni intervenute nei detti giudizi.

La difesa dell'impiegato convenuto in giudizio può essere assunta dall'Avvocatura dello Stato, nei casi e con le forme previste dall'art. 44 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 18.

(Esclusione della responsabilità verso terzi).

Alla responsabilità dell'impiegato verso i terzi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 8.

Art. 19.

(Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi).

La responsabilità personale verso i terzi è esclusa oltre che negli altri casi previsti dalle leggi, quando l'impiegato sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona, ovvero da minaccia di danno grave alla persona o agli averi, propri o dei familiari, semprechè l'impiegato abbia riferito ai superiori, circa la violenza o la mi-

naccia subita, prima di essere convenuto in giudizio per il risarcimento del danno, o prima che gli siano notificate le diffide previste dagli articoli 15 e 16.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, l'Amministrazione potrà sempre valutare se sussista responsabilità disciplinare, civile o contabile dell'impiegato, verso l'Amministrazione stessa.

Art. 20.

(Giudizio disciplinare per fatti dannosi verso i terzi).

Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni, non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo dell'impiegato possano essere perseguiti dall'Amministrazione, qualora concretino infrazioni disciplinari.

CAPO III

Diritti

Art. 21.

(Funzione).

L'impiegato ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Può essere destinato a qualunque altra funzione purchè corrispondente alla qualifica che riveste e al ruolo cui appartiene.

Tuttavia, quando speciali esigenze di servizio lo richiedono, l'impiegato può temporaneamente essere destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera.

Art. 22.

(Qualifica).

L'impiegato ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di ultima promozione. Egli può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito all'impiegato il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore.

L'impiegato, dopo la cessazione dal servizio, purchè non determinata da un provvedimento disciplinare, conserva il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio.

Art. 23.

(Trasferimenti).

L'Amministrazione deve dare, periodicamente, notizia delle sedi vacanti nel proprio bollettino ufficiale, qualora non abbia ritenuto di ricoprirle per esigenze di servizio.

I trasferimenti dell'impiegato da una all'altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato, ovvero per motivate esigenze di servizio.

Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento da una all'altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento.

Art. 24.

(Trattamento economico
Assistenza Miglioramento professionale).

L'impiegato ha diritto allo stipendio e agli assegni per carichi di famiglia, nelle misure stabilite dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese.

Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario d'ufficio quando siano autorizzate o prescritte dal superiore competente, l'impiegato ha diritto ad un compenso per il lavoro straordinario, nella misura stabilita dalla legge in base alla retribuzione per le prestazioni ordinarie integrata da un coefficiente di maggiorazione.

All'impiegato della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a direttore di divisione, od equiparata, il compenso per il lavoro straordinario può essere attribuito in misura forfetaria nel limite massimo consentito dalla legge.

All'impiegato che svolge mansioni di carattere discontinuo o di semplice attesa e di custodia può essere concesso a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso nella misura e con le modalità stabilite da leggi speciali.

Ai più meritevoli fra gli impiegati qualificati «ottimo» può essere concesso, su proposta motivata dal Consiglio di amministrazione, l'aumento periodico di stipendio con anticipazione di un anno del periodo prescritto per conseguirlo.

L'impiegato può fruire nella qualifica rivestita una sola volta del beneficio previsto dal precedente comma; il numero degli impiegati, ai quali può essere attribuito il predetto beneficio, non può superare il venti per cento di coloro che rivestono la stessa qualifica.

Alla cessazione dal servizio l'impiegato ha diritto al trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'impiegato, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio.

Le leggi stabiliscono, altresì, le forme e i limiti dell'assistenza prestata dallo Stato ai propri impiegati anche nella posizione di quiescenza, nonchè le provvidenze necessarie per assicurare agli stessi la disponibilità della casa.

Lo Stato provvede alla formazione professionale degli impiegati in prova nonchè all'aggiornamento e al perfezionamento di quelli già in carriera, mediante appositi corsi organizzati dall'Amministrazione e fornisce agli stessi le riviste e le altre pubblicazioni all'uopo necessarie.

Art. 25.

(Riposo settimanale).

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Art. 26.

(Congedo ordinario).

L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'impiegato non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 27.

(Congedo straordinario).

All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari, non eccedenti complessivamente la durata di due mesi nel corso dell'anno.

Il congedo straordinario compete di diritto quando lo impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami, o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.

Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole Amministrazioni.

Art. 28.

(Congedo straordinario per richiamo alle armi).

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente, peraltro, ad un periodo massimo di due mesi.

Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 29.

(Congedo straordinario per gravidanza e puerperio).

All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme protettive stabilite dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri.

Per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui, a norma della legge richiamata nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

Art. 30.

(Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario).

L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.

Art. 31

(Trattamento economico durante il congedo).

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per i servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultino dovuti dall'Amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono inoltre utili a tutti gli altri effetti.

TITOLO II

RAPPORTI INFORMATIVI ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI GRAVAMI

CAPO I

Rapporto informativo Organi competenti

Art. 32.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo).

Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale ed equiparato deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

All'impiegato al quale nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono».

Art. 33.

(Rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva).

Per l'impiegato della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale; natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nei rapporti stessi deve essere tenuto, altresì, conto della eventuale attività scientifica, nonchè di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità dell'impiegato.

Art. 34.

(Rapporto informativo per l'impiegato della carriera di concetto).

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal primo comma dell'articolo precedente in relazione alle diverse funzioni svolte e relative responsabilità.

Art. 35.

(Rapporto informativo per l'impiegato della carriera esecutiva).

Per l'impiegato della carriera esecutiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori.

Art. 36.

(Rapporto informativo per l'impiegato della carriera ausiliaria).

Per l'impiegato della carriera ausiliaria il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori.

Art. 37

(Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale).

Il rapporto informativo di cui al precedente articolo 32 è compilato:

a) per gli impiegati con qualifica di ispettore generale e direttore di divisione, dal direttore generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione;

b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione ed equiparata, dal direttore di divisione. Il rapporto è vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera a);

c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione ed equiparata, dal direttore di divisione.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.

Art. 38.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva presso l'Amministrazione periferica).

Per l'impiegato appartenente alla carriera direttiva in servizio presso l'Amministrazione periferica il rapporto è compilato dal capo dell'ufficio periferico cui l'impiegato appartiene. Il capo dell'ufficio predetto esprime anche il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica inferiore a direttore di sezione.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione il giudizio complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 39.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera di concetto).

Il rapporto informativo di cui all'art. 34 è compilato:

a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale;

b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione.

Art. 40.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera di concetto presso l'Amministrazione periferica).

Per l'impiegato appartenente alla carriera di concetto in servizio presso l'Amministrazione periferica il rapporto è compilato:

a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del servizio che secondo l'ordinamento dell'organizzazione periferica è preposto al ramo dell'Amministrazione cui gli impiegati stessi appartengono; qualora il capo dell'ufficio periferico sia lo stesso direttore di divisione, il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale;

b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione.

Art. 41.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera esecutiva).

Per l'impiegato appartenente alla carriera esecutiva che presti servizio presso l'Amministrazione centrale o periferica il rapporto è compilato dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione.

Art. 42.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera ausiliaria od equiparata).

Per l'impiegato appartenente alla carriera ausiliaria ed equiparata che presti servizio presso l'Amministrazione centrale o periferica, il rapporto è compilato dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione.

CAPO II

Gravami

Art. 43.

(Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo espresso sul rapporto informativo).

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la propria firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato può ricorrere al Consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso. Il Consiglio, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

Art. 44.

(Impossibilità di compilazione del rapporto informativo).

Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione.

Art. 45.

(Fascicolo personale e stato matricolare).

Per ogni impiegato, è tenuto, presso l'ufficio del personale dell'Amministrazione centrale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera. Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.

Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti.

Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni. Deve altresì essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni.

TITOLO III

COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

CAPO I

Comandi

Art. 46.

(Comando presso altra Amministrazione).

L'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza della Amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede, con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'interessato ed il Consiglio di amministrazione.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati di concerto con quello per il tesoro.

Art. 47.

(Carico della spesa).

Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio.

Per il personale comandato presso enti pubblici, questi sono altresì tenuti a versare all'Amministrazione cui esso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

CAPO II

Collocamento fuori ruolo

Art. 48.

(Collocamento fuori ruolo).

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato e di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'Amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'Amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri interessati di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'interessato ed il Consiglio di amministrazione.

Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità all'ultimo comma dell'art. 46.

Nell'organico cui appartengono gli impiegati fuori ruolo saranno lasciati scoperti, nella qualifica iniziale, tanti posti quanti sono gli impiegati nell'identica posizione.

Con regolamento saranno determinati i casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo.

Alla spesa per il personale collocato fuori ruolo si provvede a norma dell'art. 47.

Art. 49.

(Promozione del personale fuori ruolo).

L'impiegato collocato fuori ruolo è scrutinato per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento in carriera.

Ove promosso l'impiegato rientra in organico andando ad occupare secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo.

Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione sussista disponibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione può disporre ai sensi del precedente art. 48, il collocamento fuori ruolo anche nella nuova qualifica.

TITOLO IV

INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI

CAPO I

Incompatibilità

Art. 50.

(Casi d'incompatibilità).

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione, o assumere altri impieghi alle dipendenze di privati, o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

Art. 51.

(Limiti d'incompatibilità).

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative fra impiegati dello Stato.

Art. 52.

(Partecipazione all'amministrazione di enti e società).

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far

parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'Amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

Art. 53.

(Provvedimento per casi d'incompatibilità).

L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 50 e 52 viene diffidato dal Ministro, o dal Direttore Generale competente, a cessare dalla situazione d'incompatibilità.

La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida di cessare dalla situazione d'incompatibilità non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 54.

(Denuncia dei casi di incompatibilità).

Il capo del servizio è tenuto a denunciare al Ministro o all'impiegato da questi delegato, i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

CAPO II

Cumulo di impieghi.

Art. 55.

(Divieto di cumulo di impieghi pubblici).

Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I capi di ufficio, di istituti, o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministero competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.

L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

TITOLO V

ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ

CAPO I

Aspettative

Art. 56.

(Cause dell'aspettativa).

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole Amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Art. 57.

(Aspettativa per servizio militare).

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare.

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera e dall'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 58.

(Aspettativa per infermità contratta in servizio e per causa di servizio).

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico dell'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario; sono, inoltre, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero, ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 59.

(Aspettativa per motivi di famiglia).

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.

L'Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese, ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento, e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa non è utile nè ai fini dell'anzianità, nè ai fini della progressione nella carriera e del trattamento economico.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 60.

(Cumulo di aspettative).

Più periodi di aspettativa per motivi di famiglia o per infermità si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi, qualora l'aspettativa per motivi di famiglia segua quella per infermità e a tre mesi nel caso inverso.

La durata di più periodi di aspettativa per motivi di famiglia o per infermità non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Art. 61.

(Dispensa dal servizio per infermità).

Scaduti i periodi massimi previsti dagli articoli 58 e 60 l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato dal servizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 120 e 121.

CAPO II

Disponibilità

Art. 62.

(Motivi del collocamento in disponibilità).

L'impiegato è collocato in disponibilità, per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altra Amministrazione statale a norma del successivo art. 64.

L'ufficio si considera soppresso quando cessa l'esercizio, da parte dello Stato, delle attività ad esso affidate. Il semplice cambiamento di forma od il mutamento di denominazione non costituiscono soppressione di ufficio.

Nei casi in cui occorre procedere a collocamenti in disponibilità, il Consiglio di amministrazione designa, in relazione ai gradi o qualifiche, gli impiegati da porre in tale posizione tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati.

Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di impiegato che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data di collocamento in disponibilità.

Art. 63.

(Trattamento economico).

L'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.

Ad esso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 64.

(Trasferimento ad altre Amministrazioni).

Con decreto del Presidente del Consiglio l'impiegato collocato in disponibiità può essere trasferito, anche su sua domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra Amministrazione, sentiti i relativi Consigli d'amministrazione.

Il trasferimento può essere effettuato solo a carriere e qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilità. Il trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica può essere disposto soltanto col consenso dell'impiegato.

Il trasferimento non è consentito nei ruoli nei quali si abbiano già impiegati in disponibilità che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'art. 66. In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianità e il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo è peraltro collocato dopo gli impiegati del suo grado già appartenenti ad esso.

Art. 65.

(Servizio temporaneo presso altra Amministrazione).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'impiegato in disponibilità può essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra Amministrazione con funzioni adeguate alla sua qualifica.

In questo caso esso percepisce gli assegni di attività inerenti alla sua qualifica.

Ove per il servizio temporaneo l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era assegnato gli compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti.

Art. 66.

(Richiamo in servizio).

L'impiegato in diponibilità è richiamato in servizio sentito il Consiglio di amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nel medesimo grado del suo ruolo.

L'impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo, in cui è richiamato, con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente quando non sia stato nel frattempo utilizzato.

Art. 67

(Dispensa dal servizio).

L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'art. 66 o trasferito ad altra Amministrazione a sensi dell'art. 64.

Esso è altresì collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia stato richiamato a sensi dell'art. 66 o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito a sensi dell'art. 64 o al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 65.

La destinazione a servizio temporaneo prevista dallo art. 65 sospende il decorso del termine di due anni stabilito dal primo comma del presente articolo.

TITOLO VI

CAPO I

Sanzioni disciplinari

Art. 68.
(Sanzioni disciplinari).

L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) la censura;

2) la riduzione dello stipendio;

3) la sospensione dal grado;

4) la destituzione.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica, invece, l'art. 113.

Art. 69.
(Censura).

La censura è una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata. Essa è inflitta per lievi trasgresisoni.

Art. 70.
(Riduzione dello stipendio).

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nello scatto dello stipendio, a decorrere dalla data in cui matura il primo scatto successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta per grave negligenza in servizio; irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari; inosservanza dei doveri di ufficio; contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; comportamento non conforme al decoro delle funzioni; violazione del segreto di ufficio, semprechè le infrazioni non presentino carattere di particolare gravità.

Art. 71.
(Sospensione dal grado).

La sospensione dal grado consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

1) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

2) per denigrazione della Amministrazione o dei superiori;

3) per uso dell'impiego a fini personali;

4) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;

5) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati.

La sanzione è comminata altresì nel caso di tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

Art. 72.
(Assegno alimentare).

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 73.
(Effetti della sospensione dal grado).

L'impiegato al quale sia stata inflitta la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi non può fruire dello scatto di stipendio e non può essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione.

Il periodo di ritardo di cui al precedente comma è portato a tre anni se la sospensione dal grado sia stata superiore a tre mesi.

Art. 74.
(Destituzione).

La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; nonchè per quelli che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;

b) per grave abusto di autorità o di fiducia;

c) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbiano portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;

d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio;

f) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente, o per eccitamento all'insubordinazione;

g) per istigazione agli atti di cui al numero cinque dell'art. 71.

Art. 75.
(Destituzione di diritto).

L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pub-

blica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale, e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per condanna passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Nei casi previsti dal presente e dal precedente articolo il diritto alla quiescenza è regolato dalle disposizioni vigenti.

Art. 76.

(Recidiva).

All'impiegato, che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave dopo quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 77.

(Riabilitazione).

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di « ottimo », possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere altresì modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.

Art. 78.

(Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione).

Qualora a seguito di giudizio penale di revisione, l'impiegato destituito ai sensi dell'art. 75, sia assolto con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, l'impiegato stesso ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio, dalla data della sentenza di assoluzione, col medesimo grado e la medesima anzianità che aveva all'atto della destituzione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 84 e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell'art. 85 e la promozione eventuale è conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo.

All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

L'impiegato, già destituito, ed assolto in sede di revisione, può entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli.

Art. 79.

(Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano agli impiegati destituiti a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma agli impiegati puniti con sanzioni superiori alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, l'impiegato sia stato prosciolto da ogni addebito, ed altresì nel caso di annullamento del provvedimento disciplinare, o di estinzione del procedimento disciplinare.

Art. 80.

(Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione).

Se l'impiegato è deceduto prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale, o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova e i figli minorenni hanno diritto agli assegni non corrisposti durante il periodo di sospensione, ovvero agli assegni non corrisposti durante il periodo di destituzione, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonchè agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego, o fino a quella del decesso, se anteriore.

CAPO II

Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

Art. 81.

(Sospensione cautelare obbligatoria).

L'impiegato, sottoposto a procedimento penale e contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura, viene sospeso dal servizio dal capo dell'ufficio.

La sospensione può essere anche disposta con decreto del Ministro negli altri casi, soltanto quando la natura del reato sia particolarmente grave.

Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del Ministero.

Art. 82.

(Sospensione cautelare facoltativa).

Il Ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 94, il provvedimento di sospensione.

All'impiegato sospeso ai sensi del presente e del precedente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 72.

Art. 83.

(Esclusione dagli esami e dagli scrutini).

L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 81 e 82 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.

Art. 84.

(Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).

L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura, è ammesso al primo esame successivo, e, qualora, riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile, se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, con esclusione di quelli economici, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame.

L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nella prima sessione ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di una delle successive sessioni, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato.

Art. 85.

(Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).

L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.

La promozione è conferita, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario.

Se durante il periodo di sospensione o esclusione si siano svolti più scrutini di promozione, ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto, il Consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini, e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale a giudizio del Consiglio d'amministrazione poteva conferirsi la promozione.

Art. 86.

(Durata della sospensione cautelare).

Qualora a seguito del procedimento disciplinare, venga inflitta all'impiegato la sospensione dal grado, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dal grado viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta debbono essere corrisposti gli stipendi per il tempo eccedente la durata della punizione.

Se viene inflitta una sanzione minore, debbono essere corrisposti all'impiegato gli stipendi non percepiti per effetto della sospensione.

Se il procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, la sospensione è revocata, e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

Art. 87.

(Revoca della sospensione).

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in pendenza del procedimento penale, e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per i servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora sia iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o comunque non oltre 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

Art. 88.

(Sospensione dal grado a seguito di condanna penale).

L'impiegato, condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontata la pena.

Art. 89.

(Revoca di diritto della sospensione).

Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato, già condannato, sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto, e si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 84 e 85.

CAPO III

Procedimento disciplinare

SEZIONE I

Procedimento per l'irrogazione della censura

Art. 90.

(Censura).

La censura è inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'Amministrazione centrale o delle circoscrizioni locali è preposto ad un ramo dell'Amministrazione.

Ai capi di uffici locali, che dipendono direttamente dalla autorità centrale, la sanzione stessa è inflitta dal Ministro.

Art. 91.

(Procedimento per la irrogazione della censura).

Il superiore competente ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma prescritta dal successivo art. 94 assegnando all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni, per svolgere per iscritto le proprie giustificazioni.

La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa al capo del personale, insieme con le contestazioni e le giustificazioni.

Art. 92.

(Ricorso gerarchico).

Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, che provvede con decreto motivato.

SEZIONE 2ª

Procedimento per l'irrogazione della destituzione e della sospensione dal grado e della riduzione dello stipendio.

Art. 93.

(Accertamenti).

Il capo del servizio che ha notizia di una infrazione disciplinare commessa da un dipendente, deve compiere sollecitamente gli accertamenti del caso, e, quando ritenga che sia da irrogare la sanzione più grave della censura, trasmette gli atti all'ufficio del personale.

L'ufficio del personale che riceve la comunicazione o abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato, svolti gli opportuni accertamenti preliminari, gli contesta subito gli addebiti invitandolo a presentare le giustificazioni.

Art. 94.

(Formalità per la contestazione).

La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due comma precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene.

Art. 95.

(Giustificazioni dell'impiegato).

Le giustificazioni debbono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale. Possono essere presentate anche al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne l'immediata trasmissione all'ufficio del personale. In tal caso l'impiegato ha facoltà di consegnare in piego chiuso le giustificazioni, perchè siano così trasmesse all'ufficio del personale.

Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per gravi motivi, e, per non più di altri quindici giorni, dal capo del personale.

Art. 96.

(Archiviazione degli atti).

Il capo del personale quando, in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato.

Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al capo del servizio competente perchè provveda alla irrogazione della punizione.

Art. 97.

(Procedimento).

Il capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 70 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

Se, invece, ritenga opportuno ulteriori indagini, nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore scegliendolo tra gli impiegati, di qualifica superiore a quella dell'impiegato.

Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche, proprie della carriera cui l'impiegato appartiene, il capo del personale può designare altresì un funzionario della carriera stessa, di qualifica o di anzianità superiore a quella dell'impiegato, per collaborare col funzionario istruttore, se questi appartenga a carriera diversa, nello svolgimento delle indagini con funzioni di consulente tecnico.

La nomina a funzionario istruttore o a consulente non può essere affidata agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie particolari.

Art. 98.

(Funzionario istruttore e consulente tecnico).

Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate all'impiegato entro cinque giorni.

Valgono, per il funzionario istruttore e il consulente le norme circa la astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni di disciplina.

L'istanza di ricusazione è proposta per iscritto al capo del personale, che decide in via definitiva, sentito il funzionario ricusato, anche sull'opportunità di rinnovare gli atti istruttori già compiuti.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione disciplinare.

La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facoltà di far valere, in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilità del funzionario istruttore o del consulente.

Art. 99.

(Facoltà del funzionario istruttore e del consulente).

Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'impiegato; può avvalersi a tale scopo della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre Amministrazioni.

Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli dall'istruttore, ha facoltà di assistere alla assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti.

Art. 100.

(Termini per l'espletamento dell'inchiesta).

L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del funzionario istruttore. Per gravi motivi, il funzionario istruttore, prima della scadenza del detto termine, può chiedere al capo del personale la proroga del termine, per non oltre novanta giorni.

Il funzionario istruttore e il consulente che, nel corso delle indagini, siano collocati a riposo, le proseguono fino al loro compimento.

Essi possono essere sostituiti, con decreto motivato del Ministro, per destinazione, con il loro consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le funzioni di istruttore o di consulente o che, per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento di tali funzioni.

Il provvedimento di sostituzione del funzionario istruttore può essere impugnato dall'impiegato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.

Art. 101.

(Atti preliminari al giudizio disciplinare).

Terminate le indagini, e comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente, il funzionario istruttore riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto, e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, al capo del personale che lo trasmette, con le sue eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi alla Commissione di disciplina.

Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della Commissione dà avviso all'impiegato nelle forme previste dall'art. 94 che nei venti giorni successivi egli ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario all'ufficio del personale, e, nelle forme previste dall'art. 94 all'impiegato, almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese, e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta eventuali scritti o memorie difensive.

Non possono partecipare alla deliberazione i membri della Commissione, che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolto indagini ai sensi dell'art. 93 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti, all'inchiesta.

Art. 102.

(Deliberazione della Commissione di disciplina).

Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce, in presenza dell'impiegato, senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

L'impiegato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento, o chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Alla seduta può intervenire il capo del personale o un funzionario da lui delegato.

Della trattazione orale si forma verbale, che viene sottoscritto dal segretario, e vistato dal presidente.

Chiusa la trattazione orale, e ritiratisi il capo del personale, l'impiegato ed il segretario, la Commissione, intese le osservazioni e le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservate le norme stabilite dall'art. 473 del Codice di procedura penale.

Art. 103.

(Poteri delle Commissioni di disciplina).

Se il procedimento è stato rimesso alla Commissione ai sensi del primo comma dell'art. 97, e la Commissione ritenga necessarie ulteriori indagini, può con ordinanza rinviare gli atti all'ufficio del personale, perchè provveda ai sensi del secondo comma dell'art. 97.

Se il procedimento è stato rimesso alla Commissione, ai sensi del primo comma dell'art. 101, la Commissione, che ritenga necessarie ulteriori indagini, può con ordinanza rinviare gli atti all'ufficio del personale, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere, e richiedendo, se del caso, la nomina del consulente previsto dal terzo comma dell'art. 97. La Commissione assegna il termine entro il quale il funzionario istruttore deve espletare le ulteriori indagini, e restituire gli atti alla Commissione ai

sensi e per gli effetti dell'art. 101. Il termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della Commissione.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel quale caso, stabilisce con ordinanza la seduta, dando avviso, nelle forme e coi termini di cui al quarto comma dell'art. 101, all'impiegato, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

Art. 104.

(Decisione della Commissione di disciplina).

Se la Commissione ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo dichiara nella deliberazione.

Se la Commissione ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene estesa dal relatore, o da altro componente della Commissione, ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, all'ufficio del personale.

Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'impiegato.

Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 94.

Art. 105.

(Rinvio della decisione).

Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta, e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Commissione, la trattazione continua, innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista dall'art. 102.

Se però la Commissione abbia provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 103, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini, è rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 101 e 102, dinnanzi alla Commissione, quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 101 e 102.

Art. 106.

(Rimborso spese all'impiegato prosciolto).

L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione ed alle relative indennità di missione.

Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso è dovuto nella misura prevista dalla legge per l'indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito, e su di essa provvede il capo del personale.

Art. 107.

(Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale).

Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

Art. 108.

(Rapporti tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego).

Qualora nel corso del procedimento disciplinare, il rapporto di impiego dell'impiegato cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 109.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo).

Quando il decreto del Ministro, che infligge la sanzione disciplinare, sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario, e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati, entro 90 giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 87 comma primo del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario e comunque entro trenta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

Art. 110.

(Estinzione del procedimento).

Il procedimento disciplinare si estingue, quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina altresì la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini, con gli effetti previsti dagli articoli 84 e 85.

Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

Art. 111

(Riapertura del procedimento).

Il procedimento disciplinare può essere riaperto, se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione, ovvero la vedova o i figli minorenni, che possono avere diritto al trattamento di quiescenza, adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro, su relazione dell'ufficio del personale, ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 94 e seguenti.

Qualora il Ministro non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 112.

(Effetti della riapertura del procedimento).

Nel caso previsto al primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta.

All'impiegato già punito, a favore del quale sia stata concessa su richiesta di lui o della vedova o dei figli minorenni la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto, o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli restituiti, in tutto o in parte, gli assegni, escluse le indennità per i servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, non percepiti, salva deduzione dell'eventuale assegno alimentare. Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Art. 113.

(Esonero del direttore generale).

Nel procedimento disciplinare a carico di impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale, la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del Ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni dell'impiegato.

Si osservano le disposizioni degli articoli 94 e 95.

Il Ministro qualora non accolga le giustificazioni riferisce al Consiglio dei Ministri il quale delibera sulla incompatibilità del funzionario ad essere mantenuto in servizio e sul diritto al trattamento di quiescenza e previdenza.

Gli impiegati di cui al primo comma, riconosciuti incompatibili, sono dispensati dal servizio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.

TITOLO VII

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

CAPO I

Dimissioni e collocamento a riposo

Art. 114.

(Dimissioni).

L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio previo parere del Consiglio di amministrazione o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

Agli effetti del comma precedente, s'intende che sia in corso procedimento disciplinare, se al momento della presentazione delle dimissioni abbia avuto luogo la sospensione cautelare, non ancora seguita dalla contestazione degli addebiti, ovvero se la sospensione cautelare sia stata disposta in attesa della definizione del procedimento penale a carico dell'impiegato.

Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, ed in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.

Art. 115.

(Trattamento di quiescenza).

L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo, oppure, a qualunque età, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Art. 116.

(Dimissioni per matrimonio).

Le impiegate che abbiano contratto matrimonio possono presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni sulle pensioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto alla pensione, è concesso alle impiegate predette un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

Art. 117.

(Collocamento a riposo).

Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto, cessa con il collocamento a riposo, d'ufficio o a domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

CAPO II

Decadenza dall'impiego

Art. 118.

(Decadenza).

Oltre al caso previsto dal precedente art. 53, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni, ove gli ordinamenti particolari delle singole Amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere *c*) e *d*) è disposta sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 119.

(Effetti della decadenza).

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

L'impiegato decaduto ai sensi della lettera *d*) dell'articolo precedente non può concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

CAPO III

Dispensa dal servizio

Art. 120.

(Dispensa).

Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi del precedente art. 61, nonchè quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

E' considerato di insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al buono.

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.

La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Art. 121.

(Accertamento sanitario per la dispensa).

Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.

L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

CAPO IV

Riammissione in servizio

Art. 122.

(Riammissione).

L'impiegato di grado inferiore a direttore generale cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo, o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 118, può essere riammesso in servizio, inteso il parere del Consiglio di amministrazione.

Può essere riammessa in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera *a*) dell'art. 118, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento o scioglimento del matrimonio.

L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nel grado cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nel grado dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto, e non può avere luogo, se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO

Art. 123.

(Personale ausiliario).

Al personale ausiliario si applicano le disposizioni dei titoli precedenti, in quanto non sia diversamente provveduto dai seguenti articoli.

Art. 124.

(Uniforme).

Il personale ausiliario è tenuto a portare l'uniforme secondo le disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La spesa dell'uniforme e del corredo relativo, determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma, è a carico dell'Amministrazione.

Per speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni può essere concesso, sentito il Ministro per le finanze, l'uso gratuito dell'alloggio.

Art. 125.

(Sanzioni pecuniarie).

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni del titolo VI, al personale ausiliario può essere inflitta, dal capo dell'ufficio dal quale dipende,

la punizione della pena pecuniaria, determinata in misura non eccedente una giornata di stipendio, per una delle seguenti infrazioni:

a) mancanza di decoro nella persona;

b) trascuratezza nella pulizia dei locali e dei mobili, o nella conservazione della divisa o degli oggetti di corredo forniti dall'Amministrazione;

c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti e dei beni mobili ivi esistenti, ovvero del materiale affidato.

Durante l'anno, l'importo complessivo di più pene pecuniarie non può eccedere mezza mensilità di stipendio.

Della pena pecuniaria di cui al presente articolo non si fa menzione nel foglio matricolare.

Art. 126.

(Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario).

Il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario è composto dal capo del personale, che lo presiede, e da due impiegati con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e da un rappresentante del personale ausiliario, con qualifica non inferiore a commesso nominato dal Ministro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non superiore a direttore di sezione.

TITOLO IX

ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE.

CAPO I

Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art. 127

(Istituzione).

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art. 128.

(Composizione).

Il Consiglio, distinto in due sezioni, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e si compone di membri ordinari e di membri straordinari.

Art. 129.

(Nomina dei membri ordinari).

I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sono membri ordinari:

a) il Ragioniere generale dello Stato;

b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti;

c) quattro funzionari designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparato, di cui almeno due preposti ad uffici periferici;

d) un direttore generale per ciascun Ministero designato dal rispettivo Ministro:

e) due sostituti avvocati generali dello Stato designati dall'Avvocato generale;

f) due professori ordinari di Università designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

g) quindici dipendenti dello Stato di cui tre delle carriere direttive, amministrative e tecniche, tre del personale di concetto, tre del personale esecutivo, tre del personale ausiliario e tre del personale salariato eletti dagli appartenenti alle rispettive carriere con sistema maggioritario mediante votazione di due candidati.

I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, permangono in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliersi tra i membri ordinari di cui alle lettere b), c) e d).

Art. 130.

(Guarentigie).

I membri ordinari, durante l'esercizio di tale loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a loro domanda o per il raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio.

Gli stessi non possono essere collocati di ufficio in aspettativa o a riposo per infermità, nè sottoposti a procedimento disciplinare, se non previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere è altresì necessario perchè possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, procedimento per addebiti relativi all'esercizio di questa o ad essa connessi.

I membri di cui al primo comma del precedente articolo durante lo stesso periodo, non possono essere trasferiti, se non a loro domanda o con il loro consenso, a sede di servizio diversa da quella in cui si trovano assegnati al momento della nomina.

Art. 131.

(Membri straordinari).

Sono membri straordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e partecipano alle sue adunanze con voto deliberativo:

a) il Capo dello Stato maggiore della Difesa per le materie concernenti la militarizzazione del personale civile, il riconoscimento di benefici al personale civile, in rapporto ai servizi ed alle benemerenze di guerra, la ammissione ad impieghi civili dei sottufficiali delle Forze armate;

b) il Presidente del Consiglio dei lavori pubblici, per le materie concernenti problemi tecnico-costruttivi riguardanti la sistemazione di uffici e servizi statali;

c) il Presidente del Consiglio superiore di sanità, quando si tratti di problemi igienico-sanitari relativi alla sistemazione degli uffici, alla loro dislocazione territoriale, alle condizioni in cui deve svolgersi il lavoro del personale, alle cautele particolari da adottarsi in caso di epidemia;

d) il Vice presidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione, per gli affari concernenti il personale insegnante d'ogni ordine e grado, ed in genere

per i problemi che interferiscono con l'organizzazione degli studi;

e) il Capo della polizia, il Comandante dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza, in tutti i casi in cui occorra disciplinare la collaborazione o partecipazione delle Forze di polizia a servizi amministrativi;

f) il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) per i problemi attinenti alla previdenza ed assistenza;

g) il Direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena per gli affari attinenti all'ordinamento del personale addetto a tali servizi;

h) i direttori generali delle Amministrazioni autonome dello Stato, qualora non facciano parte come membri ordinari, per gli affari attinenti agli ordinamenti particolari delle Amministrazioni stesse.

Art. 132.

(Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione).

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è organo di consulenza del Governo, sulle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato, in materia di ordinamento del personale civile, organizzazione, funzionamento e perfezionamento tecnico dei servizi.

Il Consiglio superiore è sentito in tutte le questioni di massima concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale civile dello Stato, nonchè l'organizzazione e il funzionamento della pubblica Amministrazione. Può essere sentito altresì su ogni questione comune interessante l'Amministrazione dello Stato.

Il Consiglio superiore è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne richiede il parere di propria iniziativa o su richiesta dei Ministri interessati.

Il Governo può affidare al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nelle materie predette, lo studio di particolari questioni e la formulazione di proposte.

Art. 133.

(Sezioni).

Il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, stabilisce entro il mese di gennaio di ogni anno la destinazione dei membri del Consiglio superiore a ciascuna sezione, nonchè la ripartizione fra queste degli affari di competenza del Consiglio stesso.

E' però, in facoltà del Presidente del Consiglio superiore deferire alle Sezioni riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza.

Art. 134.

(Segreteria).

Il segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro preposto all'Amministrazione cui l'impiegato appartiene, ed è scelto tra gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono nominati due segretari di sezione scelti tra gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

Il segretario del Consiglio ed i segretari di sezione sono collocati nella posizione di fuori ruolo.

All'ufficio di segreteria sono comandati impiegati dello Stato entro i limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 135.

(Adunanze).

Il Presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione distribuisce i singoli affari tra le Sezioni, secondo la competenza ad esse attribuite a norma del precedente art. 133.

Il presidente di sezione nomina il relatore tra i membri ordinari e fissa l'adunanza per la discussione.

Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio e vi assiste il segretario del Consiglio.

Le deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei membri ordinari del Consiglio superiore.

Le deliberazioni di ciascuna sezione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei propri membri ordinari.

Art. 136.

(Soppressione della Commissione per l'avventiziato).

La Commissione centrale per l'avventiziato istituita ai sensi della legge 4 aprile 1947, n. 207, è soppressa e le relative attribuzioni sono devolute alla competente sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

CAPO II

Consiglio di amministrazione

Art. 137.

(Composizione e competenza).

Presso ciascun Ministero è costituito un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato o dall'impiegato con qualifica più elevata; è composto dai direttori generali o da chi ne fa le veci, secondo i rispettivi ordinamenti, nei casi di assenza, di legittimo impedimento dei titolari o di vacanza dei relativi posti, nonchè da due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati dal Ministro.

Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attività dei singoli uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficienza, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa nonchè su tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.

Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro.

Nelle Amministrazioni civili il Consiglio viene altresì sentito, con la partecipazione del direttore della Ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa.

Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Per i personali regolati da disposizioni speciali il Consiglio è costituito nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, ferma l'applicazione delle norme del presente articolo in quanto gli ordinamenti medesimi non stabiliscono diversamente.

Art. 138.

(Adunanze del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera sul conferimento in tutto o in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, e, in ogni caso, di non meno di tre membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale che rivesta qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

CAPO III

Commissione di disciplina

Art. 139.

(Commissione di disciplina).

All'inizio di ogni biennio è costituita, con decreto Ministeriale, una Commissione di disciplina presso ciascuna Amministrazione centrale.

La Commissione è composta da un direttore generale, presidente, e da due impiegati con qualifica di ispettore generale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per ogni componente della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica identica a quella del titolare.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

Art. 140.

(Ricusazione del giudice disciplinare).

I membri della Commissione di disciplina possono essere ricusati nelle ipotesi previste dall'art. 64 del Codice di procedura penale, con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, o inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette al Ministro la dichiarazione, con le proposte controdeduzioni, e decide definitivamente il Ministro stesso.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente e il membro della Commissione ricusabili a termine del secondo comma di questo articolo hanno il dovere di astenersi, anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati col ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

TITOLO X

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

Scuola superiore della pubblica amministrazione

Art. 141.

(Istituzione e finalità).

E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con il compito di attuare corsi di preparazione, di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per gli impiegati dei gradi inferiori a direttore di sezione o equiparato, di perfezionamento per i direttori di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio, nei casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella direttiva degli impiegati non provvisti del diploma di laurea, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica per i servizi propri di ciascuna carriera e Amministrazione.

La Scuola promuove e compie studi per il miglioramento tecnico amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, organizza presso ciascuna di esse corsi dalla stessa richiesti, sovraintende agli istituti, scuole e corsi eventualmente organizzati presso le singole Amministrazioni e ne coordina le attività.

Per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti commi, la scuola può anche avvalersi delle Università, dei Ministeri, degli Enti pubblici, degli Istituti ed Enti culturali.

Art. 142.

(Ordinamento).

Per l'insegnamento e per le attività di studio si provvede mediante professori titolari di Università e impiegati dello Stato, comandati presso la Scuola. Inoltre possono essere affidati incarichi di insegnamento o di studio, secondo le norme di legge per il conferimento di incarichi e supplenze.

L'ammissione ai corsi per il personale avviene su domanda dell'interessato in relazione all'anzianità di grado ed alle qualifiche riportate. La frequenza ai corsi può, però, essere obbligatoria.

L'esito favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato nell'articolo precedente costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, sia per esame che per scrutinio, alle qualifiche superiori.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei Ministri ed il Con-

siglio di Stato, saranno stabiliti gli organi direttivi ed esecutivi, l'ordinamento didattico ed amministrativo, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola, nonchè le norme di attuazione delle disposizioni del presente titolo.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 143.

(Albo).

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un albo dei dipendenti civili dello Stato, alla cui tenuta provvede l'ufficio di segreteria del Consiglio.

All'atto dell'assunzione di ogni impiegato civile o salariato dello Stato, anche da parte delle Amministrazioni autonome, l'ufficio che vi provvede deve farne segnalazione, con la indicazione del titolo dell'assunzione, alla segreteria del Consiglio superiore che, provveduto all'iscrizione all'albo del dipendente assunto, ne trasmette il numero di iscrizione all'ufficio predetto, dandone contemporaneamente comunicazione, con gli estremi del titolo di assunzione, alla Ragioneria centrale competente ed alla Corte dei conti.

Debbono essere altresì comunicati alla segreteria del Consiglio superiore i nomi di tutti gli impiegati e salariati che cessano dal servizio per qualunque causa.

L'albo è suddiviso in cinque quadri corrispondenti rispettivamente alle diverse carriere degli impiegati e ai salariati dello Stato.

Ciascun quadro si suddivide in sezioni distinte per le diverse Amministrazioni centrali da cui gli impiegati e i salariati dipendono.

In ciascun quadro si inseriscono i numeri di iscrizione all'albo, progressivamente attribuiti ai dipendenti predetti.

I numeri di iscrizione, già appartenenti agli impiegati o salariati cessati dal servizio, devono essere attribuiti ai nuovi assunti.

Gli atti concernenti la destinazione di servizio degli impiegati e salariati previsti dai commi precedenti nonchè i relativi titoli di pagamento degli assegni ad essi spettanti non possono aver corso se non risulti da essi anche il numero di iscrizione all'albo dei dipendenti predetti.

Per gli impiegati civili e i salariati già in servizio all'entrata in vigore del presente decreto gli uffici competenti anche delle Amministrazioni autonome faranno alla segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione le segnalazioni previste dai commi precedenti entro sei mesi dall'istituzione dell'albo.

Le segnalazioni predette saranno fatte mediante elenchi distinti per le carriere degli impiegati e per la categoria dei salariati.

Con apposito regolamento saranno emanate le norme eventualmente necessarie per l'attuazione dell'albo.

Art. 144.

(Infrazioni disciplinari commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto).

Alle infrazioni disciplinari, commesse prima della entrata in vigore del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Se il presente decreto prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più favorevole all'impiegato.

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi all'entrata in vigore del presente decreto, per i quali debba essere applicata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole all'impiegato.

Art. 145.

(Procedimenti già trasmessi alle Commissioni di disciplina).

I procedimenti disciplinari, già trasmessi alle Commissioni di disciplina ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata fissata nei modi previsti dall'articolo 73 dello stesso regio decreto, la trattazione orale, proseguiranno innanzi alle Commissioni predette, sulle cui deliberazioni, adottate ai sensi dell'art 74 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Ministro provvederà ai sensi dell'art. 104, quinto comma, del presente decreto.

I procedimenti disciplinari dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata ancora fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alle Commissioni di cui all'art. 139 del presente decreto.

Nel caso previsto dal comma precedente, il procedimento disciplinare si estingue, se entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, non sia stata comunicata all'impiegato la data della trattazione orale innanzi alla Commissione.

Art. 146.

(Procedimenti non trasmessi alle Commissioni).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il capo del personale esamina i procedimenti non ancora trasmessi alla Commissione di disciplina, ed adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 101 del presente decreto.

Trascorso tale termine senza che nessun provvedimento sia stato comunicato all'impiegato, il procedimento si estingue.

Art. 147

(Proroga dell'esodo volontario).

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, sono prorogate di due anni con effetto dal 24 marzo 1956.

Art. 148.

(Applicabilità).

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato per i quali non siano emanate disposizioni particolari diverse in base alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

Tutte le altre norme incompatibili con quelle del presente decreto sono abrogate.

Art. 149.

(Decorrenza).

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1956, salvo quanto disposto dall'art. 147.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 74. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. **18.**

Carriere direttive dell'Amministrazione degli affari esteri disciplinate da ordinamento speciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

CAPO I. — *Carriere ed ammissione.*

Art. 1.

Il presente decreto stabilisce e disciplina le seguenti carriere direttive dell'Amministrazione degli affari esteri in relazione alla natura delle loro funzioni ed alle esigenze dei rapporti con l'estero:
a) carriera diplomatico-consolare;
b) carriera per l'emigrazione;
c) carriera commerciale;
d) carriera per l'Oriente;
e) carriera per la stampa.

Art. 2.

Al personale delle carriere stabilite nel precedente articolo si applicano le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e n. 17, salve le diverse disposizioni stabilite dai successivi articoli.

Art. 3.

Alle carriere indicate nel precedente articolo si accede mediante esame di concorso, a cui possono essere ammessi soltanto i cittadini italiani, i quali siano forniti dei seguenti requisiti:

a) età non minore di 21 anni nè maggiore di 30, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione del limite massimo di età che, anche nel caso di cumulo di benefici, non può comunque superare 40 anni;
b) godimento dei diritti politici;
c) buona condotta;
d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera cui il candidato aspira;
e) diploma di laurea; con norme regolamentari saranno indicati i titoli specifici di studio per l'ammissione alle singole carriere;
f) attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui principali problemi internazionali.

Art. 4.

Le norme relative ai programmi degli esami, alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alle modalità ed allo svolgimento delle prove, alla formazione delle graduatorie sono stabilite con regolamento per le diverse carriere.

Nel bando di concorso per la carriera per l'Oriente, dovranno essere indicate le specializzazioni di volta in volta ammesse, nonchè i posti riservati a ciascuna di esse, in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 10.

Art. 5.

I vincitori dei concorsi di ammissione alle singole carriere sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri volontari e sono chiamati a prestare servizio per un periodo di prova di dodici mesi, di cui almeno sei presso l'Amministrazione centrale ed i rimanenti eventualmente in missione all'estero.

Al termine del periodo di prova i volontari sono nominati al grado iniziale delle carriere, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole la risoluzione del rapporto d'impiego è dichiarata con decreto del Ministro per gli affari esteri.

CAPO II. — *Gradi, qualifiche, funzioni.*

Art. 6.

I gradi della carriera diplomatico-consolare sono:
Ambasciatore.
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe;
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe;
consigliere d'Ambasciata;
consigliere di Legazione;
primo segretario di Legazione;
secondo segretario di Legazione;
terzo segretario di Legazione;
addetto di Legazione.

I gradi della carriera per l'emigrazione sono:
consigliere per l'emigrazione di 1ª classe;

consigliere per l'emigrazione di 2ª classe;
addetto per l'emigrazione di 1ª classe;
addetto per l'emigrazione di 2ª classe;
addetto aggiunto per l'emigrazione di 1ª classe;
addetto aggiunto per l'emigrazione di 2ª classe.

I gradi della carriera commerciale sono:
consigliere commerciale di 1ª classe;
consigliere commerciale di 2ª classe;
addetto commerciale di 1ª classe;
addetto commerciale di 2ª classe;
addetto commerciale aggiunto di 1ª classe;
addetto commerciale aggiunto di 2ª classe.

I gradi della carriera per l'Oriente sono:
consigliere per l'Oriente di 1ª classe;
consigliere per l'Oriente di 2ª classe;
primo segretario per l'Oriente;
secondo segretario per l'Oriente;
terzo segretario per l'Oriente;
vice segretario per l'Oriente.

I gradi della carriera per la stampa sono:
consigliere per la stampa di 2ª classe;
addetto per la stampa di 1ª classe;
addetto per la stampa di 2ª classe.

Art. 7.

In sede di revisione dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri, in applicazione dell'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, lo svolgimento della carriera per la stampa sarà uniformato a quello delle altre carriere direttive indicate alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 8.

In sede di revisione dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri, in applicazione dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, nell'organico del grado di Inviato straordinario e di Ministro plenipotenziario di 2ª classe sarà tenuto conto anche dei due posti in soprannumero di cui alla nota (1) della tabella I allegata al presente decreto.

Art. 9.

Il personale in servizio all'estero assume la qualifica corrispondente alle funzioni delle quali è incaricato.

Art. 10.

La carriera per l'Oriente, pure essendo costituita da un unico ruolo, comprenderà funzionari specializzati in vari settori per l'Asia e per l'Africa, secondo quanto verrà determinato con norme regolamentari.

I funzionari della carriera per l'Oriente possono essere incaricati nei paesi dell'Asia e dell'Africa di funzioni consolari sia di direzione che in sottordine.

CAPO III. — *Nomine e promozioni*

Art. 11.

Le nomine ad Ambasciatore, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate alla permanenza minima di due anni nel grado e alla condizione che il funzionario non abbia riportato qualifiche inferiori a quella di distinto nel precedente triennio e di buono nei due anni anteriori a tale triennio.

Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo art. 13, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari del grado inferiore che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 13.

Le promozioni al grado di consigliere di Legazione sono effettuate mediante concorso per titoli. Al concorso possono partecipare i primi segretari di Legazione che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma del precedente articolo, abbiano prestato servizio nella carriera per almeno dieci anni complessivi, compreso il servizio di volontariato, e che abbiano compiuto almeno due anni di servizio presso l'Amministrazione centrale, due nelle rappresentanze diplomatiche o presso organismi internazionali o in missione all'estero e due negli uffici consolari.

Le norme relative alla composizione della Commissione giudicatrice, alle modalità e allo svolgimento del concorso, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei titoli stessi e per la formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento.

Art. 14.

Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate:

a) alla permanenza minima di tre anni nel grado, ad eccezione delle promozioni ad addetto per l'emigrazione di 2ª classe, ad addetto commerciale di 2ª classe e a secondo segretario per l'Oriente per le quali è richiesta una permanenza minima di quattro anni nel grado inferiore;

b) alla condizione che il funzionario non abbia riportato qualifiche inferiori a quella di distinto nel precedente trennio e di buono nei due anni anteriori a tale triennio.

Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo art. 15, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari del grado inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 15.

Le promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe, di addetto commerciale di 1ª classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto per la stampa di 1ª classe sono effettuate mediante concorso per titoli. A tali concorsi sono ammessi i funzionari del grado inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al precedente art. 14, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, compreso il periodo di volontariato, di cui almeno tre anni all'estero e tre presso l'Amministrazione centrale.

Le norme relative alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alle modalità e allo svolgimento dei concorsi, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei titoli stessi e per la formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento.

CAPO IV — *Collocamenti a disposizione e a riposo per ragioni di servizio.*

Art. 16.

Gli Ambasciatori, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe e i consiglieri di Ambasciata possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.

Il periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale posizione non potrà eccedere i due anni. Trascorso questo periodo senza che si sia altrimenti disposto, il funzionario è collocato a riposo.

I funzionari a disposizione per motivi di servizio continuano a percepire lo stipendio e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro numero non può essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico.

Art. 17.

Gli Ambasciatori, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe possono, con decreto del Presidente della Repubblica e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a riposo per motivi di servizio.

I predetti funzionari possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere collocati a riposo dopo dodici anni di permanenza nello stesso grado.

Possono altresì essere collocati a riposo con le stesse modalità di cui al comma precedente i funzionari degli altri gradi della carriera diplomatico-consolare nonchè i funzionari delle altre carriere direttive contemplate nel presente decreto rispettivamente dopo dieci o dodici anni di permanenza nello stesso grado.

Ai funzionari collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, secondo comma, e 52 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonchè il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO UNICO

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri è composto:

a) del Ministro, che lo presiede;
b) del Segretario generale;
c) del Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) dei funzionari preposti alle Direzioni generali ed ai Servizi alle dirette dipendenze del Ministro.

I funzionari di cui alle lettere *c*) e *d*) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci purchè di grado non inferiore a quello di consigliere d'Ambasciata.

La presidenza del Consiglio di amministrazione può essere delegata dal Ministro al Sottosegretario di Stato o al Segretario generale o, in assenza di questo, al funzionario di grado più elevato.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia richiesto dalle esigenze di servizio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Un funzionario della Direzione generale del personale del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di Legazione esercita le mansioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

La composizione della Commissione di disciplina per il personale delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri è quella stabilita dal regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1473.

Art. 20.

Per il personale dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri di grado non superiore a quello di consigliere di Ambasciata ed equiparati viene compilato ogni anno un rapporto per il servizio effettivamente prestato.

Il regolamento determina, in relazione alle speciali esigenze del servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, le modalità per la compilazione del rapporto e per l'attribuzione del giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente ».

Art. 21.

Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, ad eccezione dell'art. 3 che è abrogato, si applicano al personale delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 22.

Non è consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare da altre carriere o da altre Amministrazioni.

E' vietato il conferimento a titolo onorifico di qualifiche diplomatiche e consolari e di ogni altra qualifica propria delle carriere dell'Amministrazione degli affari esteri.

All'atto della cessazione dal servizio, può essere conferito il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore della carriera di appartenenza.

E' parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Art. 23.

Ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima o di vita che le residenze stesse presentano.

Art. 24.

Per il personale dipendente dell'Amministrazione degli affari esteri l'esame speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, è sostituito da un concorso per titoli.

Gli esami per l'avanzamento nelle carriere di concetto ed esecutiva del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, sono limitati alle prove scritte. Le norme relative ai programmi, alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alle modalità ed allo svolgimento delle prove, alla formazione delle graduatorie saranno stabilite con regolamento.

Il ruolo del personale dei Commissari consolari è soppresso.

E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri. Tale personale può altresì essere destinato a prestare servizio presso gli Uffici all'estero nel limite del 25% del totale dei posti previsti in organico.

Gli impiegati appartenenti al soppresso ruolo dei Commissari consolari sono inquadrati, secondo il grado e l'anzianità del ruolo di provenienza, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri di cui alla tabella annessa.

Sono abrogate la legge 13 febbraio 1952, n. 106, e le altre disposizioni incompatibili con le norme del presente decreto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

Fino alla revisione prevista dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, rimangono in vigore i ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto con le modifiche derivanti dalle tabelle I II III IV e V a questo annesse.

Art. 26.

Il personale della carriera diplomatica, il personale per i Servizi tecnici, il personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero, dei commissari tecnici per l'Oriente e degli addetti stampa all'estero sono inquadrati nei ruoli delle carriere direttive, istituite per i medesimi servizi, secondo le modalità stabilite nel seguente articolo.

Art. 27.

I funzionari di cui al precedente articolo sono inquadrati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nei singoli gradi qui sotto indicati a fianco di quelli del precedente ordinamento gerarchico:

a) nel ruolo della carriera diplomatico-consolare i funzionari del ruolo diplomatico:

Grado 2°	Ambasciatore;
Grado 3°	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe;
Grado 4°	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe;
Grado 5°	Consigliere di Ambasciata;
Grado 6°	Consigliere di Legazione;
Grado 7°	Primo segretario di Legazione;
Grado 8°	Secondo segretario di Legazione;
Grado 9°	Terzo segretario di Legazione;
Grado 10° Grado 11°	Addetto di Legazione.

Sono inoltre inquadrati nel ruolo diplomatico-consolare al grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe i funzionari di grado 4° (ispettori generali capi) del ruolo del personale per i Servizi tecnici.

I predetti sono iscritti, pur conservando la loro anzianità di grado, dopo i funzionari che si trovano nel grado stesso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e sono collocati in posti in soprannumero fino a quando la loro posizione di organico non sia definitivamente regolata in relazione a quanto disposto dal precedente art. 8;

b) nel ruolo della carriera per l'emigrazione i funzionari di grado inferiore al 4° del ruolo del personale per i Servizi tecnici:

Grado 5°	Consigliere per l'emigrazione di 1ª classe;
Grado 6°	Consigliere per l'emigrazione di 2ª classe;
Grado 7°	Addetto per l'emigrazione di 1ª classe;
Grado 8°	Addetto per l'emigrazione di 2ª classe;
Grado 9°	Addetto aggiunto per l'emigrazione di 1ª classe;
Grado 10° Grado 11°	Addetto aggiunto per l'emigrazione di 2ª classe;

c) nel ruolo della carriera commerciale il personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero:

Grado 5°	Consigliere commerciale di 1ª classe;
Grado 6°	Consigliere commerciale di 2ª classe;
Grado 7°	Addetto commerciale di 1ª classe;
Grado 8°	Addetto commerciale di 2ª classe;
Grado 9°	Addetto commerciale aggiunto di 1ª classe;
Grado 10° Grado 11°	Addetto commerciale aggiunto di 2ª classe;

d) nel ruolo della carriera per l'Oriente i funzionari del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente:

Grado 5° Consigliere per l'Oriente di 1ª classe;
Grado 6° Consigliere per l'Oriente di 2ª classe;
Grado 7° Primo segretario per l'Oriente;
Grado 8° Secondo segretario per l'Oriente;
Grado 9° Terzo segretario per l'Oriente;
Grado 10° }
Grado 11° } Vice segretario per l'Oriente;

e) nel ruolo della carriera per la stampa i funzionari del ruolo degli addetti stampa all'estero:

Grado 6° Consigliere per la stampa di 2ª classe,
Grado 7° Addetto per la stampa di 1ª classe;
Grado 8° Addetto per la stampa di 2ª classe.

Art. 28.

Le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 12 circa la permanenza minima di due anni nel grado non si applicano, ai fini delle promozioni per merito comparativo, ai funzionari della carriera diplomatico-consolare che si trovavano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 1952, n. 106. Ai funzionari stessi non si applicano le disposizioni previste dall'art. 13 circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di consigliere di Legazione.

Le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 12 circa la permanenza minima di due anni nel grado, nonchè quelle previste dall'art. 13 circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso a consigliere di Legazione non si applicano ai funzionari della carriera diplomatico-consolare che rivestono il grado 7° alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe, di addetto commerciale di 1ª classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto stampa di 1ª classe sono conferite per merito comparativo con le modalità previste dall'art. 14 ai funzionari:

a) che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado 8° nei ruoli del personale per i Servizi tecnici, del personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero, dei commissari tecnici per l'Oriente e degli addetti stampa all'estero;

b) che conseguano il grado di addetti per l'emigrazione di 2ª classe, di addetto commerciale di 2ª classe e di secondo segretario per l'Oriente anche posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto a seguito di esami di promozione per il grado 8° banditi prima di tale data.

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 75. — CARLOMAGNO

TABELLA I

Ruolo organico della carriera diplomatico-consolare

Gradi	Posti
Ambasciatore	12
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe	30
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe	56 (1)
Consigliere di Ambasciata	60
Consigliere di Legazione	70
Primo segretario di Legazione	85
Secondo segretario di Legazione	55
Terzo segretario di Legazione	55
Addetto di Legazione	89

Ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera diplomatico-consolare

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496)

Gradi	Posti
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe	1
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe	1
Consigliere di Ambasciata	1

(1) Più due posti provvisori in soprannumero per gli ispettori generali capi del soppresso ruolo del personale per i Servizi tecnici di cui alla lettera *a*) dell'art. 27.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA II

Ruolo organico della carriera per l'emigrazione

Gradi	Posti
Consigliere per l'emigrazione di 1ª classe	2
Consigliere per l'emigrazione di 2ª classe	10
Addetto per l'emigrazione di 1ª classe	10
Addetto per l'emigrazione di 2ª classe	10
Addetto aggiunto per l'emigrazione di 1ª classe	12
Addetto aggiunto per l'emigrazione di 2ª classe	9

Ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera per l'emigrazione

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496)

Gradi	Posti
Consigliere per l'emigrazione di 1ª classe	2
Consigliere per l'emigrazione di 2ª classe	11
Addetto per l'emigrazione di 1ª classe	11
Addetto per l'emigrazione di 2ª classe	11

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA III

Ruolo organico della carriera commerciale

Gradi	Posti
Consigliere commerciale di 1ª classe	2
Consigliere commerciale di 2ª classe	7 (1)
Addetto commerciale di 1ª classe	8
Addetto commerciale di 2ª classe	10
Addetto commerciale aggiunto di 1ª classe	10
Addetto commerciale aggiunto di 2ª classe	12

Ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera commerciale

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496)

Gradi	Posti
Consigliere commerciale di 1ª classe	2
Consigliere commerciale di 2ª classe	6
Addetto commerciale di 1ª classe	6
Addetto commerciale di 2ª classe	7

(1) Più uno in soprannumero ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 4 marzo 1940, n. 153.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA IV

Ruolo organico della carriera per l'Oriente

Gradi	Posti
Consigliere per l'Oriente di 1ª classe	1
Consigliere per l'Oriente di 2ª classe	3
Primo segretario per l'Oriente	4
Secondo segretario per l'Oriente	6
Terzo segretario per l'Oriente	7
Vice segretario per l'Oriente	9

Ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera per l'Oriente

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496)

Gradi	Posti
Consigliere per l'Oriente di 1ª classe	5
Consigliere per l'Oriente di 2ª classe	12
Primo segretario per l'Oriente	7
Secondo segretario per l'Oriente	11

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA V

Ruolo organico della carriera per la stampa

Gradi	Posti
Consigliere per la stampa di 2ª classe	3
Addetto per la stampa di 1ª classe	4
Addetto per la stampa di 2ª classe	8

Ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera per la stampa

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496)

Gradi	Posti
Consigliere per la stampa di 2ª classe	1
Addetto per la stampa di 1ª classe	2
Addetto per la stampa di 2ª classe	2

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 19.

Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 punti 12, 13 e 14 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1

Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, sono sostituite con la tabella unica allegata al presente decreto.

La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, è pari, rispettivamente, al dodicesimo ed al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa. Per il personale salariato dello Stato pagato per le sole giornate lavorative, la misura ragguagliata a giornata è pari al trecentododicesimo di quella annua tabellare.

Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi, paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato, nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al terzo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado, categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla nuova funzione, categoria, grado o qualifica rivestiti al 1° luglio 1956, ed alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.

Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956 per stipendio, paga o retribuzione, e per indennità di funzione o assegno perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.

Art. 2.

Gli aumenti periodici costanti dello stipendio degli ufficiali, degli aiutanti di battaglia e dei marescialli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia e dei marescialli del Corpo forestale dello Stato sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, l'anzianità di servizio calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, assimilando a tal fine i marescialli dell'Aeronautica ai capi della Marina, gli ufficiali ed i marescialli dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, i marescialli del Corpo forestale dello Stato ed i capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, ai pari grado dell'Arma dei carabinieri, e gli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle rispettive Armi e Corpi.

Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei sergenti maggiori o della paga dei sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, la differenza tra gli anni di effettivo servizio militare ed il numero di anni appresso indicato:

sergenti maggiori e gradi corrispondenti anni 5
sergenti e gradi corrispondenti » 2

Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei brigadieri e della paga dei vice-brigadieri, degli appuntati e dei carabinieri, e gradi corrispondenti dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e forestale dello Stato, nonchè dello stipendio dei secondi capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado gli anni di effettivo servizio militare.

Art. 3.

I sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica ed i maestri direttori di banda sono ammessi, dopo otto anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del grado di tenente e lo stipendio del grado ricoperto al terzo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di tenente.

I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo quattordici anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e lo stipendo del grado ricoperto al sesto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di capitano.

I capitani del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo sedici anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di maggiore e lo stipendio del grado ricoperto al settimo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di maggiore.

Art. 4

Per i personali il cui trattamento è previsto dalla tabella allegata al presente decreto, sono soppressi:

l'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni;

l'indennità accademica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 e successive modificazioni, nonchè l'indennità di studio ed il compenso di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni;

l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19;

l'indennità giornaliera sostitutiva della razione viveri, l'importo integrativo e l'assegno suppletivo previsti, rispettivamente, dagli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni.

Art. 5.

L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibi Lire	Ammogliati Lire
Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	75.000	83.000
Generale di Divisione e gradi corrispondenti	66.000	74.000
Generale di Brigata e gradi corrispondenti	53.000	61.000
Colonnello e gradi corrispondenti	44.000	52.000
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	28.000	36.000
Maggiore e gradi corrispondenti	24.000	32.000
Capitano e gradi corrispondenti	18.500	27.700
Tenente e gradi corrispondenti	13.250	23.250
Sottotenente e gradi corrispondenti a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato	9.700	19.500
Sottotenente e gradi corrispondenti	8.700	15.000

L'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibi — Lire	Ammogliati — Lire
Maggiore generale ispettore	53.000	61.000
Colonnello	44.000	52.000
Tenente colonnello	28.000	36.000
Maggiore	24.000	32.000
Capitano	18.500	27.700
Tenente	13.250	23.250
Sottotenente	8.700	15.000

Art. 6.

L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibi — Lire	Ammogliati — Lire
Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente maggiore e gradi corrispondenti	7.100	11.250
Sergente e gradi corrispondenti	5.650	10.100

L'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibi — Lire	Ammogliati — Lire
Maresciallo di 1ª classe, maresciallo di 2ª classe, maresciallo di 3ª classe, brigadiere e gradi corrispondenti	7.100	11.250
Vice brigadiere	5.650	10.100

Art. 7

Le misure dell'indennità militare e dell'indennità speciale di pubblica sicurezza stabilite nei precedenti articoli 5 e 6 sono ridotte:

di un decimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, non di servizio;

di un ventesimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, di servizio.

Art. 8.

L'indennità mensile dovuta agli appuntati, ai carabinieri ed ai carabinieri ausiliari dell'Arma dei carabinieri, nonchè al personale di grado corrispondente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, e dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 467, e successive modifiche, è stabilita nella misura lorda di L. 3900. Nella stessa misura mensile lorda è stabilita l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato.

Per coloro che siano ammogliati le indennità previste dal precedente comma sono stabilite nella misura mensile lorda di lire 6100.

La misura prevista dal precedente comma, nonchè le misure previste per il personale ammogliato dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, sono dovute anche al personale vedovo e celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico.

Art. 9.

Salvo quanto disposto nel successivo comma, le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e sui soprassoldi percentuali di cui all'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità e assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati sulla base degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni.

Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni iniziali, fermi restando gli altri criteri di computo dei compensi medesimi previsti dalle rispettive disposizioni.

Art. 10.

Agli effetti della liquidazione dei trattamenti di previdenza concessi dall'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dall'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato e da Enti, Casse e Fondi esistenti per particolari categorie di dipendenti statali ed aventi finalità previdenziali ed assistenziali, nonchè agli effetti della determinazione dei relativi contributi, gli stipendi, paghe e retribuzioni si considerano in ragione dell'ottanta per cento.

Parimente, ai fini della liquidazione delle indennità di licenziamento e della partecipazione del personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al Fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, nonchè ai fini della determinazione dei contributi da versare ai predetti Fondi, gli stipendi, paghe e retribuzioni sono computabili in ragione dell'ottanta per cento.

I contributi per l'assistenza sanitaria previsti dagli articoli 2, lettera *b*), e 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono calcolati esclusivamente sull'ottanta per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni, della tredicesima mensilità e delle quote di aggiunta di famiglia.

Il contributo previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il trattamento economico di malattia ai salariati statali, va computato sull'ottanta per cento della paga o retribuzione e dell'aggiunta di famiglia.

L'indennità giornaliera dovuta ai predetti salariati ai sensi dell'art. 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è commisurata, in ciascun anno solare, per i primi

60 giorni d'assenza per malattia all'ottanta per cento della paga o retribuzione e dell'aggiunta di famiglia ed al cinquanta per cento degli stessi assegni per gli altri 120 giorni.

Nei confronti del personale previsto dal presente decreto la ritenuta per la costruzione delle Case ai lavoratori (Gestione INA-Casa) è calcolata, quando dovuta, esclusivamente sull'ottanta per cento dell'ammontare netto degli stipendi, paghe e retribuzioni, con le aliquote indicate nell'art. 5, lettera *b*) e nell'art. 9, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 11.

Ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo del personale statale in attività di servizio da assoggettare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote di ritenuta per imposte di ricchezza mobile e complementare, si considerano, per ogni funzione, categoria, grado o qualifica, contemplati nella tabella unica allegata al presente decreto, lo stipendio, la paga o la retribuzione iniziali di cui alla tabella stessa e la corrispondente tredicesima mensilità, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

L'incremento, per aumenti periodici, del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, è soggetto, per ogni funzione, categoria, grado o qualifica, alle stesse aliquote di ritenuta per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale, determinato in applicazione del precedente comma.

Le competenze di cui all'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, che, in applicazione del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidevano al 30 giugno 1956, sono maggiorate dell'1,68 e del 4,66 per cento a seconda che tale incidenza, alla stessa data, sia rispettivamente del 4,20 e del 5,775 per cento. Negli stessi casi, le indennità di missione e di prima sistemazione di cui alla legge 29 giugno 1951, n. 489, sono invece maggiorate, rispettivamente, dello 0,65 e dell'1,75 per cento.

Sull'importo lordo risultante dall'applicazione degli aumenti previsti dal precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso, a dieci lire per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere, a dieci centesimi per le competenze orarie.

Art. 12.

Salvo il disposto del successivo art. 13 del presente decreto, l'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio o di paga, o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione del precedente art. 1.

Art. 13.

Nei confronti di tutti i personali, anche se non fruenti di indennità di funzione o di assegno perequativo, ai quali è applicabile la tabella unica allegata al presente decreto, tutti i diritti, proventi, assegni e compensi in genere comunque denominati, che ai sensi dell'art. 10 terzo comma della legge 11 aprile 1950, n. 130, non siano cumulabili con l'indennità di funzione o con l'assegno perequativo di cui alla stessa legge, nonchè i diritti, proventi, assegni e compensi in genere di cui ai decreti-legge 31 luglio 1954, nn. 533 e 534, convertti, rispettivamente, nelle leggi 26 settembre 1954, nn. 869 e 870, sono ridotti mensilmente di un importo pari alla indennità di funzione o all'assegno perequativo previsti al 30 giugno 1951, con le maggiorazioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

Ai fini della riduzione di cui al precedente comma, per il personale dei ruoli speciali transitori si considerano le misure della indennità di funzione e dell'assegno perequativo previste per il grado iniziale delle corrispondenti carriere di ruolo ordinario.

Il presente articolo non si applica qualora i diritti, i proventi, gli assegni ed i compensi di cui al primo comma risultino già determinati al netto dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo di cui al comma medesimo.

Art. 14.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è soppresso.

Art. 15.

L'ammontare dell'assegno di sede, stabilito, per il personale civile e militare in servizio all'estero, dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, determinato in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è ridotto, mensilmente, di un importo pari alla soppressa indennità di funzione o assegno perequativo previsti, al 30 giugno 1956, per il personale di gruppo e grado corrispondente.

Art. 16.

Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente il cumulo di stipendi, è elevato da lire 650.000 a lire 750.000.

Art. 17.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti trattamenti accessori, nelle quali sia fatto riferimento ai gradi gerarchici di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, valgono i riferimenti ai gradi stessi in atto al 30 giugno 1956, salvo l'eventuale diversa classificazione derivante dalla tabella unica allegata al presente decreto.

Art. 18.

L'indennità di carica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni, assume la denominazione di indennità di direzione ed è attribuita al seguente personale nelle misure mensili lorde sotto indicate:

1) Presidi di 1ª categoria degli Istituti di istruzione secondaria Direttori dei Conservatori di musica Direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica Direttore dell'Accademia di danza Direttori degli Istituti di arte di Palermo, Napoli, Firenze e Venezia.

fino a 12 classi: L. 15.000;
da 13 a 24 classi: L. 20.000;
oltre le 24 classi: L. 24.000;

2) Direttori e Presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria Direttori delle scuole ed istituti d'arte:

fino a 12 classi: L. 14.000;
da 13 a 24 classi: L. 16.000;
oltre le 24 classi: L. 20.000;

3) Rettori dei Convitti nazionali e Direttrici degli Educandati femminili: L. 15.000;

4) Direttori delle Scuole di ostetricia di Venezia e Trieste: L. 11.000;

5) Ispettori scolastici: L. 16.000;

6) Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo « A. Romagnoli », Direttori degli Istituti statali dei sordomuti: L. 14.000.

Ai capi d'istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di direzione.

L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione.

Art. 19.

Agli insegnanti tecnici pratici, al personale tecnico delle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica è attribuita una indennità di laboratorio nelle misure mensili lorde sottoindicate:

1) insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici, assistenti e maestri d'arte degli istituti di istruzione artistica:

di ruolo: L. 5.000;
non di ruolo: L. 5.000;

2) insegnanti tecnici pratici delle scuole tecniche e delle scuole secondarie di avviamento professionale, maestri d'arte delle scuole d'arte:

di ruolo: L. 5.000;
non di ruolo: L. 3.000.

3) personale assistente e tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, aiuti maestri d'arte delle scuole d'istruzione artistica:

di ruolo: L. 4.500;
non di ruolo: L. 2.000.

In nessun caso il suddetto personale potrà percepire più di una indennità di laboratorio.

Art. 20.

Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari della stessa cattedra o equiparata.

Agli stessi fini, per il personale insegnante tecnico pratico non di ruolo, si considerano gli stipendi iniziali attribuiti al corrispondente personale di ruolo.

Per il personale insegnante e insegnante tecnico pratico non di ruolo, coniugato, si considerano, altresì, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale di ruolo avente la stessa situazione di famiglia.

In ragione della metà della nuova misura oraria sono determinati i compensi di cui all'art. 16 — terzo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le diciotto settimanali e sono fissati, per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, esclusi gli aumenti periodici costanti, e per gli insegnanti non di ruolo, in relazione alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono.

Per il professore incaricato o supplente che rivesta un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, è ridotta alla metà la misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica è fissata in misura pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo quale risulta dalla tabella unica annessa.

Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale previsto nel precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art 1 del presente decreto.

Art. 21.

Ai professori e agli insegnanti tecnici pratici dei ruoli speciali transitori degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica è attribuito rispettivamente lo stipendio iniziale dei professori e degli insegnanti tecnici pratici di ruolo ordinario, cui essi sono equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Dopo dieci anni di anzianità di servizio il predetto personale acquisisce uno stipendio di misura pari a quello del professore o dell'insegnante tecnico pratico con due anni di anzianità del ruolo corrispondente o equiparato, nonchè gli aumenti costanti propri di detto stipendio.

Art. 22.

A decorrere dal 1° luglio 1956, a coloro ai quali è conferito un incarico d'insegnamento presso le Università o Istituti d'istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di Ente pubblico, è attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale risultante dalla annessa tabella unica al coefficiente 325, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in un concorso statale universitario o se l'incaricato sia libero docente, al coefficiente 271, se l'incaricato sia cultore della materia.

Agli incaricati di cui al presente articolo sono attribuite, se ed in quanto dovute, le quote di aggiunta di famiglia.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli altri eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma del presente articolo, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50% dello stipendio previsto dal medesimo comma e quella inerente al terzo incarico è calcolata in ragione del 25% dello stesso stipendio.

Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di Ente pubblico, la retribuzione è calcolata in ragione del 50% dello stipendio di cui al primo comma del presente articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25% dello stesso stipendio, per il secondo incarico.

La retribuzione degli assistenti universitari non di ruolo a carico dello Stato è fissata in misura pari allo stipendio previsto dalla tabella unica al coefficiente 229.

Art. 23.

Il personale civile al quale sia conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale o la Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente art. 22, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

Art. 24.

Qualora il trattamento annuo netto attribuito dal 1° luglio 1956 agli assistenti universitari di ruolo, agli assistenti di ruolo delle scuole di ostetricia di Venezia e di Trieste, al personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, ai professori di ruolo degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, agli insegnanti ed alle maestre istitutrici di ruolo degli istituti di educazione, nonchè agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari, a titolo di stipendio e 13ª mensilità, risulti inferiore a quello annuo netto percepito al 30 giugno 1956 a titolo di stipendio, indennità di studio o indennità analoga, compenso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1955, n. 1184, e 13ª mensilità, la differenza sarà conservata come assegno personale non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

Art. 25.

Fermo restando il disposto dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ai fini della determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella unica allegata al presente decreto.

Il quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, è sostituito dal seguente:

« Il compenso mensile agli insegnanti è ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera; per gli insegnanti provvisti di laurea, quando insegnino nei corsi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, tale compenso mensile è invece ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio previsto per l'insegnante elementare di ruolo dopo tre anni ».

Art. 26.

Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione, conglobati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, per indennità di funzione o per assegno perequativo e per tredicesima mensilità, sia commisurato al trattamento previsto, agli stessi titoli, per il personale di ruolo contemplato dalle tabelle allegate allo stesso decreto 17 agosto 1955, n. 767.

Art. 27.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio 1956-1957, corrispondente al cap. 532 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1955-1956.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente decreto.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — VANONI — ROSSI — ANGELINI — BRASCHI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 76. — CARLOMAGNO

Segue **TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE DAL 1° LUGLIO 1956**

Coefficienti	Stipendi, paghe e retribuzioni annui *lordi*	Carriere direttive	Ufficiali	Personale direttivo e insegnante degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado	Carriere di concetto	Carriere esecutive	Sottufficiali, graduati e militari di truppa	Carriere ausiliarie	Personale operaio	Personale di ruolo speciale transitorio	Personale non di ruolo
402	1.206.000	Direttore di sezione Ispettore principale F. S.	T. Colonnello	Professore universitario straordinario Preside 2ª cat. iniziale Professore ruolo *A* dopo 11 anni Professore ruolo *B* dopo 21 anni Direttore didattico	Segretario principale Direttore capo poste						
360	1.080.000				Comandante 1ª classe F. S.						
347	1.041.000				Capo stazione superiore F. S. Capo deposito superiore F. S. Capo tecnico superiore F. S.						
342	1.026.000	Ispettore di 1ª classe F. S.									
340	1.020.000	Primo ispettore poste			Direttore principale poste	Capo ufficio 1ª classe poste					
325	975.000	Consigliere di 1ª classe amministrazioni centrali	Maggiore	Professore ruolo *A* dopo 2 anni Assistente universitario dopo 3 anni Professore ruolo *B* dopo 8 anni Professore ruolo *C* dopo 26 anni Insegnante elementare dopo 26 anni	Primo segretario	Commissario capo dogana					
319	957.000				Comandante 2ª classe F. S.						

Segue **TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE DAL 1° LUGLIO 1956**

Coefficienti	Stipendi, paghe e retribuzioni annui lordi	Carriere direttive	Ufficiali	Personale direttivo e insegnante degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado	Carriere di concetto	Carriere esecutive	Sottufficiali, graduati e militari di truppa	Carriere ausiliarie	Personale operaio	Personale di ruolo speciale transitorio	Personale non di ruolo
301	903.000				Capo stazione principale F.S.						
					Capo deposito principale F.S.						
					Capo tecnico principale F.S,						
294	882.000				Ufficiale navale 1ª classe F. S.						
289	867 000	Ispettore di 2ª classe F. S.									
285	855.000				Segretario capo F. S.	Applicato Capo F. S.					
284	852.000	Ispettore poste			Direttore ragioneria poste	Capo ufficio poste				1ª Cat. *a)* poste	
282	846.000				Capo stazione 1ª classe F. S.						
					Capo deposito 1ª classe F. S.						
					Capo tecnico 1ª classe F. S.						
276	828.000				Interprete di 1ª classe F. S.						
274	822 000				Capo personale viaggiante principale F,S.						
271	813.000	Consigliere di 2ª classe amministrazioni centrali	Capitano	Professore ruolo *A* iniziale	Segretario	Commissario dogana	Aiutante battaglia FF. P.			1ª Cat. *a)* amministrazioni centrali	
				Assistente universitario		Archivista capo amministrazioni centrali	Aiutante battaglia FF.AA,				
				Professore ruolo *B* dopo 2 anni							
				Professore ruolo *C* dopo 14 anni							
				Insegnante elementare dopo 15 anni							

Segue TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE DAL 1° LUGLIO 1956

Coefficienti	Stipendi, paghe e retribuzioni annui lordi	Carriere direttive	Ufficiali	Personale direttivo e insegnante degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado	Carriere di concetto	Carriere esecutive	Sottufficiali, graduati e militari di truppa	Carriere ausiliarie	Personale operaio	Personale di ruolo speciale transitorio	Personale non di ruolo
266	798.000				Controllore viaggiante principale F.S.						
254	762.000				Ufficiale navale 2ª classe F.S.						
250	750.000				Segretario principale a.p. F.S. Capo stazione 2ª classe F.S. Capo deposito 2ª classe F.S. Capo tecnico 2ª classe F.S.	Applicato principale a.p.F.S.					
245	735.000				Capo personale viaggiante 1ª classe F.S.						
243	729.000				Interprete di 2ª classe F.S. Controllore viaggiante 1ª classe F.S.						
240	720.000	Vice ispettore poste			Segretario principale F.S. Ragioniere poste	Applicato principale F. S. Ufficiale esecutivo 1ª classe Poste				1ª Categoria *b*) poste	
238	714 000				Capo deposito 3ª classe F.S. Capo deposito 3ª classe a. p. F. S.						
236	708.000				Ufficiale navale 3ª classe F.S.						
229	687.000	Consigliere di 3ª classe amministrazioni centrali	Tenente	Professore ruolo *B* iniziale Professore ruolo *C* dopo 2 anni Insegnante elementare dopo 2 anni	Segretario aggiunto	Primo ufficiale dogana 1° Archivista amministrazioni centrali	Maresciallo maggiore FF. P. Maresciallo maggiore FF. AA.			1ª Categoria *b*) amministrazioni centrali	

Segue TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE DAL 1° LUGLIO 1956

Coefficienti	Stipendi, paghe e retribuzioni annui lordi	Carriere direttive	Ufficiali	Personale direttivo e insegnante degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado	Carriere di concetto	Carriere esecutive	Sottufficiali, graduati e militari di truppa	Carriere ausiliarie	Personale operaio	Personale di ruolo speciale transitorio	Personale non di ruolo
228	684.000				Capo tecnico 3ª classe a.p. F.S. Capo personale viaggiante 2ª classe a.p. F.S. Capo stazione 3ª cl. a.p. F.S. Controllore viaggiante 2ª classe a.p. F.S. Capo personale viaggian. F.S.	Macchinista 1ª classe F.S.					
224	672 000				Controllore viaggiante F.S. Sottocapo F.S. Capo tecnico 3ª classe F. S.						
222	666.000				Interprete 3ª classe F. S.						
213	639.000				Segretario F. S.	Conduttore capo 1ª classe F.S. Applicato F. S. Macchinista 2ª classe F. S.					
211	633.000				Ragioniere aggiunto poste	Ufficiale esecutivo di 2ª classe Poste 1° Nostromo F. S.				2ª Cat. poste	
206	618.000					Sorvegliante linea 1ª classe F. S. Capo verificatore F S.					
202	606.000		Sottotenente	Professore ruolo *C* iniziale Insegnante elementare iniziale	Vice segretario	Ufficiale dogana Archivista amministrazioni centrali	Maresciallo capo FF. P. Maresciallo capo FF. AA.			2ª Cat. amministrazioni centrali	
200	600 000					Conduttore capo F. S. Sottocapo tecnico F. S.					
197	591.000										1ª Cat. *a*) poste

Segue TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE DAL 1° LUGLIO 1956

Coefficienti	Stipendi, paghe e retribuzioni annui lordi	Carriere direttive	Ufficiali	Personale direttivo e insegnante degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado	Carriere di concetto	Carriere esecutive	Sottufficiali, graduati o militari di truppa	Carriere ausiliarie	Personale operaio	Personale di ruolo speciale transitorio	Personale non di ruolo
193	579.000					Macchinista 3ª classe F. S. Ufficiale esecutivo di 3ª classe poste		Commesso superiore poste	Capo operaio		
191	573.000					Sorvegliante linea F. S.					
190	570.000					Capo guardia a. p. F. S.					
189	567.000					2° Nostromo F. S.			Verificatore F. S.		
188	564.000							Messaggere 1ª classe poste			
187	561.000										1ª Cat. *a*) amministrazioni centrali
186	558.000					Aiutante stazioni F. S.					
184	552.000					Alunno d'ordine stazioni F. S. Aiutante uff. F. S. Conduttore principale F.S. Aiuto macchinista F. S.			Motorista F. S.		
180	540.000					Conduttore F. S. Manovratore capo F. S. Ufficiale aggiunto dogana Applicato Amministrazioni centrali Alunno d'ordine uff. F. S. Scrivana stazioni F. S.	Maresciallo ordinario FF. P. Maresciallo ordinario FF.AA	Commesso capo amministrazioni centrali			

Segue **TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE DAL 1° LUGLIO 1956**

Coefficienti	Stipendi, paghe e retribuzioni annui lordi	Carriere direttive	Ufficiali	Personale direttivo e insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado	Carriere di concetto	Carriere esecutive	Sottufficiali, graduati e militari di truppa	Carriere ausiliarie	Personale operaio	Personale di ruolo speciale transitorio	Personale non di ruolo
178	534.000					Scrivana uffici F. S.		Agente custodia monopoli			Ingegnere a contratto A.N.A.S. 1ª Cat. *b*) poste
177	531.000					Capo squadra manovratori F. S.		Sorvegliante capo istituto sanità	Capo squadra accudienti e manovali a. p. F. S.		
176	528.000							Messaggere 2ª classe poste			
174	522.000					Deviatore capo F. S. Marinaio scelto F. S.		Commesso F.S.	Operaio 1ª classe F. S.		
173	519.000							Capo cantoniere 1ª classe A.N.A.S. Commesso amministrazioni centrali Capo agente tecnico Aiutante tecnico 1ª classe scuole medie Sorvegliante biblioteche Sorvegliante istituto sanità			
171	513.000					Guardamerci F. S. Capo squadra deviatori F.S. Capo squadra cantonieri F.S. Sottocapo guardia a. p. F. S. Frenatore F.S.		Bollatore capo registro	Capo squadra manovali F.S.		
170	510.000					Guardasala F.S. Manovratore F. S. Marinaio F. S.		Usciere 1ª classe F. S.	Accudiente a.p. F. S.		1ª Categoria *b*) amministrazioni centrali

Segue **TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE DAL 1° LUGLIO 1956**

Coefficienti	Stipendi, paghe e retribuzioni annui lordi	Carriere direttive	Ufficiali	Personale direttivo e insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado	Carriere di concetto	Carriere esecutive	Sottufficiali, graduati e militari di truppa	Carriere ausiliarie	Personale operaio	Personale di ruolo speciale transitorio	Personale non di ruolo
167	501.000							Capo guardia sanità pubblica Capo piscicultore	Operaio specializzato		
166	498.000								Operaio F. S.		2ª Categoria poste
165	495.000					Ufficiale esecutivo 4ª classe poste				3ª Categoria poste	
163	489.000					Deviatore F.S. Guardia F. S.		Usciere capo questura Usciere F. S. 1° Custode belle arti 1° Custode musei Agente controllo monopoli			
161	483.000							1° Commesso poste			
159	477.000					Cantoniere F.S.		Capo cantoniere 2ª classe Inserviente F.S. Usciere capo amministrazioni centrali Legatore libri Custode archivi di Stato Bidello capo scuole medie Custode capo biblioteche Commesso cassa Marina Agente capo fari Assistente idraulico canali patrimoniali Agente tecnico istituto sanità Sorvegliante ex Real Casa Agente tecnico	Aiutante operaio F.S. Manovale F.S.		Assistente a contratto ANAS

Segue TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE DAL 1° LUGLIO 1956

Coefficienti	Stipendi, paghe e retribuzioni annui lordi	Carriere direttive	Ufficiali	Personale direttivo e insegnante degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado	Carriere di concetto	Carriere esecutive	Sottufficiali, graduati e militari di truppa	Carriere ausiliarie	Personale operaio	Personale di ruolo speciale transitorio	Personale non di ruolo
157	471.000					Applicato aggiunto amministrazioni centrali Carbonaio F.S.	Brigadiere Sergente maggiore	Commesso tecnico laboratori dogane Bollatore registro Cantoniere scelto 1ª classe Maestra lavorazioni monopoli Curatore collezione elmintologica Capo coltivatore giardini Palermo Tecnico stazioni sperimentali Guardia sanità pubblica Aiutante tecnico 2ª classe scuola medie Operatore calcografico	Operaio qualificato	3ª Cat. amministrazioni centrali	
155	465.000							Preparatore laboratorio idrobiologico Piscicultore Commesso dogane Commesso monopoli Usciere di questura Cantoniere scelto 2ª classe			2ª Cat. amministrazioni centrali
153	459.000							Custode musei			3ª Cat. Poste

Segue TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE DAL 1° LUGLIO 1956

Coefficienti	Stipendi, paghe e retribuzioni annui lordi	Carriere direttive	Ufficiali	Personale direttivo e insegnante degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado	Carriere di concetto	Carriere esecutive	Sottufficiali, graduati e militari di truppa	Carriere ausiliarie	Personale operaio	Personale di ruolo speciale transitorio	Personale non di ruolo
151	453.000							Usciere amministrazioni centrali Bollatore usciere Usciere archivi di Stato Bidello scuole medie Bidello stazioni sperimentali Bidello università Bidello custode scuola magistrale ciechi Roma Custode belle arti Custode biblioteche Custode servizi meteorologici Custode canali patrimoniali Agente custodia ex Real Casa Agente dei fari Cantoniere ANAS Allievo cantoniere ANAS Bacilare anatomia patologica	Operaio comune Operaia specializzata		
150	450.000							Commesso poste		4ª Cat. poste	Applicato a contratto ANAS
148	444.000								Manovale		
144	432.000						Vice brigadiere		Agente ausiliario fari specializzato 1ª cat. Guardiano idraulico		3ª Cat. amministrazioni centrali

Segue TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE DAL 1° LUGLIO 1956

Coefficienti	Stipendi, paghe e retribuzioni annui lordi	Carriere direttive	Ufficiali	Personale direttivo e insegnante degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado	Carriere di concetto	Carriere esecutive	Sottufficiali, graduati e militari di truppa	Carriere ausiliarie	Personale operaio	Personale di ruolo speciale transitorio	Personale non di ruolo
143	429.000								Agente ausiliario fari non specializzato 1ª cat.		
142	426.000							Inserviente amministrazioni centrali Inserviente archivi di Stato	Agente ausiliario fari 2ª cat.	4ª Cat. amministrazioni centrali	4ª Cat. poste
139	417.000								Operaia comune		
136	408.000										4ª Cat. amministrazioni centrali
131	393.000						Appuntato				
128	384.000						Sergente Carabiniere				
125	375.000								Apprendista Agente ausiliario fari 3ª cat.		
123	369.000						Carabiniere ausiliario				

(1) Personale il cui trattamento era riferito al grado I dell'ordinamento gerarchico di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 2395.
(2) Personale il cui trattamento era riferito al grado II dell'ordinamento gerarchico di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 2395.
Per le qualifiche non contemplate dalla presente tabella, vale la equiparazione di cui ai quadri di classificazione annessi all'ordinamento delle carriere e, per i personali non contemplati da detti quadri, quella vigente al 30 giugno 1955.
Gli stipendi indicati in tabella sono suscettibili di aumenti periodici biennali pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale di ciascuna qualifica.
Lo stipendio del Segretario comunale generale di 1ª classe, di Comune con popolazione oltre i 500.000 abitanti, e del Segretario provinciale generale di 1ª classe di provincia, il cui capoluogo abbia più di 500.0000 abitanti, è di lire 2.277.000 annue lorde (coefficiente 759).
Per i restanti segretari comunali e provinciali, continua ad operare la parificazione di cui alla tabella *C* allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748.
I professori degli istituti di istruzione artistica che al 30 giugno 1955 erano classificati di 4ª e 5ª classe sono parificati, rispettivamente, ai professori di ruolo *A* e di ruolo *B*.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 gennaio 1956, n. 20.

Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto gli articoli 1, 2 punto 13 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 e 17 agosto 1955, n. 767;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I

Nuove disposizioni in materia di trattamento di quiescenza

Art. 1.

Alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente c[illegible].

Art. 2.

Nella liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, si considera, quale base pensionabile, l'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

Agli effetti della applicazione al personale in attività di servizio della ritenuta in conto entrate Tesoro, o altra analoga, nonchè dei contributi di riscatto, gli stipendi, paghe e retribuzioni si considerano in ragione dell'ottanta per cento.

Parimenti, ai fini dell'applicazione della suddetta ritenuta sulla tredicesima mensilità del personale in attività di servizio, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 26 novembre 1953, n. 876, detta tredicesima mensilità si computa in ragione dell'ottanta per cento.

La ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro si applica anche sull'ottanta per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità spettanti ai sergenti maggiori, e gradi corrispondenti, in servizio permanente o vincolati a rafferma, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed ai brigadieri vincolati a rafferma dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e Forestale dello Stato.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 4.

La pensione normale spettante agli impiegati civili aventi venti anni di servizio effettivo è pari al cinquanta per cento della base pensionabile annua di cui al primo comma del precedente art. 2. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata del due per cento della predetta base pensionabile, fino a raggiungere il massimo di nove decimi della base stessa a quaranta anni di servizio utile.

Art. 5.

Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osserva la disposizione contenuta nel precedente articolo. E' fatta eccezione per quelli che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di età sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti — fermi restando l'importo della pensione a venti anni di servizio e l'importo massimo previsti dal precedente articolo — la percentuale di aumento per ogni anno di servizio successivo al ventesimo è la seguente:

1. *Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria*

Limite di età	anni		della base pensionabile
Limite di età 45	anni	: 3,10%	della base pensionabile
» » » 46	»	: 2,90%	» » »
» » » 47	»	: 2,70%	» » »
» » » 48	»	: 2,50%	» » »
» » » 49	»	: 2,40%	» » »
» » » 50	»	: 2,25%	» » »
» » » 51	»	: 2,15%	» » »

2. *Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria*

Limite di età	anni		della base pensionabile
Limite di età 45	anni	: 8 %	della base pensionabile
» » » 46	»	: 6,70%	» » »
» » » 47	»	: 5,75%	» » »
» » » 48	»	: 5 %	» » »
» » » 49	»	: 4,45%	» » »
» » » 50	»	: 4 %	» » »
» » » 51	»	: 3,65%	» » »
» » » 52	»	: 3,35%	» » »
» » » 53	»	: 3,10%	» » »
» » » 54	»	: 2,90%	» » »
» » » 55	»	: 2,70%	» » »
» » » 56	»	: 2,50%	» » »
» » » 57	»	: 2,40%	» » »
» » » 58	»	: 2,25%	» » »
» » » 59	»	: 2,15%	» » »

Art. 6.

Le norme contenute nel precedente articolo per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria si applicano anche per la liquidazione della pensione normale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo forestale dello Stato.

Per i militari indicati al precedente comma nei confronti dei quali la cessazione dal servizio è prevista al raggiungimento di determinati limiti di servizio, al fine di stabilire la percentuale di cui all'art. 5, si determina un limite di età teorico aggiungendo il numero fisso 20 al limite di servizio.

Nei casi in cui le disposizioni vigenti stabiliscono a favore degli appartenenti alle categorie menzionate nel presente articolo la liquidazione della pensione sulla base di un'anzianità inferiore a venti anni, tale pensione è ragguagliata a tanti ventesimi di quella spettante con venti anni quanti sono gli anni di servizio utile.

Art. 7.

La tabella di pensioni di cui all'allegato *A* al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, quale risulta modificata per effetto delle successive disposizioni, è sostituita dalla tabella allegato *A* al presente decreto.

Art. 8.

La ritenuta in conto entrate del Tesoro, da applicarsi sulle paghe e retribuzioni dei salariati statali di ruolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 31 maggio 1926, n. 898, è stabilita nella stessa misura del 6 per cento vigente per gli impiegati civili e militari dello Stato.

I contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei salariati statali di ruolo sono assunti a carico dello Stato anche per la parte che per legge sarebbe dovuta dai salariati stessi.

Il presente articolo ha efficacia dal 1° maggio 1952.

Art. 9.

Per la liquidazione della pensione normale a favore dei salariati di ruolo si applicano le norme contenute nel precedente art. 4 per la pensione degli impiegati civili.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 10.

Nei confronti dei salariati statali di ruolo e dei loro aventi diritto non si fa luogo ad alcuna detrazione dalla pensione spettante a carico dello Stato della pensione loro dovuta per la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Lo Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione relativa alla assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 con iscrizione alla assicurazione predetta che sono valutati anche per la pensione statale.

Per i salariati statali in attività di servizio alla data da cui ha effetto il presente decreto i quali, anteriormente alla data stessa, abbiano acquisito il diritto alla pensione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.

La disposizione contenuta nel secondo comma non si applica nei confronti di coloro che alla data da cui ha effetto il presente decreto sono titolari di una pensione speciale liquidata ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383.

Art. 11.

Ai salariati che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare ed ai loro aventi diritto, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo per i servizi resi allo Stato in qualità di salariato con iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti valutati anche per la pensione statale.

Art. 12.

I salariati statali nominati in ruolo a partire dal 1° luglio 1956 non sono assoggettati all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Qualora i salariati di cui al precedente comma cessino dal servizio senza aver maturato diritto a pensione e risultino iscritti in precedenza all'assicurazione predetta, lo Stato provvede, a suo totale carico, all'aggiornamento della posizione assicurativa già costituita, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Art. 13.

Il servizio prestato in qualità di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio dai salariati statali, che ottengano la nomina a posto di ruolo a partire dal 1° luglio 1956 in poi, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera effettiva durata, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle vigenti norme per il riscatto dei servizi resi in qualità di impiegato civile non di ruolo.

Per i servizi riscattati ai sensi del precedente comma si applicano gli ultimi due commi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Nulla è innovato, anche per quanto concerne la misura della ritenuta in conto entrate del Tesoro, alle norme sul riconoscimento, agli effetti del trattamento di quiescenza, del servizio reso in qualità di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio dai salariati che abbiano ottenuto la nomina a posto di ruolo anteriormente alla predetta data del 1° luglio 1956.

Art. 14.

La pensione normale spettante al personale delle Ferrovie dello Stato avente venti anni di servizio utile è pari al cinquanta per cento della base pensionabile annua di cui al primo comma del precedente art. 2. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra è aumentata del due per cento della predetta base pensionabile. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentasette anni di servizio utile è pari ai nove decimi della base pensionabile, importo massimo che non può in nessun caso essere superato.

Nei casi in cui la pensione spetta con anzianità inferiore ai venti anni di servizio utile, la percentuale del cinquanta per cento di cui al precedente comma è ridotta di due punti per ogni anno mancante al raggiungimento del ventesimo.

Art. 15.

Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, e da computare nella liquidazione delle pensioni sono commisurate in una somma uguale ad un decimo dell'ottanta per cento dello stipendio, nonchè ad un decimo degli eventuali assegni personali nella misura pensionabile e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, l'ottanta per cento del corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte.

Art. 16.

L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'art. 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 e dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato dal secondo comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è stabilito nell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo.

Art. 17.

Gli assegni di caroviveri previsti dal primo comma dell'art. 25 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono stabiliti nella misura unica di lire 24.000 annue lorde.

Nella stessa misura di lire 24.000 annue lorde è stabilito l'assegno di caroviveri annesso alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'assegno di caroviveri annesso alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria che resta invariato nella misura di lire 11.040 annue lorde.

Gli assegni di caroviveri di cui ai precedenti commi sono concessi soltanto ai titolari di pensioni o assegni diretti, di importo non superiore a lire 400.000 annue lorde ed ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità di importo non superiore a lire 300.000 annue lorde.

Ai titolari di pensioni o assegni diretti compresi fra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde e ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità compresi fra lire 300.000 e lire 324.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza, rispettivamente, fra lire 424.000 o lire 324.000 e la pensione od assegno.

Art. 18.

Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue stabiliti dall'art. 25 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 408.000, lire 396.000 e lire 384.000 annue.

Art. 19.

L'indennità speciale per l'accompagnatore prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

1) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti:

lettera	A	L.	30.000
»	A-*bis*	»	27.000
»	B	»	24.000
»	C	»	22.000
»	D	»	20.000
»	E	»	15.000
»	F	»	15.000
»	G	»	12.000

2) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione inferiore a 100.000 abitanti:

lettera	A	L.	27.000
»	A-*bis*	»	24.000
»	B	»	21.000
»	C	»	19.000
»	D	»	17.000
»	E	»	12.000
»	F	»	12.000
»	G	»	9.000

Art. 20.

Qualora l'invalido già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea al servizio, perda in tutto o in parte per causa di servizio l'organo superstite, ha diritto al trattamento privilegiato ordinario in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione o l'assegno privilegiato ordinario per la perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per cause estranee al servizio, in tutto o in parte, l'organo superstite.

Le indennità non derivanti da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui ai commi precedenti non riportate per causa di servizio sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno liquidati ai sensi dei commi predetti.

Nel caso di indennità liquidate in capitale, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario, e all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.

Qualora trattisi invece di indennità liquidate sotto forma di rendita vitalizia, all'invalido spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno privilegiato ordinario e la rendita stessa.

E' in facoltà degli interessati di optare per la indennità di cui al precedente comma terzo in luogo del trattamento privilegiato ordinario liquidato secondo le norme di cui al presente articolo.

Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo il nuovo trattamento privilegiato avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il presente articolo si applica anche per le pensioni speciali spettanti ai salariati statali e per le pensioni eccezionali dovute agli agenti delle Ferrovie dello Stato.

Art. 21.

E' ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile, entrambe a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1.

E' altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità cui gli orfani di padre e di madre abbiano diritto da parte di entrambi gli ascendenti che siano stati dipendenti dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1.

L'art. 12 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, l'art. 18 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, l'art. 28 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2383, l'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 420 e l'art. 14 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, modificato e convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369, sono abrogati.

Art. 22.

Per le liquidazioni di pensioni da effettuarsi su domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. I minori non emancipati e gli interdetti sono eccettuati da questa disposizione.

E' abrogato l'art. 8 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Art. 23.

L'ultimo comma dell'art. 48 e l'art. 86 del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, sono abrogati.

CAPO II

Riliquidazione delle pensioni.

Art. 24.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1956, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti con decreto Ministeriale, soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.

Art. 25.

La nuova liquidazione prevista dal precedente articolo si effettua:

1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe, retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore dal 1° luglio 1956 computati in ragione dell'ottanta per cento e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla data stessa:

2) applicando le disposizioni in vigore al 1° luglio 1956, comprese quelle di cui al capo I del presente decreto;

3) lasciando invariato il numero di anni di servizio tenuto presente nella precedente liquidazione, fatta eccezione per i casi nei quali occorre considerare anni di servizio valutabili senza alcuna contribuzione da parte degli interessati che prima non erano stati computati perchè non influenti in dipendenza dei limiti di servizio vigenti per la liquidazione della pensione massima;

4) tenendo presente nello stabilire la percentuale della base pensionabile il limite di età per la cessazione dal servizio vigente al 1° luglio 1956 per il personale di pari grado e categoria;

5) mantenendo fermi il grado o, in mancanza, la qualifica, nonchè la posizione giuridica rivestiti alla data della cessazione dal servizio;

6) attribuendo l'assegno di caroviveri nella misura e con le norme stabilite dal precedente art. 17;

7) osservando le norme ed i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221, e dalla legge 15 maggio 1954, n. 277, per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto.

Resta invariato l'importo degli assegni personali pensionabili che furono considerati nella precedente liquidazione qualora tali assegni derivino dall'applicazione dell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da altre analoghe disposizioni; gli assegni personali che derivano da altre disposizioni devono invece essere soppressi.

Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della nuova liquidazione, vanno commisurate al decimo dell'ottanta per cento dello stipendio nonchè al decimo degli assegni personali nella misura pensionabile e dei compensi per gli ex combattenti in vigore al 1° luglio 1956, corrispondenti allo stipendio, agli assegni ed ai compensi predetti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze accessorie.

Art. 26.

Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 1 e in parte a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o di Enti locali, relative a cessazioni dal servizio avvenute alle dipendenze dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 1, le disposizioni del presente capo si applicano avendo riguardo all'intera pensione e la nuova liquidazione si effettua con le norme statali, mantenendo per la determinazione delle nuove quote la proporzione risultante dalla liquidazione originaria.

La pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal precedente comma si considera a totale carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 1, salvo rivalsa della nuova quota di pensione che dovrebbe far carico alle Casse pensioni o agli Enti locali con le norme della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Nei casi contemplati dall'art. 14 del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, la nuova liquidazione si effettua come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato e la pensione che ne risulta si considera a totale carico dello Stato, salvo rivalsa della quota originariamente stabilita a carico dei Comuni con le norme previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523.

Nella applicazione della citata legge 22 giugno 1954, n. 523, si terrà conto dell'età del pensionato al 1° luglio 1956.

Gli Enti locali che avevano a proprio carico le quote di pensioni di cui al primo comma del presente articolo concedono e corrispondono direttamente agli interessati le maggiori somme eventualmente spettanti a norma dei propri regolamenti, in relazione ai servizi resi con iscrizione ai regolamenti stessi già valutati in sede di liquidazione della pensione originaria.

Art. 27.

L'aumento di pensione del 50 per cento di cui alla legge 19 maggio 1954, n. 268, è esteso dalla data da cui ha effetto il presente decreto:

1) alle pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi già gravanti sugli Enti locali o sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato ai sensi del regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69 e della legge 12 febbraio 1955, n. 44;

2) alle pensioni e agli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi, preesistenti alla unificazione dello Stato italiano;

3) alle pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 28.

Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono aumentati del 40 per cento.

Per le categorie elencate nel precedente articolo, il suddetto aumento del 40 per cento va calcolato sulla pensione od assegno risultante dopo l'applicazione della maggiorazione del 50 per cento prevista dall'articolo medesimo.

Per le pensioni, quote di pensioni ed assegni di cui al primo comma non si fa luogo alla riliquidazione prevista dal presente capo.

Art. 29.

Per le pensioni ripartite fra Stato, Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed Enti locali, relative a cessazioni dal servizio che non siano avvenute alle dipendenze dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 1, la quota statale risultante dopo l'applicazione dell'aumento del 40 per cento di cui al precedente articolo viene versata alle Casse o agli Enti locali cui il titolare era iscritto o dai quali dipendeva all'atto della cessazione dal servizio, in valore capitale, applicando le norme contenute nella legge 22 giugno 1954, n. 523, tenuta presente l'età del titolare al 1° luglio 1956.

Art. 30.

Ai pensionati ex dipendenti dalle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, è concessa la riliquidazione della pensione prevista dal presente capo sulla totalità del servizio prestato, in luogo dell'aumento del 40 per cento stabilito dal precedente articolo 28.

Le pensioni risultanti dalla riliquidazione prevista dal comma precedente sono ripartite fra gli enti che sostengono attualmente la spesa delle singole quote, nella stessa proporzione risultante dalla liquidazione originaria.

Art. 31.

Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, liquidati o da liquidarsi, con una decorrenza anteriore al 1° luglio 1956, viene conservata a titolo di assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza spettante al 30 giugno 1956, e quello corrispondente risultante dopo l'applicazione del presente decreto. Nel raffronto fra i due trattamenti non si considera l'assegno personale di cui all'art. 26 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Qualora al 30 giugno 1956 il pagamento dell'assegno di caroviveri e dell'assegno integrativo temporaneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, risulti sospeso in dipendenza della prestazione di opera retribuita da parte del titolare, l'assegno personale di cui al precedente comma è determinato senza tener conto dei predetti assegni ma deve essere rideterminato considerando anche gli assegni stessi allorchè abbia termine la prestazione di opera retribuita.

L'assegno personale di cui al primo comma è esente da ogni ritenuta assistenziale ed erariale, compresa quella per imposta di bollo, e su di esso non si applica il contributo a favore dell'E.N.P.A.S. per l'assistenza sanitaria ai pensionati previsto dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841.

Il suddetto assegno personale non va computato ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

Art. 32.

L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, fruito, in aggiunta al trattamento di quiescenza, dagli ufficiali e sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato tenendo conto delle seguenti competenze:

stipendio o paga in vigore dal 1° luglio 1956, ridotto del 10 per cento;

quote di aggiunta di famiglia;

indennità militare nelle misure vigenti al 30 giugno 1956;

assegno personale di sede, per coloro che al 30 giugno 1955 risiedevano in Comune avente una popolazione superiore ai 700.000 abitanti.

Nella riliquidazione suddetta non va considerata la soppressa indennità di caropane.

CAPO III

Disposizioni finali.

Art. 33.

Nei casi in cui il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una ferita, lesione o infermità riportata dal dipendente civile o militare dello Stato, a richiesta dell'interessato è concessa, nelle more della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria o dell'assegno rinnovabile, un'anticipazione pari alla pensione od assegno, con gli eventuali assegni accessori, della categoria assegnata. Qualora sia prevista la concessione dello assegno rinnovabile, la durata dell'anticipazione non può superare quella dell'assegno stesso.

Detta anticipazione è concessa, a richiesta degli interessati, anche nei casi di morte in servizio del dipendente civile o militare dello Stato, quando il decesso sia stato riconosciuto dipendente da causa di servizio dal Comitato di cui al precedente comma.

L'anticipazione prevista dai precedenti commi non è cumulabile con il trattamento di cui all'art. 9 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, nè con quello stabilito dall'art. 100 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

All'atto dell'ammissione a pagamento della pensione privilegiata ordinaria o dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di anticipazione.

Art. 34.

Sono abrogati il secondo comma dell'art. 68 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 maggio 1952, n. 521.

Art. 35.

Le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, gravanti sui Comuni, sulle Provincie, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e sugli altri Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69, ed alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono assunte nel debito vitalizio dello Stato a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

La spesa relativa grava sul bilancio dei Ministeri ai quali era affidata la vigilanza o la tutela degli Enti che ebbero originariamente a liquidare le pensioni. Nei casi in cui la competenza di un'Amministrazione centrale non risulti ben definita, tale spesa grava sul bilancio del Ministero del Tesoro.

Detti Ministeri debbono provvedere alle necessarie operazioni per la definitiva assunzione in carico delle predette pensioni. In tale sede non si farà più luogo alla riduzione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69.

I dipendenti degli Enti sopra indicati, o loro aventi causa, che non ottennero, pur avendone maturato il diritto, la liquidazione della pensione dall'Ente di provenienza possono farne richiesta alle Amministrazioni centrali indicate nel secondo comma del presente articolo, le quali provvedono alla concessione della pensione spettante con l'osservanza dell'ordinamento vigente presso l'Ente di appartenenza, ovvero, qualora ciò non sia possibile, con le norme previste per la liquidazione delle pensioni agli impiegati civili statali.

Art. 36.

I provvedimenti di riliquidazione delle pensioni adottati dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato possono essere comunicati agli interessati, ai fini dell'art. 22 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, anche tramite il sindaco del Comune di residenza.

Art. 37.

Il presente decreto si applica anche ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.

Art. 38.

Il presente decreto non si applica al personale in attività ed in quiescenza di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Art. 39.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-1957, corrispondente al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1955-1956.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 40.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 77. — CARLOMAGNO

ALLEGATO *A*

PENSIONI DI RIPOSO DEI CAPORALI E SOLDATI DELL'ESERCITO

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 35 anni di servizio utile
Caporale maggiore e caporale	70.000	1.200	88.000
Appuntato e soldato	60.000	1.200	78.000

PENSIONI DI RIPOSO DEI SOTTOCAPI E COMUNI DELLA MARINA E DEGLI AVIERI DELL'AERONAUTICA

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 32 anni di servizio utile
Sottocapo del C.E.M.M. - Primo aviere e aviere scelto	70.000	1.500	88.000
Comune di 1ª, 2ª e 3ª classe del C.E.M.M. - Aviere	60.000	1.500	78.000

PENSIONI DI RIPOSO DEGLI ALLIEVI CARABINIERI, DEGLI ALLIEVI GUARDIE DI FINANZA, DEGLI ALLIEVI GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEGLI ALLIEVI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEGLI ALLIEVI GUARDIE FORESTALI

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 30 anni di servizio utile
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	66.000	1.800	84.000

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 21.

Conglobamento del trattamento economico dei direttori di aeroporto civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 402;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Lo stipendio annuo lordo dei direttori di aeroporto civile di 1ª, 2ª e 3ª classe, di cui alla legge 20 aprile 1933, n. 467, ed al regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366, è fissato con effetto dal 1° luglio 1955 rispettivamente, in lire 780.000, 660.000 e 552.000.

Art. 2.

Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennità di carovita — escluse le quote complementari — di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 402, ed il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati negli stipendi di cui all'art. 1, sono soppressi a decorrere dal 1° luglio 1955.

Art. 3.

Sono estese ai direttori di aeroporto civile — in quanto applicabili — le disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e quelle delle successive modificazioni.

Art. 4.

Lo stipendio annuo lordo spettante ai direttori di aeroporto civile di 1ª, 2ª e 3ª classe è fissato, a decorrere dal 1° luglio 1956, rispettivamente nell'importo di lire 900.000, 753.000 e 645.000.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1956 l'indennità di funzione di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e succes-

sive modificazioni, conglobata nello stipendio indicato nel precedente art. 4, è soppressa.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1956, sono estese ai direttori di aeroporto civile — in quanto applicabili — le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 12 — secondo comma — della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1956-1957 si provvederà a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio, corrispondente al cap. 532 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1955-1956.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 78. — CARLOMAGNO

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.